

Novembre - Dicembre 2001

5/6

notiziario

ORDINE DI NAPOLI
INGEGNERI



In copertina: veduta di Napoli
dal Corso Vittorio Emanuele

Notiziario
del Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri
della provincia di Napoli

Novembre - Dicembre 2001

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI NAPOLI
Bimestrale di informazione a cura del Consiglio dell'Ordine

Editore:

Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli

Direttore Editoriale:
Luigi Vinci

Direttore Responsabile:
Armando Albi Marini

Redattore Capo
Pietro Ernesto De Felice

Direzione, Redazione e Amministrazione:
80134 Napoli, Via del Chiostro, 9
Tel. 081.5525604 - Fax 081.5522126
www.connect.it/ording - ording@connect.it
c/c postale n. 25296807

Comitato di direzione
Eduardo Benassai
Annibale de Cesbron de la Grennelais
Salvatore Landolfi
Francesco Mondini
Marco Senese

Redattori
Marcello Agrusti
Eduardo Benassai
Annibale de Cesbron de la Grennelais
Camillo Alfonso Guerra
Salvatore Landolfi
Cesare Papa Malatesta
Aniello Nappi
Mario Pasquino
Ambrogio Prezioso
Marco Senese
Federico Serafino
Franco Sisto
Luciano Varchetta

Coordinamento di redazione
Pietro Nigro

Ha collaborato in redazione
Claudio Croce

Progetto grafico e impaginazione:
Denaro Progetti

Stampa:
La Buona Stampa
Ercolano

Reg. Trib. di Napoli n. 2166 del 18/7/1970
Spediz. in a.p. 45% - art. 2 comma 20/b
L. 662/96 Fil. di Napoli

Finito di stampare nel mese
di dicembre 2001



Associato U.S.P.I.
Unione Stampa Periodica Italiana

► EDITORIALE

Riforma delle professioni, quanta confusione!
di *Luigi Vinci* 3

► LEGISLAZIONE

Di Lello: Ecco la mia riforma per il governo del territorio
di *Dario Ferrara* 4

La prima legge regionale sul governo del territorio 6

Il nuovo esame di Stato di ammissione alle professioni 36

► ATTIVITÀ DELL'ORDINE

Il punto di vista degli Ingegneri sulla variante al Prg di Napoli 25

Un pratico vedemecum per la verifica degli impianti 45

► NOTE PROFESSIONALI

La Procura della Repubblica contesta i comuni sul condono
di *Antonio Guizzi* 40

Le tecniche termografiche per le indagini sui fabbricati
a cura di *Pietro Ernesto De Felice* 51

► LEGGI E CIRCOLARI

► SENTENZE 60

► DOCUMENTI

Commissione provinciale espropri della Provincia di Napoli
Valori agricoli medi validi per l'anno 2001 64

Con questo numero il notiziario, dopo una serie di vicissitudini burocratiche, riprende sistematicamente le pubblicazioni in collaborazione con *Il Denaro*. Nello scusarci con gli iscritti sottolineiamo che in assenza del Notiziario, l'Ordine ha tuttavia curato la comunicazione con gli iscritti attraverso la *Lettera* agli iscritti e la presenza mensile sulle pagine del quotidiano economico *Il Denaro*. Nell'occasione il Presidente del Consiglio dell'Ordine e i Consiglieri tutti porgono agli iscritti e ai loro familiari i più cordiali auguri di

**BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO**

Riforma delle professioni, quanta confusione!

DI LUIGI VINCI

Una attenta lettura del Decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 mostra subito il grave difetto di essere stato redatto senza una corretta consultazione di tutte le categorie professionali interessate, che pure condividevano una generale riforma delle professioni. Il risultato, è infatti, che sono stati modificati dei percorsi formativi universitari e create nuove professionalità, senza una reale corrispondenza con gli effettivi bisogni della collettività e distribuendo competenze specifiche di alcune facoltà a laureati di altre a cui non sono stati dati nei rispettivi corsi formativi, le indispensabili basi per acquisirle. La Commissione Rossi, che lo ha redatto, ha fra l'altro inventato una plurima collocazione professionale, e cioè la possibilità, per i nuovi laureati triennali in ingegneria di scegliere se accedere per esempio all'Albo dei Periti industriali oppure a quello degli Ingegneri.

Ma ben altre conseguenze deriveranno da questo provvedimento legislativo. Una indagine effettuata dal centro studi del Consiglio nazionale Ingegneri tra tutte le Facoltà di Ingegneria ha accertato che esistono in Italia ben 318 corsi di laurea triennali e 58 corsi strutturati (composti da un primo corso triennale seguito da uno biennale). Vi sono poi 10 corsi di laurea in Ingegneria edile ed Architettura configurati secondo le direttive dell'Unione europea. Si presentano quindi troppe alternative ai giovani che intendono laurearsi in Ingegneria, generando in loro confusione, anche perché i nomi di alcuni di questi corsi, come ad essi dati da alcune Università, sembrano voler promettere nuove carriere di particolare impatto sul mercato, anche se poi alla fine il bagaglio di conoscenze acquisite si rivela ben più limitato e modesto. Altra importante contraddizione in questo decreto la si trova leggendo il comma 2 dell'articolo 1 che recita: "Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione", mentre in successivi articoli si rilevano diverse modifiche alle competenze relative ai diversi ambiti professionali. Queste modifiche non riguardano poi solo le competenze "storiche" attribuite sia agli Ordini che ai Collegi professionali, ma anche le competenze espresse in leggi tuttora vigenti,



Luigi Vinci

quali il Decreto Ministeriale 509/99 e la Legge 127/97. Per la professione di Ingegnere si possono evidenziare alcuni casi:

- a) I laureati in Scienza dell'Informazione (corso quadriennale in facoltà scientifica, ma non anche tecnica come l'Ingegneria) possono iscriversi ad un Albo di Ingegneri acquistando di conseguenza tutte le corrispondenti competenze, anche quelle tecniche, quali la progettazione e direzione lavori di impianti di telecomunicazioni, di elettronica, ecc., pur non avendo mai frequentato corsi specifici;
- b) i laureati in Ingegneria edile se si iscrivono ad un Albo di Ingegneri possono acquisire competenze in infrastrutture, geotecnica, idraulica, ecc, ma possono anche iscriversi ad un Albo di Architetti acquisendo competenze in beni vincolati, urbanistica, ecc.;
- c) inversamente, un laureato in Architettura si può iscrivere in un Albo di Ingegneri nel "Settore civile ed ambientale" acquisendo competenze tecniche certamente al di fuori del suo percorso formativo;
- d) gli Ingegneri laureati in ingegneria edile possono iscriversi ad un Albo di Dottori agronomi e forestali, ottenendone competenze completamente fuori dal loro percorso universitario;
- e) i laureati Geologi (corso di 5 anni) possono redigere relazioni geotecniche, progettare interventi geologici e svolgere anche altre attività tecniche quali i rilievi topografici e la direzione di attività a cielo aperto, in sotterraneo e in mare, tutte prestazioni professionali che richiedono conoscenze che non si riscontrano nei loro studi universitari;
- f) i Dottori agronomi e forestali possono eseguire progettazioni, anche di edilizia rurale, pur non avendo acquisito nel loro corso di studi alcuna competenza nel campo delle costruzioni.

Risulta chiaro che tutte queste "distribuzioni a pioggia per legge" di competenze tecniche, che con il loro esercizio coinvolgono anche la sicurezza pubblica, sono un indice preoccupante della leggerezza con cui il legislatore ha affrontato il problema del riordino delle professioni e di uno sviluppo economico sostenibile. Di conseguenza, questo Ordine ha avviato concrete azioni a difesa della categoria e nell'interesse della pubblica incolumità.

Di Lello: Ecco la mia riforma per il governo del territorio

Una riforma in tre parti. L'assessore regionale all'Urbanistica e ai Beni culturali, Marco Di Lello, presenta le sue iniziative che stanno riscrivendo le regole per il governo del territorio campano.

"E' giunta l'ora di liberare il cittadino delle inefficienze e dalle lungaggini della burocrazia", promette Di Lello. Il progetto complessivo di riforma, spiega l'assessore, passa attraverso tre momenti distinti: la nuova legge per il rilascio delle concessioni edilizie, la legge urbanistica che va sotto il titolo di "Norme per il governo del territorio", e il nuovo piano territoriale per la Campania.

DI DARIO FERRARA



Marco Di Lello

Assessore Di Lello, partiamo dal rilascio delle concessioni edilizie. Quali sono le novità introdotte dalla legge approvata di recente? La norma semplifica notevolmente le procedure necessarie al rilascio delle concessioni: innanzitutto dimezza i tempi d'attesa per i cittadini. Poi trasferisce alle Province i poteri sostitutivi in materia di nomine di commissari ad acta. Ma soprattutto sottrae al regime concessorio una serie d'interventi che non comportano un incremento di volume, di cubature.

Per esempio?
D'ora in poi sarà sottoposta a sem-

plice denuncia d'inizio attività tutta una serie d'interventi minori come l'abbattimento di tramezzi, la realizzazione di soppalchi e l'abbattimento di costruzioni realizzati senza l'incremento di volume e senza l'alterazione di facciate e sagome.

L'esperto di Legislazione urbanistica Antonio Guizzi l'ha sollecitata a occuparsi della questione dei parcheggi pertinenziali.

La legge approvata di recente disciplina proprio questo tema. E abbiamo risolto il problema dei parcheggi pertinenziali con soluzioni apprezzate dall'Associazione dei Costruttori.

Perché?

Anche qui abbiamo scelto di sottrarli al regime concessorio. A Napoli c'erano parcheggi bloccati proprio sul tema della pertinenzialità. Si è deciso, allora, di dare il via libera ai parcheggi che sono previsti dagli strumenti esecutivi di pianificazione. E si è scelta la strada dell'autorizzazione gratuita quando i

PIANO TERRITORIALE: GLI ESPERTI CONVOCATI

Attilio Belli

direttore del dipartimento di Urbanistica dell'Università Federico II di Napoli

Fabrizio Mangoni

presidente della sezione campana dell'Istituto nazionale di Urbanistica e docente all'Università Federico II di Napoli

Umberto Arena

direttore del dipartimento di Scienze ambientali della Seconda università di Napoli

Filippo Bencardino

prorettore dell'Università del Sannio e ordinario di Geografia economica

Francesco Citarella

direttore del dipartimento di Studi sull'ambiente e sul territorio dell'Università di Salerno

Arturo Carola

direttore del Lupt, Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione territoriale, dell'Università Federico II di Napoli

Per la definizione delle linee-guida del piano territoriale della Regione, l'assessore Di Lello ha convocato alcuni tra i più autorevoli esperti campani

parcheggi sono in variante degli strumenti urbanistici.

Anche i titolari di stabilimenti balneari in più di un'occasione hanno chiesto regole più moderne.

Abbiamo risposto anche alle loro esigenze: ora non si dovranno più smontare gli insediamenti stagione per stagione, come avveniva in passato pur in presenza di una concessione pluriennale. Le legge imponeva di lasciare libero l'arenile dal 30 settembre al primo aprile con un notevole dispendio di mezzi per le imprese. Insomma: ora le aziende potranno risparmiare queste risorse e noi chiederemo che le investano per migliorare le strutture negli stabilimenti balneari.

La legge sul rilascio delle concessioni edilizie è stata contestata dai consiglieri regionali di Rifondazione comunista sostanzialmente perché giudicata simile alle iniziative in tema di opere pubbliche avviate dal ministro Lunardi. Che cosa risponde?

Il principio è: "Padroni in casa nostra", adottato in verità già dal governo dell'Ulivo con il Testo unico per l'Edilizia. Mi spiace delle polemiche con gli alleati di Rifondazione comunista. Ma si tratta di una battaglia di giustizia per liberare il cittadino dalla burocrazia.

In che senso?

Fino ad oggi la burocrazia gravava sul cittadino con i suoi divieti in tema di concessioni. Noi invece rovesciamo il ragionamento e diciamo al cittadino che può realizzare le sue iniziative: in caso contrario dev'essere la pubblica amministrazione a motivare il suo divieto. Insomma: una vera e propria rivoluzione culturale. E' un tema riformista che non può essere lasciato alle forze della Destra.

D'accordo. Passiamo alla seconda parte della riforma: la legge urbanistica.

Il testo di legge, che fu approvato in giugno dalla Giunta, approderà in Consiglio regionale dopo essere stato discusso dalla commissione Urbanistica. Anche qui è stata compiuta una scelta molto significativa: viene introdotto il principio di sussidiarietà.

Che cosa cambierà in concreto per i cittadini della Campania?

Non ci sarà più una pianificazione a cascata, dalla Regione in giù verso i Comuni. Ma ci saranno tanti tasselli di un unico mosaico: il sistema di pianificazione. La legge, infatti, sancisce pari dignità fra piano regionale, piani provinciali e piani comunali coordinati fra loro.

Quali sono, allora, le nuove regole per il governo del territorio?

I tempi di approvazione del piano urbanistico vengono accorciati. Toccherà solo alla Provincia il controllo della conformità di ogni piano comunale. Ma soprattutto va in soffitta il vecchio piano regolatore del Comune. Il Prg diventa Puc, piano urbanistico comunale.

LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2001 N. 19

Procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie e per l'esercizio di interventi sostitutivi

- Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività
- Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati, alla formazione del programma pluriennale di attuazione
- Norme in materia di parcheggi pertinenziali
- Modifiche alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marzo 1995, n. 8.

La norma fatta approvare dall'assessore Di Lello sottrae al regime concessorio una serie d'interventi edilizi di minore importanza

Di che cosa si tratta?

Sarà un piano sulle grandi opzioni e i grandi principi, discusso con le associazioni di categoria, da approvare in Consiglio comunale. Ma per la gestione, la Giunta avrà il Pue, il piano urbanistico esecutivo, che ha il compito di tutelare il territorio e di conciliare gli interessi di cittadini e imprese. Era necessario: finora gli imprenditori scappavano spaventati dai tempi biblici necessari all'approvazione di una variante al Prg. Ora la Giunta comunale, invece, potrà muoversi in tempi rapidi nel rispetto dei principi indicati dal Consiglio.

Non si rischia l'aumento dell'abusivismo edilizio?

Tutt'altro. E' prevista l'introduzione di un corpo di polizia regionale urbanistica in appoggio alle Amministrazioni municipali.

Veniamo alla terza parte della riforma: il piano territoriale.

La bozza sarà pronta a giorni. Sarà un piano a maglie larghe che non pretende di normare tutto il territorio della Campania. Sarebbe impensabile e antistorico: la Regione è un ente di programmazione, la gestione spetta invece ai Comuni. Le linee guida del piano saranno dedicate a temi come il rischio idrogeologico, l'emergenza Vesuvio, il rischio sismico e la tutela paesistica. Alla stesura delle linee guida hanno collaborato esperti molto autorevoli provenienti dalle Università campane. Presto potremo apprezzarne i risultati.



La sede della Regione Campania
in via S. Lucia

La prima legge regionale sul governo del territorio

Disegno di legge approvato dalla Giunta regionale della Campania il 5 giugno 2001 e in discussione al Consiglio regionale

FINALITÀ E PRINCIPI DELLA PIANIFICAZIONE

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto della legge

1. La regione Campania disciplina con la presente legge il sistema di pianificazione, tutela, recupero e uso del territorio nelle sue articolazioni di livello regionale, provinciale e comunale, al fine di:

- a) realizzare un efficiente sistema di programmazione territoriale e pianificazione urbanistica, allo scopo di garantire lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale, promuovendo al contempo un utilizzo adeguato delle risorse ambientali, naturali, territoriali e culturali, anche in funzione del loro recupero;
- b) individuare le competenze dei diversi livelli istituzionali, favorendone la cooperazione tramite

la definizione di modalità di raccordo funzionale tra gli strumenti di pianificazione, secondo il principio di sussidiarietà;

c) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche mediante la semplificazione dei procedimenti di programmazione e pianificazione;

d) valorizzare la concertazione con le organizzazioni economiche e sociali a tutti i livelli istituzionali di pianificazione.

Articolo 2

Finalità e obiettivi della pianificazione urbanistica e territoriale

1. La pianificazione territoriale e urbanistica persegue gli obiettivi di:

- a) promozione dell'uso razionale e dello sviluppo ordinato del territorio mediante il minimo consumo delle risorse territoriali e la valorizzazione dei beni paesistico-ambientali disponibili, anche attraverso la riqualificazione dei

tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi;

b) garanzia dell'equilibrio ambientale e della vocazione socio-culturale del territorio;

c) valorizzazione delle risorse ambientali, paesistiche e storico-culturali;

d) miglioramento della salubrità degli insediamenti urbani e della vivibilità dei centri storici;

e) individuazione delle linee dello sviluppo sostenibile del territorio regionale attraverso la rimozione dei fattori di squilibrio sociale, territoriale e di settore, in un contesto di compatibilità con le previsioni dei vari livelli di pianificazione;

f) tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle connesse attività produttive.

2. La pianificazione territoriale e urbanistica è definita dal complesso degli atti, adottati dalle competenti amministrazioni in conformità alla legislazione nazionale e regionale, disciplinanti l'uso, la tutela e i processi di trasformazione del territorio.

Articolo 3

Articolazione dei processi di pianificazione

1. La pianificazione territoriale e urbanistica si articola in:

a) disposizioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, tese a definire l'identità fisica del territorio regionale e a individuare le linee fondamentali della sua trasformazione a lungo termine, con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo, ai rischi derivanti da calamità naturali, all'articolazione delle reti infrastrutturali di interesse regionale, ai sistemi di mobilità di livello regionale e al coordinamento di questi ultimi con quelli di livello sovraregionale;

b) disposizioni programmatiche,

tese a definire gli interventi di trasformazione fisica e funzionale del territorio, in archi temporali limitati, correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni interessate.

2. Gli atti di pianificazione attuano le scelte strutturali e programmatiche, coordinandosi con la pianificazione settoriale.

Articolo 4

Cooperazione istituzionale nei processi di pianificazione

1. Tutti i soggetti istituzionali, titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, informano l'attività ai metodi della cooperazione e dell'intesa.

2. La presente legge disciplina gli strumenti di raccordo e coordinamento tra la regione e gli enti locali, sia in sede di individuazione degli obiettivi della pianificazione, sia nella successiva fase di verifica della compatibilità delle scelte adottate.

3. La regione Campania promuove il coordinamento e la cooperazione tra gli enti locali e i soggetti titolari di funzioni relative al governo del territorio anche per mezzo di specifiche intese con le amministrazioni interessate, con particolare riferimento all'attività conoscitiva, allo scambio di informazioni e alla definizione di accordi procedurali.

Articolo 5

Partecipazione e trasparenza nei processi di pianificazione

1. Alle fasi preordinate all'adozione e all'approvazione degli strumenti di pianificazione sono assicurate idonee forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini, anche in forma associata, relativamente ai contenuti delle scelte di pianificazione.

2. Ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli enti locali possono prevedere nei propri statuti, ovvero nei regolamenti, le modalità di realizzazione della partecipazione di cui al comma 1, nonché ulteriori forme di pubblicità degli atti progressivamente adottati.

Articolo 6

Strumenti di cooperazione e trasparenza nella pianificazione

1. Per garantire lo sviluppo coordinato e omogeneo dei processi di pianificazione territoriale e urbanistica la regione può adottare, anche in mancanza del piano territoriale regionale (Ptr), le linee guida regolanti l'espletamento delle funzioni pianificatorie di province e comuni, nonché atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l'esercizio delle funzioni delegate.

2. La regione costituisce e disciplina, altresì, strumenti e organi funzionali alla più ampia informazione e alla diffusione dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 17.

Articolo 7

Livelli di pianificazione

1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché delle relative variazioni, competono, nell'ambito di rispettiva competenza, alla regione, alle province, alla città metropolitana di Napoli e ai comuni.

2. I comuni possono procedere alla pianificazione in forma associata, anche per ambiti racchiusi nei patti territoriali e nei contratti d'area.

3. La pianificazione territoriale e urbanistica si esercita mediante la formazione di piani generali -

intesi come strumenti contenenti la disciplina di tutela e uso del territorio, per l'intero ambito di competenza degli enti territoriali interessati - nonché di piani settoriali, con i quali gli enti territoriali e gli enti pubblici preposti alla tutela di specifici interessi partecipano al procedimento pianificatorio relativamente alle proprie attribuzioni.

Articolo 8

Sussidiarietà

1. Sono demandate ai Comuni tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla presente legge alla regione, alle province o alla città metropolitana di Napoli.
2. Alla regione, alle province e alla città metropolitana di Napoli sono affidate esclusivamente le funzioni di pianificazione ad esse attribuite dalla legislazione nazionale e regionale che coinvolgono scelte di interesse sovracomunale.

Articolo 9

Efficacia dei piani

1. Le prescrizioni degli strumenti di pianificazione regionale o provinciale direttamente incidenti sul regime giuridico dei beni da queste disciplinati trovano piena e immediata applicazione, in ordine alla localizzazione puntuale di infrastrutture, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati e modificano le contrastanti disposizioni dei vigenti strumenti di pianificazione subordinati.

Articolo 10

Salvaguardia

1. Tra l'adozione degli strumenti di pianificazione e la data dell'entrata in vigore di questi ultimi sono sospesi:
 - a) il rilascio di permessi di co-

struire relativi ad interventi non assentibili secondo la disciplina contenuta nei piani in corso di approvazione;

b) l'approvazione di strumenti di pianificazione subordinati che risultino non compatibili con i piani adottati.

Articolo 11

Flessibilità della pianificazione sovraordinata

1. Con l'adozione dei piani gli enti competenti possono, nei casi e con le modalità previsti dalla presente legge, proporre modificazioni agli strumenti di pianificazione sovraordinati, al fine di garantire la omogeneità della complessiva pianificazione territoriale e urbanistica.
2. Le modificazioni di cui al comma precedente sono collegate alla sopravvenienza di comprovate esigenze degli enti territoriali, relative alla necessità di garantire il raggiungimento di obiettivi di sviluppo economico e sociale e di riequilibrare gli assetti territoriali e ambientali.

Articolo 12

Accordi di programma

1. Qualora sia necessaria un'azione integrata tra regione, province, comuni, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici per la definizione e l'esecuzione di programmi di intervento, di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, si procede alla stipula dell'accordo di programma, con le modalità previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA Capo I

Pianificazione Territoriale regionale

Articolo 13

Piano territoriale regionale

1. La regione Campania provvede alla pianificazione del territorio regionale nell'osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente e nel rispetto degli obiettivi fissati dalla programmazione socio-economica regionale.
2. La programmazione territoriale regionale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) definire le linee principali di organizzazione del territorio, indicando al contempo le strategie e gli interventi volti alla loro concreta realizzazione;
 - b) garantire e incentivare la tutela del patrimonio naturale, paesistico e ambientale, nonché dell'identità storico-culturale del territorio, anche mediante il recupero dei tessuti insediativi esistenti;
 - c) incentivare lo sviluppo delle infrastrutture e delle attrezzature di rilevanza regionale e sovraregionale con l'indicazione dei criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio, in modo da accrescere la competitività del sistema territoriale regionale e assicurarne lo sviluppo sostenibile;
 - d) individuare le linee guida della pianificazione territoriale di carattere subregionale e le forme della collaborazione istituzionale;
3. La programmazione territoriale regionale si realizza mediante il piano territoriale regionale (Ptr) e i piani settoriali regionali (Psr).
4. Il Ptr determina le finalità da raggiungere nel governo del territorio regionale, dettando previsioni di carattere strutturale e programmatico.
5. Le previsioni strutturali contengono:
 - a) l'indicazione degli obiettivi di cui al comma 2;
 - b) il quadro di riferimento terri-

- toriale, comprendente non solo i regimi vincolistici, ma anche i principi e criteri guida presenti nelle direttive, carte e schemi spaziali europei e nazionali, per gli indirizzi e i Piani settoriali regionali;
- c) gli indirizzi strategici per la pianificazione territoriale infraregionale, nonché gli indirizzi specifici per i piani e i programmi di intervento settoriali e intersettoriali di interesse regionale;
- d) gli indirizzi per la distribuzione sul territorio degli insediamenti produttivi e commerciali, nonché degli insediamenti direzionali di competenza regionale;
- e) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani territoriali e urbanistici provinciali;
- f) la definizione della rete infrastrutturale di interesse regionale;
- g) l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali i comuni possono accedere alla pianificazione urbanistica in forma associata, nonché la definizione delle modalità e delle forme di attuazione della stessa;
- h) l'indicazione degli ambiti territoriali entro i quali i comuni di minori dimensioni possono accedere alla pianificazione urbanistica in forma associata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nonché la definizione delle modalità e delle forme attraverso le quali attuare tale pianificazione.
6. Le previsioni programmatiche indicano le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni strutturali, con la definizione degli interventi da realizzare in via prioritaria, le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e la tempistica di adeguamento delle previsioni dei piani provinciali alla disciplina del Ptr.
7. Il Ptr può contenere indirizzi di tutela paesaggistica e ambientale

da recepirsi negli strumenti di pianificazione territoriale provinciale.

Articolo 14

Piani settoriali regionali

1. I piani settoriali regionali (Psr), regolanti interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio, sono disciplinati dalle disposizioni normative contenute nella vigente legislazione e devono essere coerenti con le previsioni del Ptr.
2. Qualora i piani regionali di settore contengano previsioni non compatibili con quelle del Ptr, costituiscono varianti al Ptr medesimo e devono essere approvati con le procedure di cui all'articolo 15.

Articolo 15

Procedimento di formazione del Ptr

1. La giunta regionale, prima dell'adozione dello schema di Ptr, al fine di armonizzare le previsioni del medesimo schema con quelle dei piani e dei programmi nazionali, predispone le linee guida della pianificazione regionale.
2. Il presidente della giunta regionale indice una conferenza con le amministrazioni competenti per la valutazione delle linee guida e dei contributi conoscitivi trasmessi dalle province, dalla città metropolitana di Napoli, dai comuni e dagli altri enti pubblici interessati.
3. A seguito dei lavori della conferenza di cui al comma 2, la giunta regionale adotta lo schema di Ptr. Lo schema è pubblicato, entro i sessanta giorni successivi alla sua adozione, sul bollettino ufficiale della regione Campania, e dell'avvenuta adozione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Nello stesso termi-

ne copia dello schema è trasmesso alle province e alla città metropolitana di Napoli, che provvedono al relativo deposito.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di Ptr, la regione indice una conferenza alla quale partecipano le province e la città metropolitana di Napoli, i comuni, gli enti locali, le altre amministrazioni interessate alla programmazione, nonché le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello regionale, al fine di elaborare, entro trenta giorni dalla convocazione, osservazioni ed eventuali proposte di modifica allo schema di Ptr. Alla conferenza la regione presenzia con un suo incaricato al solo fine di acquisirne le risultanze.
5. Nel medesimo termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di Ptr, la regione ha facoltà di consultare le organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste di livello provinciale.
6. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, la giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, valuta le osservazioni e le proposte di modifica eventualmente trasmesse o acquisite, adotta la proposta di Ptr e la trasmette al consiglio regionale per l'approvazione.
7. Il Ptr approvato è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania; dell'avvenuta approvazione è data contestualmente notizia mediante avviso da pubblicarsi sulla gazzetta ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptr acquista efficacia a tempo indeterminato, sino agli aggiornamenti e alle varianti di cui al successivo articolo 16.

Articolo 16

Varianti al Ptr

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptr sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 15, con i termini ridotti della metà.
2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptr necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali immediatamente operative sono adottate mediante delibera di giunta regionale.

Articolo 17

Strumenti e organi per l'informazione e il coordinamento

1. È rimessa alla potestà regolamentare della giunta regionale la costituzione e la disciplina di organi deputati alla raccolta, elaborazione e gestione, anche informatizzata, dei dati relativi allo stato della pianificazione nel territorio regionale, e funzionali alla promozione del coordinamento dell'attività di programmazione territoriale.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno le province, la città metropolitana di Napoli, i comuni e gli altri enti locali trasmettono alla giunta regionale, in conformità ad un apposito modello predisposto dall'assessorato regionale competente nella materia dell'urbanistica, i dati relativi al livello di pianificazione del territorio di competenza e alla relativa attuazione, nonché proposte di modifica degli strumenti di pianificazione sovraordinati, dirette al soddisfacimento di sopravvenute esigenze, in conformità al principio di cui all'articolo 11.
3. Entro il successivo 30 novembre la giunta regionale, tenendo conto dei dati e delle proposte di cui al comma 2, trasmette al consiglio regionale una relazio-

ne, da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della regione Campania, sullo stato della pianificazione regionale e sui processi di attuazione delle relative previsioni.

Capo II

Pianificazione territoriale provinciale

Articolo 18

Piano territoriale provinciale

1. Alle province è attribuita la potestà di pianificazione territoriale nel rispetto delle normative statali e regionali e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione regionale.
2. La pianificazione territoriale provinciale persegue i seguenti obiettivi:
 - a) definizione degli elementi costitutivi del territorio provinciale, considerando la totalità del suo assetto, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali; nonché alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali, mediante l'indicazione delle linee generali per la conservazione e il recupero degli insediamenti esistenti, nonché per la realizzazione degli interventi previsti;
 - b) indicazione delle caratteristiche generali delle infrastrutture, delle vie di comunicazione e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale, nonché dei criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia.
3. La pianificazione territoriale provinciale si realizza mediante il piano territoriale provinciale (Ptp) e i piani settoriali provinciali (Psp).

4. Il Ptp contiene disposizioni di carattere strutturale e programmatico.
5. Le previsioni strutturali contengono:
 - a) la individuazione delle strategie che definiscono la programmazione per la pianificazione urbanistica;
 - b) gli indirizzi e i criteri di dimensionamento dei piani urbanistici comunali;
 - c) gli obiettivi di programmazione affidati alla provincia dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
6. Le previsioni programmatiche disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle previsioni strutturali, con la definizione degli interventi da realizzare in via prioritaria, le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione e la tempistica di adeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptp.
7. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ptp ha valore e portata di piano territoriale paesistico nei settori della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali; nonché, nelle zone interessate, di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e alla legge regionale Campania 7 febbraio 1994, n. 8, e di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge regionale Campania 1 settembre 1993, n. 33.
8. Ai fini della definizione delle disposizioni del Ptp relative alle materie di cui al comma 7, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 1, le intese con tutte le amministrazioni statali compe-

tenti, ovvero con altre autorità od organi preposti alla tutela degli interessi di settore coinvolti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.

9. Il Ptp ha, altresì, valore e portata di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale Campania 13 agosto 1998, n. 16; ai fini della definizione delle relative disposizioni del Ptp, la provincia promuove, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, le intese con i consorzi A.S.I. e con tutti gli altri soggetti previsti dalla legge regionale Campania 13 agosto 1998, n. 16.
10. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 149, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 19

Piani settoriali provinciali

1. I piani settoriali provinciali (Psp), regolanti interessi e attività coinvolgenti l'uso del territorio non previsti dall'articolo 18, commi 7 e 9, sono disciplinati dalle disposizioni normative contenute nella vigente legislazione, e devono essere compatibili con le previsioni del Ptp.
2. Qualora i piani settoriali provinciali contengano previsioni non compatibili con quelle del Ptp, costituiscono varianti al Ptp medesimo e sono approvati con le procedure di cui all'articolo 20.

Articolo 20

Procedimento di formazione del Ptp

1. L'adozione dello schema di Ptp compete alla giunta provinciale. Qualora il piano abbia valenza dei piani di settore di cui all'articolo 18, commi 7 e 9, e in ogni altro caso in cui ne ravvisi la necessità, preliminarmente all'adozione dello schema di Ptp

la provincia indice una conferenza alla quale sono invitate le amministrazioni statali competenti, la regione, i comuni della provincia e tutte le altre autorità, enti od organi competenti nelle materie previste dagli stessi commi 7 e 9 dell'articolo 18, al fine di definire le necessarie intese.

2. Nell'ipotesi in cui non si addivenga alle intese di cui al comma 1, la Regione, nella sede dell'approvazione del Ptp, definisce la relativa disciplina pianificatoria.
3. Nel caso in cui si renda necessaria una variazione delle previsioni settoriali di propria competenza contenute nel Ptp, le amministrazioni statali competenti e le altre autorità e organi di cui all'articolo 18, commi 7 e 9, hanno facoltà di procedere all'adozione del relativo piano di settore, o stralcio dello stesso, nel rispetto della normativa vigente. In tale ipotesi la provincia promuove sollecitamente le intese di cui al comma 1, ai fini del necessario adeguamento del Ptp.
4. Lo schema di Ptp è depositato presso la segreteria dell'amministrazione provinciale e dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicarsi sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma chiunque può presentare osservazioni. Contemporaneamente alla pubblicazione lo schema di piano è trasmesso ai comuni della provincia, agli enti locali e alle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale.

6. La giunta provinciale indice, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, una conferenza alla quale invita i comuni della provincia, gli enti locali e le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di livello provinciale, al fine di approfondire la valutazione delle osservazioni formulate ed elaborare eventuali proposte di modifica allo schema di Ptp. La conferenza conclude i lavori entro trenta giorni dalla convocazione.
7. Il consiglio provinciale, nel termine di sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza prevista dal comma 6, valutate le osservazioni e le proposte di modifica formulate, adotta il Ptp. Nello stesso termine il piano adottato è trasmesso alla giunta regionale, per la verifica di compatibilità con il Ptp e con i piani settoriali regionali. Restano ferme le disposizioni di cui al precedente articolo 10.
8. Ove il Ptp non sia ancora stato adottato, la giunta regionale procede alla verifica di compatibilità del Ptp adottato con le linee guida della programmazione territoriale di cui agli artt. 6 e 45.
9. L'istruttoria tecnica è rimessa all'area generale di coordinamento "governo del territorio" presso la giunta regionale. La verifica di compatibilità è conclusa entro novanta giorni dal suo inizio.
10. Ove la verifica di compatibilità non abbia avuto esito positivo, la regione convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati il presidente della provincia, ovvero un assessore delegato, e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della regio-

ne o da un assessore delegato.

11. In seno alla conferenza di cui al comma precedente vengono adottate le modifiche al Ptp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr, ovvero con le linee guida della programmazione territoriale regionale, e con i piani settoriali regionali. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione.
12. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di cui all'articolo 11 e nei limiti ivi indicati, il presidente della conferenza trasmette il Ptp al consiglio regionale per la eventuale variazione del Ptr, ovvero delle linee guida della programmazione territoriale regionale, limitatamente alle parti incompatibili con il piano adottato dalla provincia. Il consiglio regionale provvede entro trenta giorni dalla trasmissione.
13. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il termine di 30 giorni per la conclusione dei lavori della conferenza rimane sospeso.
14. In caso di inutile decorso del termine di cui al decimo comma, la conferenza adotta le modifiche al Ptp, al fine di renderlo compatibile con il Ptr, ovvero con le linee guida della programmazione territoriale regionale, e con i piani settoriali regionali.
15. Gli esiti della conferenza sono ratificati dal consiglio provinciale entro quindici giorni dalla comunicazione.
16. Il Ptp è approvato con delibera di giunta regionale, che viene pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania; dell'avvenuta pubblicazione del Piano è data contestualmente notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorso quindici giorni dalla pubblicazione, il Ptp acquista efficacia a tempo indeterminato.

Articolo 21

Varianti al Ptp

1. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Ptp, dovute anche alla scadenza delle previsioni programmatiche, sono sottoposte al procedimento di formazione di cui all'articolo 20, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici giorni di cui ai commi 6 e 15.
2. Le variazioni tecniche degli elaborati del Ptp necessarie al recepimento di sopravvenute disposizioni legislative statali e regionali immediatamente operative sono adottate mediante delibera di giunta provinciale.

Capo III

Pianificazione urbanistica della città metropolitana di Napoli

Articolo 22

Pianificazione urbanistica della città metropolitana di Napoli

1. Sono affidate alla città metropolitana di Napoli, in relazione al territorio di competenza, le funzioni di pianificazione alla medesima attribuite dal successivo capo IV, secondo le modalità, le forme e i limiti ivi previsti.
2. Per la formazione del piano urbanistico della città metropolitana di Napoli si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.
3. L'attuazione del piano urbanistico della città metropolitana di Napoli è rimessa alle singole municipalità, che procedono alla predisposizione di piani urbanistici attuativi ai sensi degli articoli 27, 28 e 29, e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali di cui all'art. 30.

Capo IV

Pianificazione urbanistica comunale

Articolo 23

Strumenti urbanistici comunali

1. Il comune esercita la pianificazione del territorio di sua competenza nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e in coerenza con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale.
2. Sono strumenti di pianificazione comunale:
 - a) il piano urbanistico comunale (Puc);
 - b) i piani urbanistici attuativi (Pua);
 - c) il regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec).

Articolo 24

Piano urbanistico comunale

1. Il piano urbanistico comunale (Puc) è lo strumento urbanistico generale del Comune. Disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.
2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptp:
 - a) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano, nel rispetto della compatibilità tra interventi di trasformazione e risorse naturali, ambientali e storico-culturali disponibili;
 - b) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione;
 - c) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione urbanistica;
 - d) individua le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici, nonché lo sviluppo ecosostenibile del territorio comunale;
 - e) disciplina le relazioni funzionali, strutturali e morfologiche dei sistemi della mobilità di beni e persone.

3. Al Puc sono allegare le norme tecniche di attuazione (Nta), riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola, nonché la regolamentazione dell'attività edilizia.
4. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla tutela dei beni culturali e dell'ambiente, alla difesa del suolo e alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali.

Articolo 25

Procedimento di formazione del Puc

1. La giunta comunale, previa consultazione delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative di interessi di settore, predispone lo schema di Puc.
2. Il Puc è adottato con delibera del consiglio comunale.
3. Il piano adottato ai sensi del comma precedente è depositato, con gli elaborati previsti dalla vigente legislazione statale e regionale e la normativa tecnica, presso la segreteria del comune e delle circoscrizioni, ove esistenti. Dell'avvenuto deposito è data notizia sul bollettino ufficiale della regione Campania e su due quotidiani a diffusione provinciale.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del piano, chiunque può presentare osservazioni, che il comune esamina nel termine di novanta giorni, adeguando eventualmente il Puc alle osservazioni accolte. Decorso tale termine, il comune trasmette il piano adottato - così come eventualmente adeguato - all'amministrazione provinciale, per la verifica di compatibilità con gli stru-

menti di pianificazione sovraordinati vigenti, e di conformità con la normativa statale e regionale.

5. L'istruttoria tecnica è affidata all'assessorato provinciale competente nella materia dell'urbanistica. La verifica di compatibilità e di conformità è conclusa entro novanta giorni dal ricevimento del piano da parte degli uffici dell'assessorato competente.
6. Nel caso di esito negativo della verifica, la provincia convoca una conferenza di servizi alla quale sono invitati il sindaco, ovvero un assessore da lui delegato, e i dirigenti delle strutture provinciali e comunali competenti. La conferenza è presieduta dal presidente della provincia o da un assessore da lui delegato.
7. In seno alla conferenza di cui al comma precedente vengono adottate le modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con la pianificazione territoriale e urbanistica sovraordinata e conforme alla normativa statale e regionale. La conferenza conclude i lavori nel termine di trenta giorni dalla convocazione.
8. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità, nel rispetto del principio di flessibilità di cui all'articolo 11 e nei limiti ivi indicati, il presidente della conferenza trasmette il Puc al consiglio provinciale e al consiglio regionale per la eventuale variazione rispettivamente del Ptp, del Ptr, ovvero delle linee guida della programmazione territoriale regionale, e dei piani settoriali regionali e provinciali nelle parti in cui siano incompatibili con il piano adottato dal comune. Il consiglio provinciale e il consiglio regionale provvedono entro trenta giorni dalla trasmissione.
9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il termine di trenta giorni per la conclusione dei la-

vori della conferenza rimane sospeso.

10. In caso di inutile decorso del termine di cui al settimo comma, la conferenza adotta le modifiche al Puc, al fine di renderlo compatibile con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.
11. Gli atti della conferenza sono ratificati dal consiglio comunale entro quindici giorni dalla loro comunicazione.
12. Il procedimento di formazione del Puc si conclude con l'adozione di un decreto del presidente della provincia, previa delibera di giunta provinciale, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania; dell'avvenuta pubblicazione del piano è data contestualmente notizia mediante avviso su due quotidiani a diffusione provinciale. Decorso quindici giorni dalla pubblicazione, il Puc acquista efficacia a tempo indeterminato.
13. Le varianti e gli aggiornamenti delle previsioni del Puc, dovute anche alla scadenza delle previsioni programmatiche, nonché le varianti al Puc finalizzate al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sottoposte al procedimento di formazione disciplinato dal presente articolo, con i termini ridotti della metà, ad eccezione dei termini di quindici giorni di cui al comma 11 e 12.

Articolo 26

Previsioni programmatiche

1. Con delibera di consiglio comunale possono essere disciplinati, in conformità alle previsioni del Puc, e senza possibilità di modificarne i contenuti, gli interventi di tutela e valorizzazione, di trasformazione e riqualificazione del territorio comunale da realizzare nell'arco temporale di tre anni.

2. Le previsioni programmatiche, in relazione agli interventi di riqualificazione e di nuova edificazione, prevedono:
 - a) il tessuto urbanistico, le delimitazioni zonali, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
 - b) le forme di esecuzione dei vari interventi di trasformazione e conservazione dell'assetto urbanistico;
 - c) le modalità di intervento e i contenuti strutturali, sociali ed economico-produttivi;
 - d) l'individuazione degli interventi di trasformazione per i quali è necessaria una specifica ponderazione della sostenibilità e un'azione di riduzione degli impatti negativi;
 - e) la determinazione quantitativa delle dotazioni urbanistiche da realizzare o recuperare, nonché degli interventi di reintegrazione territoriale e paesaggistica;
 - f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico.
 3. Le previsioni programmatiche si ispirano ai criteri di perequazione urbanistica di cui all'articolo 34, hanno valore ed effetti del programma pluriennale di attuazione disciplinato dall'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, e si coordinano con il bilancio pluriennale comunale.
 4. Per le opere pubbliche o di interesse pubblico la deliberazione di approvazione delle previsioni programmatiche comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza dei lavori ivi previsti.
 5. Mediante le previsioni programmatiche vengono stabiliti gli interventi da attuarsi per il tramite di società di trasformazione urbana, e individuate le aree per gli impianti di distribuzione carburanti, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
 6. Il programma triennale per la realizzazione di opere pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si coordina con le previsioni di cui al presente articolo.
 7. Le previsioni programmatiche, inoltre:
 - a) raggruppano gli immobili soggetti a trasformazione urbanistica nei comparti edificatori di cui all'articolo 35;
 - b) individuano la quantità di aree da destinare, all'interno di ciascun comparto, ad infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica, parcheggi e altre opere pubbliche o di interesse pubblico di cui è prevista la cessione al comune e ad altri soggetti pubblici, definendo le caratteristiche, il dimensionamento e la localizzazione dei relativi interventi edilizi;
 - c) definiscono, all'esterno dei comparti, la localizzazione delle ulteriori aree verdi, zone di rispetto e opere pubbliche o di interesse pubblico, ivi incluse quelle di competenza dello Stato o di altri soggetti pubblici, individuando altresì gli immobili sottoposti a vincolo preordinato all'espropriazione;
 - d) quantificano gli oneri finanziari a carico del comune e di altri soggetti pubblici per la realizzazione delle opere previste, indicandone le fonti di finanziamento.
- Articolo 27**
Piani urbanistici attuativi
1. I piani urbanistici attuativi (Pua) sono strumenti con i quali il comune provvede a dare attuazione alle previsioni del Puc, ovvero esecuzione agli interventi di urbanizzazione e riqualificazione previsti dalle previsioni programmatiche.
 2. I Pua assumono, in relazione al contenuto, portata effettuale e valore dei seguenti strumenti:
 - a) i piani particolareggiati e i piani di lottizzazione di cui agli articoli 13 e 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) i piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
 - c) i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
 - d) i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - e) i programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e alla legge regionale Campania 19 febbraio 1996, n. 3;
 - f) i programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;
 - g) i piani di recupero degli insediamenti abusivi di cui al successivo articolo 29.
 3. L'approvazione dei Pua non può comportare variante al Puc. A tal fine non costituiscono varianti al Puc:
 - a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
 - b) la precisazione dei tracciati viari;
 - c) le modificazioni dei perimetri del Pua motivate da esigenze sopravvenute quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
 - d) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - e) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e

- d) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- f) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture e del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi;
- g) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del Pua.
4. L'adozione delle modifiche di cui al comma 3 è motivata dal comune, al fine di dimostrare i miglioramenti conseguibili e in ogni caso l'assenza di incremento del carico urbanistico.
 5. La giunta comunale può decidere di conferire alla delibera di approvazione dei Pua valore di permesso di costruire, abilitante gli interventi previsti, subordinando tale permesso all'acquisizione di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla-osta, e di ogni altro provvedimento necessario, anche mediante lo sportello urbanistico di cui all'articolo 43. In tal caso, le varianti al permesso di costruire seguono comunque il procedimento ordinario, senza che sia necessaria l'adozione di atti deliberativi.
 6. L'amministrazione comunale provvede alla stipula di convenzioni disciplinanti i rapporti derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dai Pua.

Articolo 28

Procedimento di formazione dei Pua

1. I Pua possono essere redatti:
 - a) dal comune;
 - b) dai proprietari, con oneri a loro carico, ove sia previsto dalla normativa vigente o dal Puc, ovvero nei casi in cui, essendo prevista la redazione dei Pua da parte del comune, questi non vi abbia provveduto nei termini definiti dalle previsioni programmatiche, sempre che il piano at-

tuativo non sia subordinato alla necessità di acquisire immobili da parte dell'amministrazione comunale. La proposta di Pua deve essere formulata dai proprietari degli immobili rappresentanti il cinquantuno per cento del complessivo valore imponibile dell'area interessata dagli interventi, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. Nel caso siano inclusi in tale area immobili per i quali non risulta accertato il valore dell'imponibile relativo alla imposta comunale sugli immobili, lo stesso è determinato da un apposito ufficio tecnico regionale entro trenta giorni dalla formulazione della richiesta da parte degli interessati, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe.

c) dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 38;

d) dal comune, nel caso in cui i privati, tenuti alla redazione dei Pua a proprie cura e spese, non abbiano presentato le relative proposte definite dalle previsioni programmatiche nei termini da queste previsti. In tal caso il Comune ha diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari inadempienti. Resta altresì a cura del comune la redazione dei Pua nel caso in cui la stessa amministrazione respinga le proposte di pianificazione attuativa avanzate dai proprietari.

2. Nei casi in cui la redazione sia a cura del comune, nonché nel caso disciplinato dalla lettera d) del comma precedente, il Pua è adottato dalla giunta comunale.
3. Il Pua, redatto ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, ovvero adottato ai sensi del comma 2, è depositato presso la casa comunale per trenta giorni. Le forme di pubblicità dell'avvenuto deposito

vengono determinate dal comune.

4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 chiunque può formulare osservazioni al Pua adottato.
5. Con delibera di giunta il Comune esamina le osservazioni formulate e approva il Pua.
6. Con decreto sindacale il piano approvato viene pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Campania.
7. Nel caso in cui il Pua comporti la modifica delle previsioni programmatiche, il Piano adottato viene trasmesso alla provincia. L'amministrazione provinciale, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del piano, verifica la conformità del Pua alla normativa vigente e alle prescrizioni contenute nella programmazione territoriale sovraordinata. Decorso del termine senza interventi dell'amministrazione provinciale il piano si intende approvato. Nel caso di rilievi formulati dall'amministrazione provinciale, il comune adegua il Pua agli stessi rilievi.
8. Il comune adegua il Pua alle osservazioni formulate dall'amministrazione provinciale.

Articolo 29

Piano di recupero degli insediamenti abusivi

1. Il piano di recupero degli insediamenti abusivi è finalizzato al risanamento urbanistico degli insediamenti realizzati in tutto o in parte abusivamente, esistenti all'1 ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Il piano può essere adottato anche in variante al Puc, in conformità all'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 25, comma 13. Il piano tiene conto dei seguenti principi fondamentali:

- a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico;
 - c) garantire un razionale inserimento territoriale e urbano dell'insediamento.
2. I proprietari degli immobili abusivi e i proprietari di fondi non edificati ricadenti all'interno della perimetrazione degli insediamenti abusivi possono riunirsi in consorzio volontario per partecipare all'attuazione, anche parziale, del piano; tale partecipazione resta definita, per gli aspetti tecnico-urbanistici e finanziari, attraverso apposita convenzione da stipularsi con il comune.
 3. La redazione e l'attuazione del piano possono essere affidate in concessione a imprese, o ad associazioni di imprese, o a loro consorzi, che dimostrino di avere i requisiti tecnici e finanziari per attuare il programma proposto, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni. La concessione è accompagnata da apposita convenzione nella quale sono tra l'altro precisati i contenuti economici e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
 4. Ai fini del primo comma si definisce in via generale come insediamento edilizio un insieme di cubature abusive la cui densità superi l'indice territoriale di 0,20 mc/mq.
 5. Il piano è approvato, in variante al Puc, con la procedura di cui all'articolo 25, comma 13.
 6. Il piano indica le infrastrutture a standard necessarie e la quantità di aree da destinare ad edilizia pubblica, al fine di consenti-

re eventuali cessioni di aree.

7. Nel caso in cui il piano interessi aree sottoposte a vincolo paesistico, ambientale o idrogeologico, ovvero a qualsiasi altro regime vincolistico, preventivamente all'approvazione dello stesso il comune acquisisce il parere dell'autorità competente alla tutela del vincolo.
8. Per assicurare la fattibilità economica degli interventi possono essere utilizzate anche risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria; inoltre, per incrementare la provvista finanziaria, possono proporsi piani recanti previsioni che consentano un indice di fabbricabilità fondiaria non superiori, complessivamente, a 3mc/mq.
9. Nei comuni che ricadono in zone dichiarate sismiche e in quelli i cui centri abitati sono da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai fini dell'approvazione del piano si applicano le norme regionali vigenti in materia.
10. Al procedimento di formazione del piano si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 28.

Articolo 30

Regolamento urbanistico edilizio comunale

1. Il regolamento urbanistico comunale (Ruec) disciplina le tipologie e le modalità esecutive delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruec disciplina, altresì, gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

2. Il Ruec, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegate, definisce i parametri edilizi e urbanistici e i criteri per la quantificazione degli stessi, disciplina gli oneri concessori e i sistemi di calcolo della quantificazione monetaria delle dotazioni territoriali.

Articolo 31

Procedimento di formazione del Ruec

1. Il Ruec, in conformità con l'articolo 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è adottato dal consiglio comunale, e depositato presso la sede del comune. Le forme di pubblicità dell'avvenuto deposito vengono determinate dagli statuti delle amministrazioni comunali.
2. Nel termine di trenta giorni dal deposito, chiunque può presentare osservazioni al Ruec adottato. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale approva il Ruec, decidendo contestualmente in ordine alle osservazioni. Dell'avvenuta approvazione è dato avviso mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania. Copia integrale del Ruec viene trasmessa alla provincia e depositata presso la casa comunale per la libera consultazione.
3. Il Ruec entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
4. Le varianti e gli aggiornamenti al Ruec sono sottoposte al procedimento di formazione di cui al presente articolo.

Capo V

Indirizzi per la pianificazione urbanistica e definizione degli standard

Articolo 32

Definizione dei contenuti degli strumenti urbanistici

1. Con delibera di giunta regionale verranno definiti gli indirizzi fondamentali disciplinanti i contenuti della pianificazione urbanistica generale e attuativa, anche in relazione al sistema ambientale, alla pianificazione degli ambiti interessati dai rischi naturali e a quella degli interventi per la sicurezza del territorio, nonché al sistema insediativo e delle infrastrutture per la mobilità e degli standard di qualità urbana e ecologico-ambientali.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 disciplinano, altresì, sempre in relazione al contenuto della pianificazione, il recupero dei centri storici, il territorio urbano, il territorio rurale, le dotazioni territoriali, nonché gli strumenti a supporto della pianificazione, e individuando le singole destinazioni d'uso, favorendone l'accorpamento e la flessibilità.
3. Con regolamento approvato dalla giunta regionale verranno inoltre individuati gli elaborati e ogni altra documentazione tecnica da allegare agli strumenti urbanistici generali e attuativi previsti dalla presente legge.

Art. 33

Standard urbanistici

1. Gli atti di pianificazione urbanistica sono adottati nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
2. In sede di pianificazione urbanistica è fatto obbligo di effettuare un'accurata valutazione sull'applicabilità dei limiti minimi inderogabili di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, salva la facoltà di introdurre standard urbanistici più restrittivi ove ciò sia necessario; in tale ultimo caso le scelte operate

vanno adeguatamente motivate.

Capo VI

Sistemi di attuazione della pianificazione urbanistica

Articolo 34

Perequazione urbanistica

1. La perequazione urbanistica persegue lo scopo di distribuire equamente, tra i proprietari di immobili interessati dalla trasformazione urbanistica oggetto della pianificazione operativa, diritti edificatori e obblighi nei confronti del comune o di altri enti pubblici aventi titolo.
2. Allo scopo di perseguire i fini di cui al precedente comma, la strumentazione urbanistica generale comunale può assegnare le stesse quote edificatorie nelle zone di espansione aventi tratti omogenei.
3. Il piano urbanistico comunale (Puc), le previsioni programmatiche e i piani urbanistici attuativi (Pua) garantiscono la ripartizione delle quote edificatorie e dei relativi obblighi ai proprietari degli immobili ricompresi nelle zone destinate alla trasformazione in comparti urbanistici, indipendentemente dalla destinazione specifica delle aree interessate.
4. Il regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec) individua le modalità per la definizione dei diritti edificatori dei singoli proprietari, tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui versano i relativi immobili all'atto della formazione del piano urbanistico comunale (Puc).
5. In caso di mancata adesione alla proposta di perequazione urbanistica da parte dei proprietari degli immobili interessati nel termine all'uopo fissato dall'amministrazione, il comune ne consente la realizzazione mediante

procedure di esproprio per pubblica utilità.

Articolo 35

Comparti edificatori

1. Le trasformazioni previste dal Puc, dai Pua o dalle previsioni programmatiche possono essere realizzate mediante comparti edificatori, così come individuati dagli stessi Puc, dai Pua e dalle previsioni programmatiche, ovvero su iniziativa dei proprietari degli immobili interessati.
2. Il comparto è costituito dall'insieme degli immobili individuato a tale scopo dal Puc, dai Pua o dalle previsioni programmatiche, che indicano le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, i tipi di intervento, le funzioni urbane ammissibili, la volumetria complessiva realizzabile e le quote edificatorie attribuite ai proprietari degli immobili inclusi nel comparto, la quantità e la localizzazione degli immobili da cedere gratuitamente al Comune o ad altri soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture, attrezzature e aree verdi.
3. Le quote edificatorie sono espresse in metri quadrati o in metri cubi, e vengono ripartite tra i proprietari in proporzione alla frazione percentuale, da ciascuno di essi detenuta, del complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, per l'insieme di tutti gli immobili ricadenti nel comparto.
4. Nell'ipotesi in cui siano inclusi nel comparto immobili per i quali non risulti accertato il valore dell'imponibile relativo all'imposta comunale sugli immobili, il valore è determinato da un apposito ufficio tecnico regionale, sulla base dei valori accertati per altri immobili aventi caratteristiche analoghe, entro

trenta giorni dalla data di approvazione del Puc o delle previsioni programmatiche.

5. Entro il medesimo termine, il comune determina la quantità di quote edificatorie attribuite dalle previsioni programmatiche ai proprietari di immobili inclusi in ciascun comparto, nonché gli obblighi, a favore del comune o di altri soggetti pubblici, funzionali all'attuazione del comparto stesso e ne dà comunicazione ai proprietari interessati. Le quote edificatorie attribuite ai proprietari sono liberamente commerciabili, ma non possono essere trasferite in altri comparti edificatori.
6. Ferme restando le quote edificatorie attribuite ai proprietari di immobili, il Puc, i Pua e le previsioni programmatiche definiscono altresì le caratteristiche e il dimensionamento degli interventi edilizi funzionali alla realizzazione, nei comparti edificatori, di attrezzature e di altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
7. La giunta regionale definisce i criteri e i limiti per la determinazione da parte delle amministrazioni comunali, nei Puc, nei Pua e nelle previsioni programmatiche, degli interventi di cui al precedente comma.

Articolo 36

Attuazione del comparto edificatorio

1. Il comparto edificatorio può essere attuato dai proprietari degli immobili inclusi nel comparto medesimo, anche riuniti in consorzio, dal comune, ovvero da società miste, anche di trasformazione urbana, o da altri soggetti pubblici o privati.
2. Nel caso di attuazione di un comparto da parte di soggetti privati, devono essere preventivamente ceduti a titolo gratuito

al comune, o ad altri soggetti pubblici, gli immobili necessari per la realizzazione, nel comparto, di infrastrutture, attrezzature, aree verdi, edilizia residenziale pubblica e altre opere pubbliche o di interesse pubblico così come localizzate dal comune attraverso il Puc, i Pua e le previsioni programmatiche.

3. I detentori di una quantità corrispondente al cinquantuno per cento delle quote edificatorie complessive attribuite ad un comparto edificatorio possono procedere alla attuazione del comparto nel caso di rifiuto o inerzia dei rimanenti proprietari. Accertato il rifiuto, previa notifica di atto di costituzione in mora, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, i medesimi soggetti procedono all'attuazione del comparto, acquisite le quote edificatorie attribuite ai proprietari che abbiano deciso di non partecipare all'iniziativa, e i relativi immobili, mediante corresponsione del controvalore determinato dall'ufficio di cui all'articolo 35, comma 4, ovvero, nel caso di rifiuto di tale somma, mediante deposito della stessa presso la tesoreria comunale.
4. Nel caso di inerzia o di rifiuto all'attuazione di un comparto edificatorio da parte di proprietari di immobili detentori, nel loro insieme, di una quantità superiore al quarantanove per cento delle quote edificatorie complessive, il comune fissa un termine per l'attuazione del comparto medesimo, trascorso il quale lo stesso comune può attuare direttamente, o a mezzo di una società mista, il comparto edificatorio, acquisendone le quote edificatorie e i relativi immobili con le modalità di cui al successivo comma 6.
5. Qualora il comune decida di non

attuare direttamente il comparto di cui al precedente comma 4, operatori economici possono avanzare specifiche proposte organizzative e finanziarie per l'attuazione del medesimo, impegnandosi all'acquisizione, con le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, delle quote edificatorie e degli immobili dei proprietari che rifiutino di partecipare all'iniziativa. Le proposte sono indirizzate al comune, il quale decide sulla scelta dei soggetti incaricati dell'intervento nel comparto per mezzo di procedure ad evidenza pubblica.

6. Le acquisizioni delle quote edificatorie e dei relativi immobili, previste dai precedenti commi 3, 4 e 5, avvengono mediante procedure di esproprio.
7. L'approvazione degli interventi disciplinati dal presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e delle opere in essi previsti.

Articolo 37

Espropriazione degli immobili per l'attuazione della pianificazione urbanistica

1. Gli immobili espropriati per l'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sono acquisiti dai soggetti esproprianti, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui l'espropriazione sia eseguita dal comune, gli immobili sono acquisiti al patrimonio comunale. In tal caso, il comune può cederne la proprietà ovvero, in caso di vincolo di indisponibilità, concederli in diritto di superficie a terzi per la edificazione, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, in esito alle quali è stipulata apposita convenzione, approvata dal consiglio comunale.

Articolo 38

Società di trasformazione urbana

1. E' consentita la costituzione, da parte dei comuni e della città metropolitana di Napoli, anche con la partecipazione delle province e della regione, di società miste per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla trasformazione urbana, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La partecipazione alle società miste dei proprietari di immobili interessati dagli interventi di cui al comma precedente è disciplinata da apposito regolamento approvato dalla giunta regionale.

Articolo 39

Contenuto delle convenzioni

1. Le convenzioni stipulate tra enti pubblici e soggetti privati previste dalla presente legge, devono prevedere:
 - a) le prestazioni oggetto delle convenzioni;
 - b) la durata degli obblighi assunti, nonché i termini di inizio e ultimazione degli interventi;
 - c) le garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l'adempimento degli obblighi, e le sanzioni per l'inosservanza degli stessi;
 - d) gli elementi progettuali, le garanzie e le modalità di controllo dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove previste a carico del privato.

Capo VII

Vincoli urbanistici

Articolo 40

Disciplina dei vincoli urbanistici

1. E' in facoltà del proprietario di beni immobili di condurvi le attività di coltivazione diretta, ivi compresi l'impianto di serre, lo scavo di pozzi e la sistemazione

di impianti irrigui; di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo; di realizzare ogni altra trasformazione soggetta a denuncia di inizio attività, nonché parcheggi e opere private di interesse pubblico a fronte di convenzioni da stipularsi con il Comune.

2. E' del pari in facoltà del proprietario di beni immobili la realizzazione di manufatti, purchè non destinati ad abitazione o soggiorno di persone, con una copertura pari a un decimo dell'area vincolata.

3. Le facoltà di cui ai commi precedenti possono essere esercitate anche successivamente all'imposizione dei vincoli. Al momento dell'espropriazione le migliori non sono indennizzabili, salvo che il piano di ammortamento delle opere realizzate di seguito indicato, sia ancora in corso, nel qual caso sarà dovuto indennizzo per la quota di investimento non ancora ammortizzata alla data del decreto di esproprio. All'atto del rilascio del permesso di costruire, nei casi in cui lo stesso sia richiesto, il destinatario di esso è tenuto alla trascrizione di un atto d'obbligo nel quale si impegna a non chiedere al comune indennizzi per i manufatti realizzati successivamente alla imposizione del vincolo. Il piano di ammortamento per il recupero dei costi sostenuti non potrà avere durata superiore a quindici anni e dovrà essere previamente approvato dal comune. Nel caso in cui il comune, in attuazione del vincolo apposto sull'area, decida di realizzare l'intervento previsto dal piano, al titolare del permesso di costruire è fatto obbligo di procedere alla demolizione delle opere realizzate a semplice richiesta dell'ammini-

strazione competente. Il titolare del permesso di costruire, al momento del rilascio del medesimo, dovrà iscrivere ipoteca sull'area interessata dall'intervento a favore del comune, a garanzia dell'obbligo di demolizione, e fornire ogni altra garanzia stabilita dal comune con deliberazione di carattere generale.

4. I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio hanno vigore a tempo indeterminato e non sono indennizzabili, in quanto le facoltà di cui ai commi precedenti, che il proprietario può esercitare dopo la loro imposizione, costituiscono il contenuto essenziale del suo diritto.

Capo VIII

Poteri sostitutivi regionali e supporti per l'attività di pianificazione

Articolo 41

Poteri sostitutivi della regione

1. La regione, nel caso in cui gli enti subregionali ritardino o omettano di compiere atti di loro competenza ai sensi della presente legge, provvede ad avviare l'intervento sostitutivo previsto dalla vigente normativa, anche mediante delega alle province, previa rituale diffida agli enti inadempienti a provvedere entro il termine di sessanta giorni.
2. A tal fine le province, relativamente ai poteri sostitutivi da attivare nei confronti dei comuni e delle loro associazioni, sono tenute a dare immediata informativa alla regione dell'eventuale inutile decorso dei termini previsti dalla presente legge.
3. Nel caso in cui le province, delegate a svolgere le funzioni di cui al comma 1, non concludano i procedimenti nel termine di sessanta giorni, ovvero nel caso in

cui l'organo straordinario nominato dalla provincia per lo svolgimento delle attività correlate all'intervento sostitutivo non provveda nel medesimo termine, la regione revoca la delega conferita e procede autonomamente.

Articolo 42

Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni

1. La regione assicura adeguato supporto tecnico alle province, ai comuni e agli altri enti locali che ne facciano richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi demandati dalla presente legge. All'uopo gli enti locali possono avvalersi dell'ausilio delle strutture tecnico-burocratiche degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica.
2. La regione concede inoltre contributi finanziari ai comuni per favorire l'attività di pianificazione territoriale e urbanistica. Le richieste di contributo sono inoltrate dai comuni interessati al presidente della regione nei termini e con le modalità previsti da un apposito bando pubblicato annualmente sul bollettino ufficiale della regione Campania. Ai fini della erogazione dei contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale e a quelli di minori dimensioni.

Capo IX

Norme in materia edilizia e di repressione dell'abusivismo

Articolo 43

Norme regolanti l'attività edilizia

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma della materia, i titoli abilitanti l'attività edilizia continuano ad essere disciplinati dalla vigente legi-

slazione nazionale e regionale.

2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1, è rimessa alla potestà regolamentare della regione l'adozione di indirizzi generali in materia edilizia.
3. Nel rispetto dei principi di celerità e snellimento dei procedimenti amministrativi, i comuni, anche in forma associata, si dotano di apposite strutture, denominate sportello urbanistico. Tali strutture consentono ai comuni il rilascio di titoli abilitativi all'attività edilizia e alla trasformazione del territorio mediante un unico atto comprensivo di tutte le autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi, e di ogni altro provvedimento di consenso, comunque denominato, delle autorità competenti.
4. Le modalità e le procedure per la costituzione e il funzionamento dello sportello urbanistico sono definite con delibera di giunta regionale avente natura di atto di indirizzo e di coordinamento, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 44

Norme in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la regione assiste il comune nella funzione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e di repressione dell'abusivismo edilizio.
2. E' costituito presso la regione un apposito ufficio di vigilanza a cui è affidato il compito di segnalare al Sindaco e ai competenti dirigenti comunali tutte le violazioni riscontrate nel territorio del relativo comune e di eseguire i provvedimenti sanzionatori adottati anche sulla base di tali segnalazioni.

3. Il responsabile dell'ufficio di cui al precedente comma può chiedere al Sindaco e ai competenti dirigenti comunali ogni informazione o documentazione ritenuta utile per l'espletamento della funzione di vigilanza e dispone direttamente della polizia municipale anche per i fini di cui al comma successivo.
4. Con apposito regolamento di organizzazione, la giunta regionale fornisce l'ufficio di cui al comma 2 del personale e dei mezzi necessari al suo corretto funzionamento e all'attuazione diretta degli ordini di ripristino.

Titolo III

Disposizioni transitorie e finali

Capo I

Disposizioni transitorie

Articolo 45

Linee guida della programmazione territoriale regionale

1. Fino all'adozione del Ptr la giunta regionale adotta le linee guida della programmazione territoriale regionale di cui al precedente art. 6, anche ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assumono il valore e gli effetti del Ptr.

Articolo 46

Regime transitorio degli strumenti di pianificazione

1. Le province adottano il Ptp entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I comuni possono dare attuazione alle previsioni contenute nella vigente strumentazione urbanistica e apportarvi varianti sino all'approvazione del Puc e del Ruc di cui al precedente titolo II, capo IV.

3. I comuni adottano, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Puc e il Ruc.
4. I comuni che non abbiano ancora adottato il piano regolatore generale alla data di entrata in vigore della presente legge adottano, entro un anno da tale ultima data, il Puc e il Ruc.
5. Nei Comuni sprovvisti di Prg si applicano, fino all'adozione dei Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale Campania 20 marzo 1982, n. 17, salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui al precedente art. 10.
6. Nei Comuni di cui al comma 5, salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modifiche e integrazioni, le limitazioni previste dalla legge regionale Campania 20 marzo 1982, n. 17, hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del Puc, da adottare ai sensi della presente legge, e non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani e degli interventi previsti dalla legge 17 maggio 1981, n. 219.

Articolo 47

Regime transitorio della strumentazione in itinere

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale urbanistica dei comuni, delle province e della regione, adottati e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il procedimento di formazione secondo la previgente disciplina.
2. I comuni di cui al comma precedente adottano, entro tre anni dall'intervenuta conclusione del

procedimento di formazione della strumentazione urbanistica, il Puc e il Ruc, in conformità alle disposizioni di cui al titolo II, capo IV.

3. Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano anche alle ipotesi di varianti generali al Prg e ai Ptcp adottate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 48

Norme in materia di inquinamento acustico

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante la tutela dall'inquinamento acustico, con la quale dovranno tra l'altro essere stabilite modalità, scadenze e sanzioni per l'elaborazione della classificazione acustica e dei piani di risanamento, così come previsto dalla legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, i comuni, per la redazione dei piani di zonizzazione acustica del territorio comunale, sono tenuti a rispettare le linee guida già predisposte dalla regione Campania, e a definire opportuni raccordi con i diversi strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
2. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 1 non è obbligatorio per i comuni includere il piano di zonizzazione acustica tra gli elaborati tecnici necessari per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle loro varianti.
3. In relazione agli obiettivi generali di tutela ambientale e salvaguardia dall'inquinamento acustico, verranno inoltre definite dalla regione le modalità di coordinamento tra classificazione acustica del territorio e contenuti del Puc, anche attraverso la definizione di un quadro cono-

scitivo volto alla valutazione delle caratteristiche e della vulnerabilità acustica delle risorse naturali e antropiche presenti nel territorio.

Capo II

Disposizioni finali

Articolo 49

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, resta in vigore la disciplina contenuta nella vigente normativa statale e regionale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - legge regionale 13 maggio 1974, n. 17;
 - legge regionale 6 maggio 1975, n. 26;
 - legge regionale 18 maggio 1977, n. 26;
 - legge regionale 15 dicembre 1977, n. 64;
 - legge regionale 16 ottobre 1978, n. 39;
 - legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51: all'art. 52, comma 1, sono soppresse le parole "ad assolvere le funzioni di ogni altro organo tecnico consultivo operante ai sensi delle leggi statali e regionali in vigore";
 - legge regionale 29 dicembre 1978, n. 62;
 - legge regionale 10 maggio 1980, n. 33;
 - legge regionale 29 maggio 1980, n. 54: articolo 23;
 - legge regionale 23 luglio 1981, n. 49;
 - legge regionale 1 settembre 1981, n. 65: articolo 6, commi 1 e 3; al comma 2 sono soppresse le parole "comma 2, lettera b), d), e f); al comma 4 le parole "ai precedenti comma 1 e" sono soppresse e sostituite dalle parole "al precedente comma";

- legge regionale 25 gennaio 1982, n. 4;
 - legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10: l'allegato recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla regione Campania alle comunità montane e province con legge 1 settembre 1981, n. 65 - Tutela dei beni ambientali";
 - legge regionale 20 marzo 1982, n. 14: articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; il punto 3 del titolo I dell'allegato; i punti 1, 1.4, 2, 3, 4 e 5 del titolo II dell'allegato; il capo I del titolo III dell'allegato; i punti 2 e 3 del capo II del titolo III dell'allegato; il punto 3 del capo III del titolo III dell'allegato; il punto 2 del capo IV del titolo III dell'allegato; il punto 2 del capo V del titolo III dell'allegato. Al punto 1, comma 1, del capo V del titolo III dell'allegato, le parole "il Consiglio" sono soppresse e sostituite dalle parole "la Giunta";
 - legge regionale 20 marzo 1982, n. 17: articoli 1, 2 e 4, commi 2, 5, 6 e 7; articolo 7; all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le parole "le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse,;" all'articolo 3, comma 4, le parole "delle Comunità Montane e, per i Comuni non interamente inclusi in esse, le" sono soppresse e sostituite dalla parola "delle";
 - legge regionale 30 agosto 1982, n. 55;
 - legge regionale 7 gennaio 1983, n. 11;
 - legge regionale 18 gennaio 1983, n. 14;
 - legge regionale 1 giugno 1983, n. 20;
 - legge regionale 29 agosto 1983, n. 27;
 - legge regionale 23 gennaio 1984, n. 6;
 - legge regionale 3 gennaio 1985, n. 4;
 - legge regionale 8 marzo 1985, n. 10;
 - legge regionale 6 maggio 1985, n. 43;
 - legge regionale 6 maggio 1985, n. 44;
 - legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7;
 - legge regionale 14 aprile 1988, n. 9;
 - legge regionale 24 novembre 1989, n. 24;
 - legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3: articoli 7, 8, 9 e 10; all'articolo 12, comma 1, le parole "del Consiglio" sono soppresse e sostituite dalle parole "della Giunta".
- La Legge regionale 11 del 1991, nella parte in cui prevede l'area generale di coordinamento "Gestione del Territorio" è modificata in area generale di coordinamento "Governo del Territorio"
3. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 32 della presente legge sono altresì abrogate le disposizioni contenute nell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, non abrogate dal precedente comma 2; gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 19 febbraio 1996, n. 3; nonché tutte le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

Articolo 50

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania.
2. La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.



La nuova Sala Consiglio dell'Ordine

Il punto di vista degli Ingegneri sulla variante al Prg di Napoli

Pubblichiamo di seguito i rilievi presentati dal Consiglio dell'Ordine al Comune di Napoli sul nuovo strumento urbanistico di cui si è dotata la città.

La Giunta comunale della città di Napoli il 23 gennaio 1999, su proposta dell'assessore alla vivibilità prof. ing. Rocco Papa, ha deliberato di proporre al Consiglio l'adozione della variante al Prg vigente per il centro storico, la zona orientale, la zona nordoccidentale, elaborata dal servizio pianificazione urbanistica diretto dall'arch. Roberto Gianni. La predetta variante al Prg è stata successivamente adottata con delibera di Consiglio comunale n. 35 del 19 febbraio 2001

Con l'approvazione della variante urbanistica per l'area occidentale e quella della salvaguardia del centro storico e delle aree libere di Napoli, la città si è già dotata di nuove regole innovative di quelle contenute nel piano regolatore del 1972. Con questa variante si completa la revisione delle regole sull'intero territorio e si conclude la riforma urbanistica di Napoli, che ha avuto inizio con il documento di indirizzi per la pianificazione urbanistica, approvato dal Consiglio comunale

il 19 ottobre 1994. Nuovo strumento regolatore delle attività sul territorio significa nuove regole di governo delle trasformazioni nell'ottica della riqualificazione dei suoi spazi e della qualità della vita dei cittadini.

Vediamo in dettaglio quali saranno le regole urbanistiche del terzo millennio. Innanzitutto, come si legge nella relazione della variante, la città perderà popolazione: bene che vada, tra sette anni avremo circa 100 mila cittadini in meno. La variante stima che nel 2006 la popolazione sarà di 976.000 abitanti. A questa quantità sono riferite le previsioni del piano, in particolare in materia di attrezzature pubbliche. Vanno via le famiglie più giovani del ceto medio, quasi certamente in cerca di una casa che il mercato asfittico cittadino non gli offre. Diretti verso l'hinterland, saltano la periferia che in tal modo si impoverisce socialmente. Per invertire questa tendenza bisognerebbe realizzare più di 200 mila nuove

stanze, una quantità che non ha proporzioni con l'offerta di soli 13 mila vani (da sommare ai circa 2 mila previsti dalla variante per la zona occidentale) che questo piano ritiene compatibile con le condizioni urbanistiche cittadine. Questo richiama l'urgenza della pianificazione metropolitana, in quanto la previsione urbanistica predisposta nei documenti di pianificazione appare eccessivamente municipalista, avendo pochi riferimenti alla realtà metropolitana nel suo complesso. Ciò sia con riferimento alle dinamiche dei flussi abitativi, sia alle esigenze economiche - produttive, sia ancora a quelle riguardanti la delocalizzazione e la localizzazione di impianti e infrastrutture. Occorre quindi avviare le giuste intese tra l'amministrazione provinciale di Napoli e il comune nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione per individuare politiche e azioni coordinate.

Per quanto riguarda i parchi si prevede di formare una grande attrezzatura verde a carattere metropolitano valorizzando aree di pregio ambientale e paesaggistico, che sono attualmente assoggettate a tutela, per effetto della variante di salvaguardia. L'ipotesi, che si avanzava con la proposta di variante per la zona nordoccidentale, è confermata e perfezionata in quest'occasione. L'attrezzatura è l'insieme di due grandi parchi, il parco delle colline di Napoli e il parco del Sebeto, che dovrebbero estendersi anche oltre i confini cittadini su aree morfologicamente simili: 3.500 ettari circa nel complesso, considerando il solo territorio comunale. Sarà il cuore verde dell'area metropolitana, l'elemento capace di innescare il processo di riordino e riqualificazione dell'immensa periferia napoletana. Comprende tra l'altro parchi agricoli, come a Chiaiano, grandi attrezzature per lo svago e il tempo libero, come il parco del-

le cave, parchi storici, come Capodimonte. Gli interventi prevalenti sono di valorizzazione delle straordinarie risorse ambientali. Ma anche di trasformazione delle aree compromesse ma morfologicamente integranti dell'ambiente del parco: i cosiddetti abitati nel parco, dove il piano prevede opere di ristrutturazione urbanistica finalizzate a realizzare le attrezzature del parco, restaurando le condizioni ambientali compromesse. Il punto dolente è semmai lo scarso riferimento a modelli di sviluppo che individuino le risorse necessarie per le realizzazioni.

Il centro storico è il perno del nuovo Prg. Si prevede una normativa quasi esclusivamente per intervento diretto. Lo studio comparato di documenti storici e il puntuale esame dei rilievi hanno consentito di operare una classificazione per tipologie dei fabbricati e degli spazi liberi - le unità di spazio - associando a ognuna di esse un articolo della normativa che stabilisce gli interventi edilizi e le utilizzazioni consentite per quella tipologia.

L'obiettivo è di restaurare l'immobile, adeguandolo agli standard di vita moderni senza comprometterne però - con opere sbagliate o con un uso improprio - le caratteristiche distintive, gli elementi tipologici strutturali. La conoscenza dettagliata e approfondita di queste caratteristiche, su cui è basata la normativa, consentono di superare le definizioni inevitabilmente rigide, perché generalizzanti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, eccetera.

Le tipologie individuate sono 53, raggruppate per epoca e per appartenenza a una delle due grandi famiglie dell'edilizia di base, ovvero essenzialmente residenziale o dell'edilizia speciale, ovvero essenzialmente collettiva: civile e religiosa. Una classificazione a parte è stata

approntata per gli spazi aperti: i giardini, i chiostri, i cortili, le piazze, eccetera (nel complesso sono state classificate e normate 16.124 unità di spazio, fra fabbricati e spazi scoperti).

La metodologia utilizzata è quella già utilizzata in altre esperienze italiane di pianificazione dei centri storici, da Bologna a Brescia, a Venezia, a Palermo. Nel nostro caso troviamo però almeno due significative novità. In primo luogo, l'inclusione degli impianti otto-novecenteschi e quindi un numero maggiore di tipologie. In secondo luogo, la redazione del piano per il centro storico - per la prima volta in una grande città - nell'ambito della redazione del piano generale. Va detto che la corrispondenza tra analisi tipologica e intervento direttamente conseguente individua una schematizzazione rigida di quello che è il progetto di restauro e risanamento conservativo che va invece inteso come il luogo di scelte culturali complesse non schematizzabili attraverso il solo ricorso al tipo edilizio. Inoltre va segnalata maggiore attenzione per gli interventi di salvaguardia del sottosuolo e di ammodernamento dei sottoservizi.

Per quanto riguarda la zona orientale, la variante propone, come condizione preliminare, la delocalizzazione di tutti gli impianti petroliferi: non solo i residui depositi, ma anche l'attracco delle petroliere nel porto, in mancanza del quale gli oleodotti continueranno a rappresentare un'ingombrante e pericolosa presenza, incompatibile con la nuova qualità degli insediamenti. Ma anche le attuali infrastrutture stradali contrastano vistosamente con questi obiettivi di qualità. In accordo con il piano comunale dei trasporti, si propone pertanto una drastica semplificazione dell'attuale intricato reticolo, anche con la demolizione delle infrastrutture incompatibili con gli standard di

qualità urbana perseguiti. Il perno della riconfigurazione resta il sistema formato dal grande parco di circa 170 ettari, che collega la piana agricola al mare, seguendo l'andamento del nuovo corso d'acqua che ricorda il Sebeto.

La novità che la variante presenta è la definizione di una soluzione urbanistica di dettaglio che consente l'esecuzione immediata di molti interventi. Un dispositivo economico ad hoc consente di concentrare nella realizzazione di queste urbanizzazioni i contributi dei singoli interventi, alleviando notevolmente il carico economico del comune.

La riqualificazione della vasta periferia rappresenta un altro tema di questo Prg. L'obiettivo è di trasformare un territorio uniformemente degradato in un sistema di quartieri, ognuno dei quali deve trovare al suo interno - anche per effetto di una maggiore e meglio organizzata offerta di attrezzature e spazi pubblici - quanto occorre per una confortevole dimensione residenziale. Questa riforma punta essenzialmente sulla massima valorizzazione dei centri storici minori, gli ex casali agricoli, in gran parte riqualificati con il cosiddetto piano delle periferie e dei quartieri di edilizia residenziale pubblica, lasciando ampi margini di iniziativa per la riqualificazione dell'edificazione recente attraverso interventi di trasformazione urbanistica. Ci sono ambiti di trasformazione disseminati lungo tutta la fascia periferica e una immissione diffusa di attrezzature e verde per formare luoghi pubblici di qualità.

Un importante intervento è previsto nel tratto di costa dal porto al confine comunale: è possibile operare un ricongiungimento del quartiere con il mare. Si può, infatti, interrompere la barriera costituita dalla ferrovia costiera mediante opere, specie in coincidenza delle nuove stazioni, che valorizzino al

tempo stesso la funzione di questa importante infrastruttura. Si può fare, anzi è già in atto in altri punti della costa, per esempio l'area portuale antistante piazza del Municipio (e non si deve dimenticare Bagnoli). Mentre queste iniziative procedono, occorre riconnetterle in un disegno unitario. Per questo la variante prevede che si predisponga un piano di dettaglio esteso a tutta la linea di costa cittadina che preveda tra l'altro la riqualificazione dei porti turistici di Mergellina, liberato dal traffico passeggeri, e di borgo Marinari, e la massima valorizzazione paesistica di Posillipo.

Per quanto riguarda la modalità di gestione del piano ovvero, in particolare, il finanziamento per la realizzazione delle attrezzature pubbliche, la variante prevede tre soluzioni di compartecipazione dei privati. La prima riguarda la riconversione delle aree dismesse, dove la realizzazione delle attrezzature sarà tendenzialmente a carico delle iniziative private. La seconda prevede il convenzionamento per l'assoggettamento all'uso pubblico, con i privati che assumono l'iniziativa: è il caso già esaminato dei parchi territoriali, ma allo stesso modo si potrebbe operare per altre attrezzature, a cominciare dagli impianti sportivi. La variante prospetta infine l'ipotesi di una cessione gratuita delle aree destinate ad attrezzature da parte dei proprietari che chiedono di realizzare nel sottosuolo delle stesse parcheggi non gravati dal vincolo di pertinenza.

Esame della variante

La scelta di fondo del piano è, per la città già costruita, la scelta della conservazione.

Ciò è chiaramente espresso nella attività di pianificazione fin dalla ormai lontana stesura del documento programmatico redatto da De Lucia poco dopo l'insediamento della prima giunta Bassolino.

La variante di salvaguardia recepisce quindi in pieno questa scelta, con la decisione "forte" di estendere i confini del centro storico fino a comprendere praticamente tutta la città costruita fino alla II guerra mondiale.

Nella stessa variante di salvaguardia è solo all'esterno del centro storico che è ammessa la possibilità di demolizione e ricostruzione dell'edilizia esistente, scelta questa poi confermata dalla variante generale al Prg. All'interno del centro storico questa possibilità è infatti prevista solo in alcuni particolarissimi casi.

Tutto ciò comporta una ricaduta pratica ed immediata nell'attività edilizia anche se va ribadito che l'eccessiva rigidità ostacola scelte di più ampie vedute.

Tuttavia è nel fiorire delle attività di "ristrutturazione" che va colta una delle grandi occasioni della città. Se infatti sarà possibile incanalare in una logica razionale ed ordinata queste attività, potrà nascere una grande primavera di sviluppo e di crescita culturale ed economica.

Archiviato, infatti, il grande dibattito su conservazione o ricostruzione, con una scelta politica forte e chiara, resta ora il nodo di come effettuare la conservazione.

Questo nodo è infatti facile da sciogliere nelle zone meglio conservate della città, dove anche la sola iniziativa privata può far raggiungere il duplice scopo di riaprire i cantieri e ridare decoro alla città, anche se pur in tal caso occorre fare una osservazione preliminare. E', infatti, a nostro avviso obbligatorio coordinare l'articolato delle norme di attuazione del Prg con i dettami della normativa nazionale in materia urbanistica ed edilizia. Ciò per scongiurare di fare un passo indietro e sottoporre nuovamente al regime di autorizzazione gli interventi edilizi ora possibili con la sem-

plice denuncia di inizio attività.

Più difficile, invece, sarà operare laddove le condizioni pessime di conservazione dell'edilizia, che si accompagnano in un binomio indissolubile a condizioni di degrado sociale, impongono un pesante intervento della mano pubblica.

Parliamo delle parti più povere della città, in primis dei Quartieri Spagnoli, ma anche della Sanità, e di tutte le altre zone degradate di Napoli.

In queste zone esiste inoltre un grave problema, in cui gli Ingegneri rivendicano un ruolo di protagonisti: il problema della sicurezza.

Troppo spesso la nostra storia è stata funestata da tragici episodi causati da condizioni statiche dei fabbricati davvero incompatibili con il vivere civile e con la "normalità" di cui tanto si parla in questi giorni.

Infine alcuni brevi cenni su temi che hanno un loro peso nell'attività edilizia e nello sviluppo della città.

L'esame della tavola di piano non può non far emergere una prima riflessione sul fatto che si sia persa ancora una volta l'occasione di ridurre il forte impatto e vincolo allo sviluppo della città ad oriente dato dalla presenza del terrapieno delle ferrovie. Naturalmente siamo ben consci dell'importanza dei progetti quali l'Alta velocità, che, giunti ormai in dirittura di arrivo, costituiranno occasione di lavoro per gli occupati diretti e per il notevole indotto, ma è con rammarico che si constata l'arrendevolezza con la quale ancora una volta gli enti locali affrontano il rapporto con le amministrazioni centrali dello Stato. Una soluzione quale l'interramento anche parziale del fascio di binari, avrebbe garantito alla città ben altro sviluppo. Appare immediatamente evidente che anche tutto il sistema della mobilità risente fortemente di questo "ineliminabi-

le" vincolo. Lo stesso asse viario verso Ponticelli ne esce svilito, costretto com'è ad infilarsi dapprima nel territorio fortemente industrializzato di Gianturco e quindi addirittura a sottopassare la ferrovia, perdendo così per un lungo tratto le sue caratteristiche di asse verde.

Occorre inoltre prevedere nel sistema viario la realizzazione di adeguati sottopassi quali a esempio quello di via Acton che determinerebbero immediati effetti benefici sul sistema del traffico veicolare.

Un altro tema di fondamentale importanza, purtroppo trascurato, è quello dell'edilizia ospedaliera. E' vero, infatti, che sono state previste le localizzazioni di nuovi complessi ospedalieri in prossimità del confine con Cercola. Suscita però perplessità, in un piano che persegue l'obiettivo primario della riqualificazione del tessuto urbano esistente, che sia stato possibile recepire un piano della viabilità che addirittura classifica quale viabilità primaria l'anello attorno all'ospedale Cardarelli ed al nosocomio Pascale, dalle finestre del quale la congestionata viabilità dista solo pochi metri.

Circa la delocalizzazione dell'aeroporto, pur suggerita da precise norme nazionali sulla sicurezza del volo, essa ripropone l'attualità dell'argomento aeroporto regionale come evidenziato da uno studio condotto dal prof. ing. Andrea Tocchetti.

Una città che ha di recente riscoperto la sua vocazione turistica merita poi una portualità turistica ben più sviluppata dell'attuale e anche di quella prevista dal piano.

In occasione della stesura delle linee programmatiche del piano regolatore del porto di Napoli sono state considerate da porre a disposizione del diporto nautico la darsena Acton (oggi militare), che andrebbe ristrutturata alla nuova de-

stinazione d'uso per natanti più piccoli, ed un nuovo accosto a tergo del molo San Vincenzo, da destinare all'approdo dei sup-yacht (imbarcazione da diporto di oltre 20 metri di lunghezza) attrezzando la banchina borbonica retrostante a passeggiata e corridoio di negozi di attrezzature nautiche. Il numero di posti barca totale potrebbe così aumentare ad oltre 150 unità.

Altra proposta volta ad incrementare la portualità turistica si riscontra, sempre nello strumento di piano regolatore portuale, nella darsena posta a levante, prospiciente il litorale di San Giovanni. In merito si sottolinea la necessità di regolare in modo adeguato, per la sicurezza, la commistione del traffico commerciale con quello del diporto.

Sempre in tema di turismo, si richiama l'attenzione sulla necessità, non colta appieno nel Prg, di favorire anche nelle zone centrali di maggior pregio del tessuto urbano l'insediamento di attività ricettive. Difatti in queste zone sarà possibile il solo recupero ai fini della realizzazione di attrezzature ricettive, di manufatti già esistenti, mediante l'utilizzo del cambio di destinazione d'uso. Ciò potrebbe essere anche sufficiente, ma solo nel caso in cui sia data la possibilità agli imprenditori di utilizzare contenitori anche di notevole pregio storico e sia garantito un rapido iter delle procedure amministrative, che coinvolgono in tali operazioni una pluralità di soggetti pubblici:

- lo Stato, per i finanziamenti da concedere alle Imprese;
- le Soprintendenze, per i pareri di competenza;
- il Comune, per la parte autorizzativa edilizia;
- ecc.

In questo caso, come in tutti i casi in cui vi sia coinvolgimento di attività produttive, è assolutamente

essenziale trovare binari rapidi che siano davvero tali e non lo siano solo sulla carta.

Occorre quindi creare una reale concertazione tra tutti i soggetti interessati nel processo edilizio, in primis le Pubbliche amministrazioni, ma anche gli operatori del settore, dalle imprese ai professionisti.

Ancora in tema di concertazione tra pubblico e privato, si vuole evidenziare che un grande passo avanti è stato fatto con la previsione in alcuni casi della possibilità per i privati, tramite convenzione con il Comune, di realizzare opere di urbanizzazione su suoli di propria proprietà. Viene così a spezzarsi la catena che rende spesso irrealizzabili molte opere di interesse pubblico (attrezzature sportive, parcheggi, ecc.), che devono altrimenti passare sotto le forche caudine dell'esproprio delle aree, con il conseguente strascico di azioni legali che le paralizza per interi lustri. Tutto ciò in chiave di un'interpretazione moderna dell'urbanistica che va nella direzione, recentemente sancita anche dalla norma nazionale, del project financing.

Anche in questo caso, però, sono presenti alcune limitazioni (ad esempio un limite massimo della dimensione del lotto) che non sono francamente condivisibili.

In conclusione, un breve cenno alle zone per le quali invece il piano prevede la possibilità, non solo della conservazione, ma della trasformazione urbana.

Un primo appunto va fatto circa l'estensione delle aree soggette a piano particolareggiato. Se si ricalcola, infatti, la percentuale di aree soggette ad ulteriore strumento urbanistico, non sull'intera città, ma sulle sole zone di trasformazione urbana, questa sale di molto, come è anche evidente dalla lettura delle tavole di specificazione, che contengono la rappresentazione di tutti

gli ambiti soggetti a piano particolareggiato da redigersi a cura esclusiva del Comune. E', a nostro avviso, corretto che in zone ove ve ne sia la necessità, sia prevista una ulteriore fase di pianificazione urbanistica, ma è necessario che ciò possa avvenire anche per iniziativa privata, anche per ambiti più piccoli di quelli originariamente previsti dal Prg e che i tempi di approvazione comunale siano rapidissimi.

In particolare, infine, per la zona orientale, pare in prima lettura un po' lacunoso il conto economico degli oneri di urbanizzazione dei costi di costruzione delle opere di urbanizzazione previste. Difatti, pur escludendo le opere di bonifica delle aree attualmente impegnate dalla raffineria, l'imponente sistema stradale progettato, ricco di viali alberati di grande sezione stradale, nonché il parco verde in progetto, fanno lievitare a dismisura i costi della urbanizzazione dell'area. E comunque vanno consentiti programmi esecutivi al fine di consentire l'articolazione in sub ambiti degli ambiti già delimitati per proposte operative immediate da parte dei privati.

Se il costo deve essere sopportato dagli imprenditori che installano nuove attività nella zona, anche tramite un meccanismo di acquisizione e cessione di aree, potrebbe risulterne un conto così salato da convincere molti a localizzare le nuove imprese in aree dove il costo totale di incidenza suolo (costo di acquisto + somma di tutti gli oneri) sia più conveniente.

Se a ciò si aggiunge il fatto che in molti Comuni, anche del meridione d'Italia, si sono già creati meccanismi amministrativi (Asi ben funzionanti, zone Pip, ecc.) che consentono il rilascio di concessioni edilizie per attività produttive in brevissimo tempo, ne scaturisce naturale conseguenza quanto già pre-

cedentemente affermato. Cioè che tutto quanto progettato nello strumento urbanistico potrà avere un futuro solo se assieme al piano regolatore potranno nascere tutti gli strumenti che ne consentano reale attuazione, con la partecipazione cioè di tutti i soggetti interessati. Scotta infatti il ricordo recente del fallimento di tanti protocolli di intesa la cui non attuazione ha provocato la perdita di tante occasioni di lavoro.

Osservazioni

Elaborati costitutivi

Il Prg non esamina approfonditamente i vincoli imposti da leggi regionali e nazionali che regolano le attività edilizie a prescindere dalla norme imposte a livello comunale dallo strumento urbanistico.

L'elenco dei vincoli che interessano il territorio comunale può essere facilmente dedotto dall'esame degli articoli 32 e 33 della legge 47/1985.

L'articolo 32 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 stabilisce che "[...] il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso".

In tale categoria rientrano i vincoli ambientali disposti dalle leggi 1497/1939 e 431/1985.

L'articolo 33 evidenzia i casi di insanabilità per vincoli assoluti: "Le opere di cui all'articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse:

- a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi

- storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici;
- b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali;
- c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna;
- d) ogni altro vincolo che comporti la inedificabilità delle aree.

Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima”.

Con riferimento al citato punto a) in tale categoria rientrano i seguenti vincoli:

- vincoli di inedificabilità imposti dal Prg;
- vincoli geologici imposti dal Prg (legge regionale 9/1983);
- distanze minime a protezione del nastro stradale (Decreto ministeriale n. 1404 del 1 aprile 1968);
- vincolo cimiteriale (Legge n. 983 del 17 ottobre 1957 e Dpr n. 285 del 10 settembre 1990);
- vincolo idrogeologico (Rd n. 3267 del 30 dicembre 1923);
- usi civici (Rd n. 1776 del 16 giugno 1927).

Nella categoria di cui al punto b) rientrano i seguenti vincoli:

- difesa delle coste lacuali e fluviali (Legge n. 729 del 24 luglio 1961);
- difesa delle coste marine (legge n. 747 del 13 luglio 1954).

Nella categoria di cui al punto c) rientrano i seguenti vincoli:

- codice della navigazione (Rd n. 327 del 30 marzo 1942);
- servitù aeronautica (Legge n. 58 del 4 febbraio 1963);
- servitù militari (Legge n. 898 del 24 dicembre 1976).

Nella categoria di cui al punto d) rientrano i seguenti vincoli:

- distanze rispetto agli acquedotti (Legge n. 319 del 10 maggio

1976, delibera del ministero Lavori pubblici del 4 febbraio 1977 e Dpr n. 236 del 24 maggio 1988);

- distanze rispetto alle ferrovie (Legge n. 1202 del 12 novembre 1968 e Dpr n. 753 del 11 luglio 1980);
- distanze rispetto ai metanodotti (Dm del 24 novembre 1984);
- distanze rispetto agli elettrodotti (Dm 21 marzo 1988 e Dpcm 23 aprile 1992).

E' pertanto necessario che al Prg siano allegare le tavole e le relative norme riguardanti i suddetti vincoli imposti da leggi nazionali e regionali. Tali tavole dovrebbero essere annualmente aggiornate.

Parametri quantitativi

La normativa di attuazione al nuovo strumento urbanistico prevede una nuova disciplina degli interventi e delle utilizzazioni ammissibili. A tal proposito l'articolo 7 (parametri quantitativi) delle norme attuative del nuovo Prg prescrive:

“1. L'urbanizzazione e l'edificazione nelle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti parametri quantitativi: ...”.

In sostanza, con tale articolo, lo strumento urbanistico detta precise modalità per la calcolazione dei volumi di nuova edificazione. Esso tuttavia non offre un'altrettanto necessaria modalità di calcolo dei volumi riferiti agli edifici esistenti. Infatti, la generica adozione degli stessi criteri prescritti dall'art. 7 per l'edificazione nelle varie zone del territorio comunale non può certamente esaurire le innumerevoli casistiche esistenti in un tessuto edilizio così complesso come quello del centro storico di Napoli, per il quale la stessa normativa individua 52 differenti e articolate tipologie.

E' il caso, a titolo di esempio, delle vanelle, di frequente presenti nella tipologia a blocco degli edifici

del centro storico, che non trovano alcuna collocazione nelle definizioni dell'articolo 7, o, laddove assimilate alle definizioni degli articoli 2 o 3 del Regolamento edilizio vigente risulterebbero sistematicamente fuori norma in quanto quasi mai rispettose dei limiti minimi dimensionali prescritti da tutti i citati articoli per motivazioni essenzialmente d'igiene edilizia (distanze tra i fronti, rapporto percentuale tra le superfici e i fronti su esse prospicienti, ecc.).

Si assuma ad esempio il frequente caso di una vanella di superficie indicativa di circa m 2 x 3 interna ad un blocco edilizio preesistente, sulla quale prospettano le finestre di ambienti utili interni dalle quali questi assimilano illuminazione e aerazione naturale. Tale casistica è di usuale frequenza nel tessuto storico cittadino e anche in particolare nelle “unità edilizie di recente formazione” individuate nel nuovo strumento urbanistico, per le quali la norma introduce la ristrutturazione edilizia comprensiva anche della sostituzione a parità di volume.

Va anche sottolineato che la normativa del Prg del 1972, all'articolo 20 prescrive “Il volume totale è dato dalla somma dei volumi di tutti i piani utili, compresi gli eventuali seminterrati, attici, piani, sottotetto e porticati”. Ovvero, con detta norma il volume viene in pratica determinato secondo il criterio del vuoto per pieno.

La conferma di tale criterio (vuoto per pieno) nella nuova disciplina, riferito alle sole volumetrie preesistenti, consentirebbe:

- in caso di ristrutturazione edilizia con ricostruzione a parità di volume, di riconoscere spazi comunque calcolati come volumi all'atto della loro edificazione per i quali furono determinate scelte di sacrificio (balconi incassati, vanelle, cavedii, chiostrine, porticati interni) a vantaggio di fun-

zionalità ed estetica degli immobili e che ora - con la sopraggiunta norma - si vedrebbero non riconosciuti. Va anche considerato che la conferma del criterio di calcolo vuoto per pieno consentirebbe la possibilità di una maggiore libertà espressiva nella ricostruzione (nuova costruzione) per la quale andranno poi applicati i criteri fissati dall'articolo 7 della Nta della Variante generale, nonché dal Regolamento edilizio;

- in caso di ristrutturazione edilizia senza ricostruzione, la razionalizzazione degli spazi esistenti, perseguendo i necessari adeguamenti a esigenze di nuove funzionalità, anche in conformità alle sopraggiunte norme di igiene e sicurezza.

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra esposte è necessario modificare l'articolo 7 delle Nta della variante evidenziando che il calcolo dei volumi esistenti è determinato facendo riferimento al vuoto per pieno esistente e pertanto che eventuali interventi di demolizione e ricostruzione avvengono a parità di volume determinato nel vuoto per pieno preesistente.

Categorie d'intervento

La normativa di attuazione al nuovo strumento urbanistico prevede una nuova definizione delle categorie d'intervento in contrasto con quanto riportato nel regolamento edilizio.

A tal proposito al fine di non determinare inutili contrasti con le norme del regolamento edilizio è necessario evidenziare che nella definizione di restauro e risanamento conservativo rientrano gli interventi edilizi che determinano aumento del numero delle unità immobiliari. L'aumento del numero delle unità immobiliari, infatti, non determina variazione degli standard urbanistici determinati unicamente in funzione dei vani e degli

abitanti. Nella stessa definizione dovranno rientrare inoltre gli interventi che determinano la realizzazione dei soppalchi che non vengono autonomamente utilizzati.

Sottosuolo

Il Prg dovrebbe riportare le norme tecniche per l'utilizzo da parte di privati e della Pubblica amministrazione delle cavità esistenti. Si propone di aggiornare periodicamente l'elenco delle cavità esistenti e secondo una procedura concorsuale trasferire in concessione d'uso per 90 anni a privati l'utilizzo di tali spazi demaniali.

Parcheggi

Il Prg non prevede il caso in cui i privati realizzino parcheggi pertinenziali in deroga allo strumento urbanistico secondo la procedura della legge 122/1989 e succ. mod. e int. A tal proposito si propone di riportare nelle norme d'attuazione il caso dei parcheggi pertinenziali in deroga allo stesso Prg. Le relative norme saranno quelle approvate dal Consiglio comunale che attualmente regolano il rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Sottozona Fg

Parte dell'aeroporto esistente

L'aeroporto di Capodichino si sviluppa nella piana adiacente alla collina di Poggioreale; è un vecchio aeroporto realizzato negli anni '40 che fu successivamente ampliato con un allungamento relativo alla sola pista di volo Nord-Est.

La struttura aeroportuale confina a Sud-Ovest con il viale Maddalena, a Nord-Ovest con la Ss Sannitica e con la strada comunale San Pietro a Patierno, a Nord-Est con la strada Casoria-Via Stadera ed a Sud-Est con una strada interpodera. I nuovi rioni 167 di Secondigliano e Ponticelli, l'abitato di San Pietro a Patierno, l'Ospedale psi-

chiatrico, circondano l'aeroporto a Sud-Ovest e a Nord-Est.

L'aeroporto di Capodichino ha registrato negli ultimi 15 anni una costante e rilevante crescita, passando da 1,1 milioni di passeggeri trasportati nel 1980 a 1,9 nel 1990 e 2,2 nel 1994. Queste cifre lo qualificano come il terzo aeroporto civile italiano dopo Roma e Milano. Gli studi condotti hanno indicato, in relazione alla riqualificazione e allo sviluppo in corso dell'area napoletana, una prospettiva di crescita della futura domanda di trasporto aereo, che fa ritenere possibile un numero di utenti annuali pari a 3,2 milioni nel 2000, a 4,1 nel 2005, a 5,1 nel 2010 e a 6,4 nel 2015.

L'aeroporto ha un'estensione di 275 ettari con una pista di 2.640 m, ai lati della quale si trovano numerosi manufatti destinati all'Aeronautica militare, all'Us Navy, alla fabbrica Alenia e ad altre funzioni direttamente o indirettamente connesse con il trasporto aereo.

L'immersione nel tessuto della città penalizza fortemente l'impianto e costituisce a sua volta un fattore di alterazione ambientale dell'area urbana, in particolare per quanto attiene l'inquinamento sonoro.

Sull'area dell'aeroporto di Capodichino operano 6 soggetti: la Gesac Spa (Gestione Servizi Aeroporti Campani con partecipazione del Comune e della Provincia, per il 47,5% delle azioni a testa, e dell'Aviofin, Finanziaria controllata dall'Alitalia, per il restante 5%), l'Us Navy, l'Aeronautica militare Italiana, l'Atitech (Società di manutenzione aerea del gruppo Alitalia), l'Aeronavali (Società di revisione e trasformazione di aeromobili del gruppo Alenia) e l'Aviazione generale.

Per quanto concerne il quadro normativo per le opere aeroportuali, la legge 58 del 4 febbraio 1963 impone che in "vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati a-

perti al traffico aereo civile" sono soggetti a limitazioni "le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni"¹. Le zone soggette a limitazioni sono state indicate su apposita mappa in scala 1:25.000, pubblicata all'albo pretorio del comune di Napoli per 60 giorni dal 12 novembre 1966. Con decreto del ministro della Difesa del 10 luglio 1967 le predette limitazioni sono divenute esecutive. Successivamente con decreto del ministro dei Trasporti del 16 maggio 1997 si sono respinte le opposizioni e dichiarata esecutiva la mappa. Gli ostacoli esistenti al momento del decreto possono essere abbattuti con apposito Dpr, dietro indennità per il danno derivante al privato

mentre gli ostacoli costruiti dopo il decreto possono essere abbattuti su decreto del ministro dei Trasporti senza indennità. Si fa notare che le limitazioni imposte dalla legge suddetta, considerando l'orografia del comune di Napoli, non potevano essere rispettate per l'attuale aeroporto di Capodichino. Pertanto le limitazioni riguardanti la pista di Capodichino (quota media 72 m. s.l.m.) sono di seguito dettagliatamente descritte.

Nella direzione di atterraggio, divieto di costruire ostacoli fino a 300 m. dal perimetro dell'aeroporto (zona di colore rosso), negli ulteriori due Km. (zona rigata in azzurro e denominata superficie di avvicinamento) le altezze dei manufatti devono essere contenute in un cono con pendenza 1:50 mentre nell'ulteriore zona distante 3000 m dal confine dell'aeroporto le altezze delle costruzioni non possono superare 117 m. dalla quota media della pista (zona denominata superficie orizzontale). Lungo la direzione di

atterraggio è inoltre presente un'ulteriore zona denominata superficie di avvicinamento in cui le altezze dei manufatti devono essere contenute in un cono con pendenza 1:40.

Nelle altre direzioni, divieto di costruire ostacoli fino a 300 m. dal perimetro dell'aeroporto che superino l'altezza di 1 m. ogni 7 m. di distanza dal perimetro (zona denominata superficie conica). Nell'ulteriore zona distante fino a 3000 m dal confine dell'aeroporto le altezze delle costruzioni non possono superare 117 m. dalla quota media della pista (zona denominata superficie orizzontale). Inoltre è presente un'ulteriore zona, distante fino a 5000 m dal confine dell'aeroporto, denominata superficie conica in cui le altezze dei manufatti devono essere contenute in un cono con pendenza 1:20.

Allo stato attuale, all'interno della zona dove vige il divieto di costruire si trovano interi insediamenti abitati e numerosi edifici: il rione Ina-Casa a sud-ovest, l'abitato di

¹La legge n° 58 del 4 febbraio 1963 (Codice della navigazione) recita inoltre: "Distanze dagli aeroporti

Art. 714 - Ostacoli alla navigazione

In vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile a norma dell'art. 709, secondo comma, sono soggetti alle limitazioni stabilite negli articoli seguenti le costruzioni, le piantagioni arboree a fusto legnoso, gli impianti di linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, le filovie, funivie e teleferiche, le antenne radio, gli impianti di elevazione, e in genere qualsiasi opera che possa ugualmente costituire ostacolo alla navigazione aerea, sia nelle direzioni di atterraggio che nelle altre direzioni.

Art. 714 bis - Direzione di atterraggio

Con decreti del ministro per la Difesa, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale sono determinati, per ciascuno degli aeroporti previsti nel precedente articolo, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonché il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio. Negli stessi decreti deve essere indicato se l'aeroporto è aperto al traffico strumentale e notturno. Le direzioni di atterraggio sono determinate in base al sistema orografico e al regime dei venti nella zona in cui l'aeroporto è istituito.

Art. 715 - Limitazioni

Salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai 300 metri dal perimetro dell'aeroporto.

Nelle stesse direzioni, alla distanza di 300 metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

- 1) metri 12 se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri 1.080;
- 2) metri 10, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore a metri 1.080;
- 3) metri 7,50 se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore a metri 1.500.

Più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1 del precedente comma può essere superata di 1 metro per ogni

25 metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2 e 3 possono essere superate, rispettivamente, di 1 metro per ogni 30, o per ogni 40 metri di distanza. Tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i 45 metri sul livello medio dell'aeroporto. Nelle altre direzioni e fino ai 300 metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superano l'altezza di 1 metro per ogni 7 metri di distanza dal perimetro stesso. Dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel numero 1 del secondo comma; per gli altri il limite di altezza di 45 metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di 1 metro per ogni 20 metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel numero 2 e dopo il quinto per quelli indicati nel numero 3.

Art. 715-bis

Aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno - Aeroporti militari

Nelle direzioni di atterraggio degli aeroporti militari in genere e degli aeroporti civili aperti al traffico strumentale e notturno, non possono essere costituiti ostacoli di qualunque altezza a distanza inferiore ai 300 metri dal perimetro dell'aeroporto. Nelle stesse direzioni, alla distanza di 300 metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli la cui altezza superi di 6 metri il livello medio dell'aeroporto; tale limite può essere superato di 1 metro per ogni 50 metri di distanza, a condizione che l'ostacolo non oltrepassi i 45 metri sul livello medio dell'aeroporto. Nello spazio compreso tra il terzo ed il quindicesimo chilometro, il limite di 45 metri di altezza sul livello medio dell'aeroporto può essere superato di 1 metro ogni 40 metri di distanza. Dopo il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione. Intorno agli aeroporti militari, nello spazio compreso tra chilometri 3 e chilometri 7,5 dal perimetro dell'aeroporto l'ostacolo non deve comunque oltrepassare i 60 metri sul livello medio dell'aeroporto stesso.

Art. 715-ter - Determinazione delle zone soggette a limitazioni

La zona soggetta per ciascuno degli aeroporti alle limitazioni stabilite dai precedenti articoli è indicata dal ministero della Difesa su apposita mappa con riferimento a linee naturali del terreno ed a segnali indicatori collocati a cura

Secondigliano e di San Pietro a Patierno a nord, l'Ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi, eccetera.

Il Prg prevede correttamente la dismissione dell'aeroporto ritenuto assolutamente incompatibile, per ragioni ambientali e di sicurezza, con il tessuto urbano circostante. In relazione agli ostacoli posti sulle direzioni di atterraggio, la relazione di Prg precisa che in particolare l'edificio della Reggia di Capodimonte condiziona il decollo e l'avvicinamento (degli aerei). La gran parte dell'area aeroportuale (compresa quella su cui ricade la pista) è destinata a parco territoriale (zona F), per rimediare ai forti deficit dei quartieri circostanti. La concreta utilizzazione in tal senso avrebbe però luogo a seguito della dismissione. Solo una parte ridotta dell'area conserva la destinazione aeroportuale, per ospitare attrezzature a terra dell'aeroporto, fin quando esistente, e un eliporto. Per il nuovo aeroporto di Napoli, il piano prevedeva una localizzazione all'esterno

del confine comunale. Si ritiene pertanto indispensabile che sia allegato al Prg uno studio che valuti gli effetti sul territorio cittadino delle diverse ipotesi di localizzazione delle strutture aeroportuali al di fuori dai confini comunali.

Zone assoggettate a disciplina di tutela

L'articolo 62 delle norme d'attuazione assoggettando le zone E ed Fa alla disciplina di tutela paesaggistica, ambientale e storico-archeologica determina il divieto di utilizzare le procedure di dichiarazione inizio attività previste dalla legge 662/1996 e succ. mod. e int. per i manufatti che ricadono in dette zone. Si propone pertanto di eliminare il suddetto articolo.

Classificazione tipologica

In considerazione del gran numero di unità di spazio individuate e sottoposte a normativa diretta, è da presumere che si determini talvolta la necessità di rettificare la classifi-

cazione, in presenza di errori materiali o di ulteriori approfondimenti sulla datazione o le caratteristiche dell'edificio. Occorre perciò prevedere esplicitamente, nell'articolo relativo alla disciplina per l'attuazione degli interventi, che eventuali rettifiche della classificazione tipologica consistenti nell'attribuzione di una unità di spazio ad altra categoria tipologica – tra quelle individuate nella tavola 7 e nel rispetto dei criteri fissati dal piano – sono di competenza del consiglio comunale, ferme restando le procedure di evidenza pubblica.

Normativa d'ambito

In attesa delle redazioni e approvazioni dei piani particolareggiati dei diversi ambiti previsti nel Prg, si rende indispensabile consentire interventi edilizi fino al restauro e risanamento conservativo.

Il Segretario
Dott. Ing. Annibale de Cesbron
de la Grenellais
Il Presidente
Dott. Ing. Luigi Vinci

dello stesso ministero. Il personale incaricato di eseguire i rilievi e di apporre i segnali può accedere liberamente nella proprietà privata. Nel caso di opposizione da parte dei privati può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

La mappa è pubblicata mediante deposito per sessanta giorni consecutivi nell'ufficio del comune in cui è situata la zona anzidetta. Chiunque può consultarla. Dell'avvenuto deposito è data notizia entro i primi quindici giorni, mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale, nel foglio annunci legali della provincia e mediante manifesti affissi in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune.

Successivamente, la mappa, corredata di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per sessanta giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti, nonché di un esemplare della Gazzetta Ufficiale e del foglio annunci legali della provincia contenenti il predetto avviso, è custodita nell'archivio dello stesso ufficio comunale, e può essere consultata in ogni tempo da chiunque. E' punito con l'ammenda fino a lire 5 mila, se il fatto non costituisce un più grave reato, chiunque ritarda o impedisce in qualsiasi modo la consultazione delle mappe.

Art. 715-quater - Opposizione

Nel termine di centoventi giorni da quello in cui la mappa è stata depositata nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al ministro per la Difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto previsto nell'articolo 714 bis. Di questa facoltà, e del predetto termine, deve esser fatta menzione negli avvisi e nei manifesti indicati nel precedente articolo. Il ministro per la Difesa decide con provvedimento motivato le opposizioni, con le eventuali modificazioni. Il decreto di esecutività è annotato sulla mappa stessa.

Art. 715-quinquies - Abbattimento di ostacoli

Su proposta del ministro per la Difesa di concerto con il ministro per la Grazia e Giustizia il Presidente della Repubblica può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea esistenti alla data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'art. 715-quater qualora siano in contrasto con le limitazioni stabilite negli artt. 715 e 716. Il decreto

presente è notificato all'interessato, a cura del ministero della Difesa. E' dovuta, in questo caso, una indennità per il danno derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto.

Il ministero della Difesa può ordinare, con decreto motivato, che siano abbattuti gli ostacoli alla navigazione aerea costituiti in contrasto con le limitazioni stesse, dopo la data del decreto ministeriale previsto nel secondo comma dell'art. 715-quater. Il decreto ministeriale è notificato all'interessato, a cura del ministero della Difesa. In caso di inadempimento, il ministero della Difesa provvede di ufficio a spese dell'interessato.

Art. 716 - Campi di fortuna, campi di volo ed altri impianti

In vicinanza di campi di fortuna, di campi di volo e di altri impianti aeronautici possono essere vietati gli ostacoli indicati nell'art. 714, possono essere imposte limitazioni analoghe a quelle previste negli artt. 715 e 715 bis e può essere vietata qualsiasi modificazione della consistenza dei fondi. Gli ostacoli esistenti possono essere abbattuti.

L'ordine è dato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa di concerto con il ministro per la Grazia e Giustizia. Per l'abbattimento degli ostacoli esistenti è dovuta una indennità a norma del primo comma dell'art. 715 quinquies.

Art. 717 - Opere, costruzioni e piantagioni che intralciano la navigazione

Il ministero della Difesa può ordinare il collocamento di segnali su opere, costruzioni e piantagioni che, fuori delle zone indicate negli artt. 715 e 715 bis costituiscono intralcio per la navigazione aerea. In questo caso è dovuto il rimborso delle spese di impianto, di manutenzione e di esercizio. Può altresì ordinare che per dette opere, costruzioni e piantagioni siano adottate altre misure, indispensabili per la sicurezza della navigazione aerea.

Art. 717-bis - Impianti di pertinenza dello Stato o destinati a pubblici servizi

Qualora l'abbattimento di ostacoli, l'apposizione di segnali o l'adozione di altre misure riguardino impianti o attrezzature di pertinenza di amministrazione dello Stato o destinati ad un pubblico servizio, i provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono emanati di concerto anche con il ministro interessato.

Il nuovo esame di Stato di ammissione alle professioni

La Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2001 n. 190 ha riportato il testo del Dpr 328 che rivoluziona l'esame di Stato per l'esercizio della professione, anche con riferimento alle consistenti innovazioni nei curricula universitari. Riportiamo di seguito uno stralcio dei punti che riguardano particolarmente gli ingegneri e rinviando all'articolo di fondo del Presidente Vinci (a pagina 3) per una interpretazione critica del decreto per il quale il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha promosso ricorsi e rimostranze.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

STRALCIO DELLA PARTE DEL DPR CHE RIGUARDA LA PROFESSIONE DI INGEGNERE

Capo IX

Professione di ingegnere

Art. 45

Sezioni e titoli professionali

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
 - a) civile e ambientale;
 - b) industriale;
 - c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
 - b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
 - c) agli iscritti al settore del-

l'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
 - b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
 - c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

Art. 46

Attività professionali

1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
 - a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere

per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
 - a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;

- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;

- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;

- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

- 3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;

- 2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

- 3) le attività che implicano l'uso

di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.

Art. 47

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
 - a) per il settore civile e ambientale:
 - 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
 - 2) classe 28/S - Ingegneria civile;
 - 3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
 - b) per il settore industriale:
 - 1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
 - 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - 3) classe 27/S - Ingegneria chimica;
 - 4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - 5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;
 - 6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
 - 7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - 8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;
 - 9) classe 37/S - Ingegneria navale;
 - 10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
 - c) per il settore dell'informazione:

- 1) classe 23/S - Informatica;
 - 2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - 3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - 4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
 - 5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;
 - 6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - 7) classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
 - d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello per il quale è richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Nota all'art. 47:

- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.

Art. 48

Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
 - a) per il settore civile e ambientale:
 - 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
 - 2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
 - b) per il settore industriale:
 - 1) classe 10 - Ingegneria industriale;
 - c) per il settore dell'informazione:
 - 1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
 - 2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche;
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
 - a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
 - c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
 - b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

Art. 49

Norme finali e transitorie

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.

La Procura della Repubblica contesta i comuni sul condono

La Rivista giuridica dell'Edilizia, nel fascicolo n° 6 del novembre - dicembre 2000, ha pubblicato una nota dell'ing. Antonio Guizzi su un tema di particolare interesse per quanti esercitano la professione libera o in rapporto di dipendenza nel settore dell'edilizia. Riteniamo utile la pubblicazione di uno stralcio della lunga nota, il cui testo integrale è reperibile nella biblioteca dell'Ordine.

DI ANTONIO GUIZZI*

* Ingegnere,
Esperto di Diritto urbanistico

In una nota sintetica redatta, nel luglio scorso, dai sostituti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, esperti di urbanistica, veniva richiamata l'attenzione sull'articolato della legge 47/85, che "contempla non solo disposizioni di carattere penale (art. 20) ma anche norme configuranti forme di tutela di tipo amministrativo, affidate come tali alla competenza ed iniziativa degli organi degli enti locali", che sono, principalmente, l'articolo 4 e l'articolo 7.

1) La distorta interpretazione degli articoli 4 e 13 legge 47/85

Il punto centrale della questione sollevata dalla Procura va indiscutibilmente ricercato nella (presunta) distorta applicazione dell'articolo 13 della legge 47/85 (accertamento di conformità) che non potrebbe essere invocato per sanare opere realizzate in aree sottoposte al vincolo della legge 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali.

Una lettura correlata dell'articolo 13 e degli articoli 7 e 15 della legge 1497¹, porta a ritenere applicabile l'accertamento di conformità anche

nelle zone sottoposte al vincolo paesaggistico.

I sostituti procuratori, estensori della nota inviata ai comuni del circondario, leggono soggettivamente il disposto dell'articolo 4 della legge 47/85, che impone l'obbligo della demolizione soltanto delle opere abusive realizzate in aree vincolate all'inedificabilità, a spazi pubblici o all'edilizia residenziale pubblica.

Non sono quindi fondate le censure dei sostituti procuratori e non può essere accolto, di conseguenza, il loro invito alla demolizione da eseguirsi, comunque, con improprio riferimento (come ha notato, giustamente, Guido D'Angelo) al dettato dell'articolo 4 della legge 47/85 e a una "giurisprudenza autorevole", secondo la quale "l'articolo 13 non può essere richiamato per sanare opere poste in aree di particolare pregio paesaggistico, in quanto trattasi di norma prevista per sanare abusi edilizi realizzati solo in aree non vincolate".

L'errore - bisogna riconoscerlo - l'ha commesso il legislatore nella formulazione dell'articolo 13, che nell'ammettere il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria ("quando l'opera eseguita in assenza di concessione o di autorizzazione è conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contra-

¹Come è noto, la materia concernente i beni culturali e ambientali è ora disciplinata dal Decreto legislativo 29 ottobre 1999 n° 490. Per quanto riguarda ciò che qui interessa, la Legge 29 giugno 1939 n° 1497 ha trovato sistemazione nel Titolo II. In particolare l'articolo 7 è stato riproposto (con le opportune modifiche derivanti dall'entrata in vigore del Dpr 616/77, art. 82 e della L. 431/85) con l'art. 151, mentre l'articolo 15 è divenuto - pressoché immutato - art. 164. Ho ritenuto opportuno continuare a riferirmi agli articoli della legge 1497/39, perché più familiari.

sto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda") non ne chiarisce l'ammissibilità nelle zone sottoposte al vincolo della L. 1497/39.

Il legislatore, cioè, avrebbe dovuto, nel testo dell'articolo 13, subordinare il rilascio della concessione in sanatoria al previo "parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo" (così come recita l'articolo 32 della legge 47/85), almeno per quanto concerne le aree disciplinate dalla legge 1497/39.

2) Potere discrezionale nella scelta fra demolizione e sanzione pecuniaria

Occorre innanzi tutto rammentare che per i reati urbanistici si contrappongono due diverse concezioni (cosiddette "formalistiche" e "sostanzialistiche"). E v'è la tendenza, in diritto, a privilegiare la seconda.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel sostenere non l'obbligatorietà della demolizione delle opere abusive, ma la discrezionalità della scelta demolizione-sanzione pecuniaria.

(Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 1996 n. 949); (Cons. reg. sic., Sez. consult., 16 novembre 1993 n. 452, Giur. amm. siciliana 1994, 526).

L'esigenza di una maggiore chiarezza normativa era stata d'altra parte avvertita proprio dal giudice delle leggi: "Non è irrazionale la legge che punisca con la sanzione penale tutte le modificazioni ed alterazioni, realizzate senza autorizzazione, dell'integrità ambientale, indipendentemente dalla presenza e dalla entità del danno", ma ha aggiunto: "È auspicabile che il Legi-

slatore provveda ad un riesame della normativa vigente, adeguando il trattamento punitivo alla gravità dei fatti. (Corte costituzionale, 4 giugno 1993 n° 269, in Riv. giur. edil. 1994, I, 451).

3) La copiosa giurisprudenza amministrativa sull'art. 13 L. 47/85

In una situazione di scarsa chiarezza normativa era inevitabile che la magistratura amministrativa e quella penale si trovassero schierate su fronti opposti.

Una attenta ricerca mi ha portato a rinvenire una cospicua varietà di sentenze della magistratura amministrativa (una novantina), concernenti appunto l'articolo 13 della legge 47/85². Cito qui, una per tutte, la sentenza Tar Campania, Salerno (2 marzo 1995 n° 169 Foro amministrativo 1995, 2807). "Pur dovendosi escludere la possibilità che l'autorizzazione paesistica ex art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 possa essere rilasciata in sanatoria, dopo l'avvenuta realizzazione dell'opera insistente su area vincolata, deve tuttavia ammettersi, alla luce di una compiuta interpretazione dell'art. 15 legge n. 1497 cit., la possibilità di una verifica ex post, operata dal sindaco (autorità subdelegata), in ordine all'inesistenza, in concreto, di un danno ambientale, con il conseguimento di un effetto giuridico analogo al rilascio di un'autorizzazione paesistica in sanatoria, anche ai fini del possibile conseguente perfezionamento della procedura di sanatoria sotto il diverso profilo urbanistico edilizio, ex art. 13 l. 28 febbraio 1985 n. 47".

4) La sentenza del Gup di Terni *Il contributo di giurisprudenza,*

fornito dai sostituti procuratori di Napoli, si sostanzia in una sentenza (10 febbraio 2000) del Gup del Tribunale di Terni.

Questi sostiene innanzi tutto che la sanatoria di cui alla legge 47/85 concerne "esclusivamente i reati connessi all'aspetto urbanistico-edilizio e non può essere estesa ad altre norme seppure aventi ad oggetto interventi sul territorio sotto altre formulazioni. Conseguentemente i reati di violazione al vincolo paesaggistico-ambientale della legge 431/85 (oggi Tu Dlgs n. 490/99) non sono soggetti al regime della concessione in sanatoria (e/o di nulla-osta autorizzativo regionale in sanatoria) e non è dunque possibile una estinzione dei relativi illeciti in sede penale sotto questo profilo. Una eventuale concessione in sanatoria rilasciata sulla base della legge 47/85 che riguardi opere realizzate in area soggetta al vincolo della legge 431/85 (oggi Tu Dlgs n. 490/99) e che dunque preveda sanatoria anche per gli aspetti illeciti connessi alla "legge Galasso" è irrilevante in sede di processo penale nel senso che non può determinare l'estinzione di detti ultimi reati e tale atto dovrà essere oggetto di esame da parte del Pm per valutarne gli aspetti di eventuale illiceità sotto il profilo penale".

5) La contraddittoria giurisprudenza penale

(...) Il magistrato di Terni ritiene dunque che l'applicazione dell'articolo 13 in zone sottoposte al vincolo della legge 1497/39 non sia possibile e cita diverse sentenze della magistratura penale a sostegno della sua tesi, ma non rivela però che in maniera opposta si sono espresse

²Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

le stesse sezioni della Cassazione penale. Una per tutte, la decisione della II Sezione del 22 agosto 1988 n. 8974: *"Spetta alla pubblica amministrazione la valutazione comparativa degli interessi non potendo il giudice penale sindacare o disapplicare l'atto amministrativo per ritenuta illegittimità in relazione alla mancata tutela dell'interesse protetto dall'art. 734 Cp (Sez. II 22 agosto 1988 n. 8974)"*.

6) Lo strapotere del magistrato penale

Il Gup di Terni, quando afferma che "la normativa specifica sui vincoli paesaggistici non prevede assolutamente in alcun modo il nulla osta in sanatoria", dimentica che, da oltre sessant'anni, il legislatore aveva previsto, con l'articolo 15 della legge 1497/39, una sorta di sanatoria: *"(...) secondo che il ministero dell'Educazione nazionale ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione delle opere abusivamente eseguite o consentire il pagamento di una indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione"*.

Il Gup nella sua perentoria affermazione si sente confortato dalla Cassazione, per la quale il reato di cui all'articolo 1 sexies della legge 431/85 ha carattere formale, sussiste cioè - anche quando non vi sia stato un vulnus per il paesaggio - per il solo fatto che non è stata rispettata la procedura della legge, che richiede la necessità della previa autorizzazione di cui all'art. 7 L. 1497/39. Poiché la legge 47/85 non prevede in alcun modo l'autorizzazione o il nulla osta in sanatoria, per i reati di violazione del vincolo paesaggistico-ambientale non è ammissibile il rilascio di concessione in sanatoria: di conseguenza non è possibile l'estinzione dei re-

lativi illeciti in sede penale". Ma la Cassazione commette anzitutto un errore: non sono due i soggetti (comune e regione) chiamati a esprimersi, ma tre: spetta, com'è noto, al ministero - e per esso alla Soprintendenza ai Beni architettonici e ambientali - il compito di verificare la legittimità dei provvedimenti adottati.

E l'iter istruttorio - è bene rammentarlo - coinvolge il responsabile del procedimento, la Commissione edilizia ordinaria e quella integrata (composta da esponenti qualificati nel settore paesistico-ambientale), il dirigente del Servizio edilizia privata del Comune e il Soprintendente ai Beni architettonici e ambientali.

A esprimere il loro parere sono, cioè, almeno una ventina fra tecnici, amministrativi ed esperti della Pubblica amministrazione.

Dall'altro lato (o sull'altro fronte) a giudicare c'è l'autorità giudiziaria, talvolta rappresentata da un solo magistrato, il Gup.

Forse ci si dimentica che Leonardo si nasce e che oggi la somma della conoscenza (che si raddoppia ogni dieci anni) non può trovare più posto in una sola testa, anche se a portarla fosse Leonardo da Vinci. Ma se "Leonardo" non si nasce, si può anche diventare, con le commissioni, i team, le équipes. Diciamolo francamente: si può mai ritenere che possano aver torto venti teste (più o meno pensanti) e ragione una soltanto, sol perché coperta dal tocco?

La surrettizia riappropriazione delle competenze delegate dal ministero per i Beni culturali e ambientali alle regioni e da queste subdelegate ai comuni e la minacciosa invasione di campo della magistratura penale tendono all'esautorazione delle amministrazioni comunali, contraddicendo le più recenti leggi dello Stato che tendono invece ad esaltarne l'autonomia.

Ma, per fortuna, la Cassazione penale non si è pronunciata sempre allo stesso modo, negando l'applicabilità dell'articolo 13 nelle zone vincolate. Il Gup di Terni, così attento nel raccogliere le diverse sentenze, non ha fatto caso (o non ha piuttosto ritenuto il caso?) alle due sentenze, assai significative, della III Sezione, che contraddicono inequivocabilmente le altre, giacché ammettono esplicitamente l'estinzione del reato, allorquando interviene ex post l'autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo (*Cass. pen. sez. III, 22 settembre 1995, n. 11203, Ottelli, in Riv. Pen., 1996, 478 nota (Pagliara); Riv. Giur. Ambiente, 1996, 879); (Cass. pen., sez. III, 8 novembre 1995, n. 3768, D'Ottavi, in Cass. Pen., 3545 s.m.)*).

Queste sentenze non possono certo bilanciare quanto la Cassazione penale ha sostenuto con tante altre sentenze di opposto orientamento, ma assumono un significato preciso: anche in sede penale si levano voci dissonanti, si ammette cioè la possibilità di autorizzazioni ex art. 7 L. 1497/39 rese ex post e, quindi, l'applicazione dell'articolo 13 anche nelle zone sottoposte a vincolo.

D'altra parte è anche importante una lettura correlata dell'art. 15 L. 1497/39 con l'art. 18 L. 349/86 (risarcimento di danno ambientale), come viene sottolineato nella sentenza del Consiglio di Stato (ripertata nel successivo capitolo 13): *"La tutela del paesaggio, nel sistema, è assicurata da misure prettamente ripristinatorie e riparatorie (il risarcimento del danno ex art. 18, L. n. 349 del 1986) e da misure prettamente sanzionatorie, che hanno in via principale funzione deterrente (le sanzioni di cui all'art. 15, L. n. 1497 del 1939), misure che, per la loro diversa funzione e finalità, ben possono concorrere tra loro (Cgas, sez. cons., 16 novembre 1993, n. 452)"*. Per mezzo secolo

l'art. 15 della legge 1497/39 è stato ibernato e quando è stato resuscitato controversi sono stati i criteri da adottarsi per la sua applicazione.

7) Dalla legge urbanistica del 1942 al condono del 1985
(... *omissis* ...)

8) Sanatoria ordinaria (o di regime) e sanatoria-condono
(... *omissis* ...)

9) L'ibernazione dell'art. 15 L. 1497/39
(... *omissis* ...)

10) ... e la sua resurrezione
(... *omissis* ...)

11) Gli interventi legislativi per l'applicazione dell'art. 15 L. 1497/39
(... *omissis* ...)

12) La sentenza del Tar Lazio

La Sezione II bis, con sentenza 8 aprile-21 giugno 1999 n. 1521: ha dichiarato illegittimo il Dm 26 settembre 1997 nella parte in cui ne è prevista l'applicazione dell'indennità risarcitoria anche nell'ipotesi di assenza di danno ambientale. Insomma, per gli abusi formali dev'essere comminata la sanzione, mentre per quelli sostanziali va applicata la indennità risarcitoria (quando non ricorre l'ipotesi della demolizione). La tesi si fonda, in particolare, sulla previsione di sanatoria "ordinaria" prevista dall'articolo 13 della legge 47/1985, che consente di far degradare l'illecito penale a infrazione amministrativa in caso di assenza di lesione sostanziale del territorio. E il Tar Lazio sposa questa tesi.

(... *omissis* ...)

13) La sentenza del Consiglio di Stato 2 giugno 2000

La decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI, 2 giugno 2000 n. 3184

pubblicata sul Sole 24ore n. 25/2000), ha fatto giustizia della citata sentenza del Tar Lazio, confermando l'obbligo del pagamento dell'indennità risarcitoria anche in assenza di danno ambientale. La sentenza - è bene rammentarlo - concerne gli abusi edilizi commessi prima del 1° ottobre 1983 (primo condono) e prima del 31 dicembre 1993 (secondo condono), disciplinati cioè dal Capo IV della legge 47/85 (e non dal Capo I, articolo 13, accertamento di conformità, cioè per la sanatoria cosiddetta ordinaria). E ancora: "Secondo l'articolo 15 della legge 1497/39 l'indennità è pari "alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione". Il concetto di "danno arrecato" viene in rilievo, nella norma, solo al fine della quantificazione della sanzione, e dunque in sede di *quantum debeatur* e non di *an debeatur*.

Il danno, inoltre, non è criterio esclusivo di commisurazione della indennità, essendo alternativo al profilo conseguito dalla violazione.

Ne consegue che in ipotesi di realizzazione di un'opera senza la prescritta autorizzazione paesistica, ove detta opera sia in concreto conforme alle prescrizioni ambientali, e dunque non sia produttiva di danno alcuno, la indennità verrà commisurata al profitto conseguito dall'abuso.

(... *omissis* ...)

14) Le sentenze del Tar Liguria

Un'altra sentenza, dopo quanto affermato dal Tar Lazio, viene dal Tar Liguria Sez. I, 27 maggio 1999 n. 230. (Rivista giur. edil. fasc. 5/1999). Questo il testo della massima: "Allorché venga rilasciata la concessione in sanatoria ex articolo 13 della legge n. 47 del 1985, previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico, non può essere disposta

né la sanzione demolitoria né quella pecuniaria, difettando in radice il presupposto per l'applicazione dell'articolo 15 della legge 1497 del 1939, e cioè il danno ambientale". È opportuno sottolineare che questa sentenza riguarda una concessione in sanatoria "ordinaria" rilasciata ex articolo 13 (accertamento di conformità) e non con riferimento al Capo IV, concernente la sanatoria-condono.

15) La sentenza del Consiglio di Stato del 31 ottobre 2000

Il Tar Liguria, che nel maggio e nel giugno 1999 si è espresso - si badi - sempre con riferimento a concessione in sanatoria-ordinaria, rilasciata cioè in applicazione dell'articolo 13 L. 47/85, ritiene che non debba essere corrisposto alcun indennizzo, "difettando in radice il presupposto per l'applicazione dell'articolo 15 della legge 1497/39 e cioè il danno ambientale". Il Consiglio di Stato, che ha annullato una sentenza del Tar Lazio che concerneva invece una concessione in sanatoria-condono, ha affermato all'opposto che la sanzione (sia la demolizione delle opere che il pagamento della indennità) va applicata in ogni caso di inottemperanza agli obblighi e agli ordini in materia di tutela del paesaggio, stabiliti dalla L. n. 1497 del 1939.

E ciò perché la norma non fa distinzione tra violazioni sostanziali, cioè produttive di un concreto danno ambientale, e violazioni meramente formali, cioè non produttive di alcun danno, ma consistenti nella semplice inosservanza della legge. Il Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 5865 del 31 ottobre 2000, ha poi generalizzato la tesi della sentenza "capostipite" (la definizione è della stessa VI Sezione) n. 3184 del 2 giugno 2000.

Poiché nell'economia della trattazione della tesi che qui interessa

(applicabilità dell'articolo 13 per gli immobili in zone sottoposte al vincolo delle leggi 1497/39 e 431/85) non è rilevante la querelle sull'obbligo del pagamento della sanzione di cui all'articolo 15 anche in caso di assenza di danno ambientale, è opportuno lasciare ad avvocati e magistrati dei Tar, del Consiglio di Stato e (perché no?) della Corte costituzionale il gioco dialettico su pagamento sì, pagamento no, e se il sì valga solo per la sanatoria-condono o anche per la sanatoria-ordinaria. Ciò che qui interessa è invece sottolineare che la magistratura amministrativa dà per scontata l'applicabilità dell'articolo 13 per gli interventi abusivi eseguiti su immobili ricadenti in aree sottoposte al vincolo della legge 1497/39.

(... omissis ...)

Conclusioni

Gli argomenti sviluppati, le leggi citate, le sentenze riportate, tutta una materia da riordinare: per trarre le giuste conclusioni è utile far ricorso alla geometria (Euclide non c'entra), rifacendoci a quella morotea delle convergenze parallele.

Il cui punto d'incontro, per quel che qui interessa, è l'applicabilità dell'articolo 13 anche per gli interventi abusivi eseguiti in aree o su edifici ricadenti in zone sottoposte al vincolo della legge 1497/39.

Convergono: la copiosa giurisprudenza della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, dei Tar e della Cassazione (talvolta anche in sede penale) citata alle pagine precedenti e il combinato disposto degli articoli 13 e 22 L. 47/85 e degli articoli 7 e 15 L. 1497/39.

Si può quindi dedurre che l'articolo 13 (accertamento di conformità) è applicabile anche per gli

immobili ricadenti in aree sottoposte al vincolo della legge 1497/39.

La concessione (o l'autorizzazione) in sanatoria potrà, ovviamente, essere rilasciata previa autorizzazione del comune ex art. 7 L. 1497/39, resa efficace dal silenzio-assenso della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici.

Questo obiettivo può essere raggiunto:

- dalla Corte costituzionale, che potrebbe pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, della legge 47/85, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione².

- dal Parlamento, che potrà fornire l'interpretazione autentica della legge o modificare l'art. 13, subordinando il rilascio della concessione in sanatoria in zone vincolate ex lege 1497/39, "alla previa autorizzazione delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo";

- dalla Regione, che per l'art. 117 della Costituzione ha competenza in materia normativa (ad essa trasferita con il Dpr n° 8 del 1972) potrebbe emanare una legge di dettaglio sull'accertamento di conformità.

Soltanto così si potrà porre fine alla situazione di grave disagio determinatasi nella pubblica amministrazione (comuni, regioni, soprintendenze) e negli stessi cittadini, per la rigida posizione assunta da certe Procure sui criteri di applicazione dell'art. 13 legge 47/85.

Da ultimo è opportuno richiamare l'attenzione sull'auspicio (o monito?) della Corte costituzionale già riportato al paragrafo 2) di questa nota. L'esigenza di una maggiore chiarezza normativa era stata d'altra parte avvertita proprio dal

giudice delle leggi: "Non è irrazionale la legge che punisca con la sanzione penale tutte le modificazioni ed alterazioni, realizzate senza autorizzazione, dell'integrità ambientale, indipendentemente dalla presenza e dalla entità del danno, ma va aggiunto che è auspicabile che il legislatore provveda ad un riesame della normativa vigente, adeguando il trattamento punitivo alla gravità dei fatti" (Corte cost. 4 giugno 1993 n. 269, in Rivista giur. edil. 1994, I, 451).

Nell'attesa della pubblicazione di Guizzi sulla Rivista giuridica dell'edilizia si era svolto intanto nella sala conferenze del Denaro (28 novembre 2000) un dibattito sull'argomento. Tutti i numerosi avvocati e docenti universitari intervenuti (due nomi per tutti: Giuseppe Abamonte e Guido D'Angelo) si erano dichiarati assolutamente d'accordo sulle tesi di Guizzi.

Successivamente il 6 marzo scorso la Corte costituzionale, con riferimento a una questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Cuneo, aveva ribadito l'inapplicabilità dell'art. 13 nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

La Rivista giuridica dell'edilizia ha quindi invitato Antonio Guizzi a commentare la decisione della Corte costituzionale. Nel fascicolo 2 (marzo - aprile) 2001 è stata pubblicata una nota critica di contestazioni, anzi di confutazione della citata ordinanza 6 marzo 2001 che, insieme con la decisione della Consulta, sarà pubblicata nel prossimo numero del Bollettino.



La nuova sala informativa dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli

Un pratico vademecum per la verifica degli impianti

La Commissione impianti, fin dal maggio 1998, ha dedicato particolare attenzione al collaudo degli impianti che, come noto, è regolamentato, dal punto di vista delle competenze professionali, dall'art. 19 del testo unico della Tariffa per le "Prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto" del 02/03/49 n. 143, sotto la voce "Collaudo di lavori e forniture".

Tale testo unico, a sua volta, all'art. 1, richiama il regolamento approvato con Regio Decreto 23/10/25 n. 2537 in applicazione della legge 24/06/23 n. 1395.

Questo breve richiamo storico fa comprendere come sia stato possibile che, in base all'applicazione del citato art. 19 e della ivi richiamata Tabella C, l'onorario per i collaudi degli impianti risultasse di entità talmente modesta da apparire completamente inadeguata in relazione alla complessità delle operazioni da svolgere.

Questa situazione discende dalla circostanza che all'epoca dell'im-

postazione della tariffa professionale, l'impiantistica costituiva quasi sempre un elemento complementare della parte edile e strutturale, al cui collaudo era dedicata scarsa attenzione.

Negli ultimi decenni, l'impiantistica a seguito dell'impegno di materiali tecnologici e sistemi altamente innovativi, oltre che di esigenze assolutamente nuove, ha subito un'evoluzione di tipo esplosivo. Basti pensare al contenuto tecnologico impiantistico di un moderno ospedale, di un complesso commerciale o di un edificio intelligente dove l'impiantistica si presenta con soluzioni estremamente sofisticate e rappresenta percentuali dell'ammontare delle opere comprese tra il 35 ed il 50 per cento.

La progettazione ed installazione degli impianti tecnologici con le correlate esigenze di compatibilità ambientale, sicurezza e qualità, vengono definite e controllate da normative italiane, comunitarie ed

internazionali sempre più articolate, complesse, severe che si evolvono e si aggiornano quasi quotidianamente. In questo contesto, il collaudo di opere impiantistiche costituisce opera di alta ingegneria che richiede grande competenza ed esperienza e deve, pertanto, essere adeguatamente valutato. Pertanto, la commissione impianti ha elaborato una proposta innovativa che consiste principalmente nel prevedere che il tradizionale "collaudo tecnico amministrativo" venga obbligatoriamente proceduto da una serie di operazioni specialistiche e di verifica definite "Collaudo Tecnico funzionale". L'onorario del "Collaudo tecnico funzionale" viene agguanciato, con alcuni parametri collettivi, alla voce "i" di "Assistenza al collaudo" di Tab. B come meglio precisato nel documento approvato dal Consiglio il 22/09/98, e riportato in appendice.

La Commissione Impianti ha successivamente predisposto, per le principali tipologie di impianti, una serie di documenti che dovranno fornire ai professionisti una linea guida per le operazioni da compiere nello svolgimento del "Collaudo tecnico funzionale".

Nota: Nei documenti citati vengono indicate alcune fra le principali norme di riferimento; il collaudatore dovrà verificare l'esistenza di altre specifiche in vigore al momento del collaudo.

1. Impianti antincendio

1.1 - Documentazione tecnica minima da allegare al certificato di collaudo tecnico-funzionale:

- Descrizione degli impianti oggetto di collaudo e delle caratteristiche richieste dal progetto, dalle specifiche contrattuali e dalle disposizioni legislativo-normative vigenti;

- Descrizione delle modalità utilizzate per le verifiche con i riferimenti contrattuali, normativi e legislativi del caso;
- Descrizione degli strumenti utilizzati: costruttore, modello, classe di precisione, risoluzione e relativi certificati di taratura o autocertificato del professionista;
- Verbale di collaudo finale che certifichi la rispondenza degli impianti alle prestazioni richieste per essi e ai progetti.

1.2 - La documentazione tecnica minima da allegare al certificato di collaudo tecnico funzionale, dovrà prevedere i risultati delle seguenti verifiche, misure e controlli:

- Verifica di rispondenza quantitativa e qualitativa dei componenti installati;
- Verifica della corretta installazione dei componenti l'impianto;
- Verifica della presenza di documentazione tecnica che definisca le modalità di manutenzione periodica degli impianti, atta a garantire, nel tempo, l'efficienza degli impianti collaudati;
- Verifica d'intervento dei sistemi di pressurizzazione alla richiesta d'erogazione per intervento di testine sprinkler o apertura d'idranti;
- Verifica d'intervento dei sistemi di rivelazione fumi, gas, sensori termovelocimetrici;
- Verifica d'intervento dei sistemi d'azionamento automatici previsti in caso d'incendio, (serrante tagliafuoco, arresto della ventilazione, attivazione segnalazioni d'allarme varie, etc.);
- Controllo della certificazione del costruttore per le prestazioni delle apparecchiature installate e rispondenza alle disposizioni UNI/VVF/Legislative;
- Valutazione di portata e pressione residua nei punti più idraulicamente sfavoriti;
- Verifica di corretta attivazione

delle sequenze di azioni previste per gli impianti di spegnimento automatico a gas fino al solenoide di apertura valvole gas;

- Verifica di portata e pressione residua agli idranti idraulicamente più sfavoriti per gli impianti di spegnimento ad idranti secondo le modalità previste dalla relativa normativa vigente;
- Verifica prestazionale degli impianti di spegnimento automatici di spegnimento sprinkler agli erogatori più idraulicamente sfavoriti, secondo le modalità previste dalla relativa normativa vigente.

2. Impianti di climatizzazione

2.1 - Verifiche preliminari (o analisi critica di quelle eseguite dalla D.L.) degli impianti e delle apparecchiature ed in particolare:

- Prova idraulica delle tubazioni
- Prova di tenuta dei canali
- Prove di circolazione

2.2 - Verifica della rispondenza degli impianti alle prescrizioni contrattuali, dal punto di vista quantitativo e qualitativo

2.3 - Verifica che gli impianti e le apparecchiature rispettino le norme e le leggi in vigore:

- norme UNI-CTI;
- norme UNI-CIG;
- decreti, leggi, regolamenti, circolatori ex ANCC, circolari e prescrizione V.V.F., che dovranno di volta in volta essere specificate.

2.4 - Verifica del bilanciamento degli impianti.

2.5 - Verifica ed approvazione del manuale di conduzione e manutenzione e dei relativi allegati quali di segni as-built, elenco parti di ricambio, documentazione sulle apparecchiature installate, etc.

2.6 - *Controllo della certificazione del costruttore circa le prestazioni delle più significative apparecchiature installate*

2.7 - *Revisione, eventuale, di parti di impianto necessaria per renderle collaudabili e conseguente aggiornamento di disegni, schemi, relazioni, etc.*

2.8 - *Collaudo prestazionale e funzionale degli impianti, eseguito in varie possibili situazioni di funzionamento: a pieno carico, nelle medie stagioni, nelle fasi transitorie, etc. ed in particolare:*

2.8.1 - Misura a campione della portata nei canali

2.8.2 - Misura a campione delle portate di diffusori e griglie

2.8.3 - Misura a campione delle temperature interne ed esterne secondo le normative vigenti

2.8.4 - Misura a campione dell'umidità dell'aria ambiente

2.8.5 - Misura a campione della velocità dell'aria interna

2.8.6 - Misura a campione dei livelli di rumorosità ambiente

2.8.7 - Misure supplementari eventuali

2.8.8 - Misura dell'efficienza dei filtri

2.8.9 - Misura dell'efficienza dei recuperatori di calore

N.B. Dovranno inoltre essere presenti i seguenti documenti:

2.9 - *Descrizione degli strumenti utilizzati con relative certificazioni di taratura*

2.10 - *Relazioni di collaudo specifiche per ogni impianto verificato:*

- impianto di riscaldamento
- impianto di ventilazione
- impianto di condizionamento
- impianto di estrazione fumi, etc.

2.11 - *Verbale di collaudo finale*

che certifichi la rispondenza degli impianti al progetto, nonché il buon funzionamento nelle diverse condizioni di prova

3. Impianti di depurazione

3.1 - *Operazioni preliminari*

- Prova delle caratteristiche funzionali delle macchine
- Verifica della taratura degli strumenti e degli organi di manovra
- Controllo della funzionalità e tenuta delle vasche

Il collaudo dell'impianto di depurazione deve riferirsi alle opere sotto elencate;

3.2 - *Collaudo tecnico delle opere civili e strutture metalliche*

- Verifiche e prove in conformità delle specifiche relative al tipo di opera

3.3 - *Collaudo tecnico delle opere elettriche*

- Verifiche e prove in conformità delle specifiche relative al tipo di impianto

3.4 - *Collaudo tecnico delle apparecchiature elettromeccaniche:*

- Verifica delle prestazioni delle apparecchiature (potenza e grado di protezione rispetto all'ambiente di installazione)
- Verifica delle portate dei ventilatori e delle pompe
- Verifica dell'efficienza di ossigenazione degli aeratori in acqua pulita e nella miscela aerata
- Collaudo di tenuta delle tubazioni
- Misura della portata di ricircolo del fango
- Verifica del tempo di contatto del cloratore (volume della vasca)
- Misura della rumorosità (ambiente esterno e locali chiusi)

3.5 - *Collaudo delle opere idrauliche*

- Misura della portata istantanea del liquame in uscita dall'impianto;

- Verifica dei tempi di detenzione delle vasche (misure di portata)
- Verifica della capacità dei pozzetti delle pompe di sollevamento.

3.6 - *Collaudo definitivo*

Valutazione del rendimento depurativo del liquame, attraverso misure dei seguenti parametri:

- Misura del BOD 5 a monte e valle dell'impianto
- Misura della concentrazione batterica
- Misura dei solidi sospesi
- Misure degli inquinanti secondo la tab. A legge 319/76 e normativa regionale.

4. Impianti distribuzione gas

4.1 - *Collaudo impianti meccanici (riferimento: norme UNI-CIG 9167, 9165, 8827, 9034, DM 24/11/84)*

- Descrizione degli esami a vista eseguiti
- Descrizione delle verifiche strumentali eseguite
- Descrizione degli strumenti utilizzati e certificati di taratura degli stessi
- Relazione inerente l'esistenza e l'idoneità delle seguenti documentazioni:
- Certificati di origine e di collaudo dei materiali
- Certificati di collaudo ISPESL relativi ai recipienti in pressione
- Certificati di collaudo idraulico dei corpi valvole
- Esami radiografici delle saldature
- Verbali delle prove di portata dei riduttori
- Certificazione delle valvole di sicurezza
- Certificazione di calibratura dei dischi venturimetrici o dei misuratori
- Certificazione di sigillatura ai fini UTIF
- Denuncia del costruttore alla ISPESL di competenza dell'impianto tecnico (ANCC)

- Contratti per la somministrazione di energia elettrica, telefono, acqua, ecc.

4.2 - Collaudo impianti elettrici

Per il collaudo degli impianti elettrici a servizio degli impianti di prelievo, riduzione e misura del gas, si rimanda a quanto specificato nel documento "collaudo degli impianti elettrici".

4.3 - Rete di distribuzione gas (riferimento: norme UNI-CIG 9165, 8827, 9034, DM 24/11/1984)

- Descrizione degli esami a vista eseguiti
- Descrizione delle verifiche strumentali eseguite
- Descrizione degli strumenti utilizzati e certificati di taratura degli stessi
- Relazione inerente le seguenti verifiche e/o misure:
- Verifiche dei giunti saldati delle condotte in acciaio;
- Misure delle profondità di interramento delle tabulazioni (a campione);
- Verifiche sulla consistenza dei terreni di posa e di ricoprimento delle tabulazioni
- Verifica del funzionamento delle apparecchiature dei gruppi di riduzione della pressione;
- Prove di tenuta delle condotte;
- Misura del potenziale delle condotte in acciaio nei tratti soggetti a protezione catodica;
- Verifica degli impianti di telecontrollo.

4.4 - Impianti gas di derivazione di utenza (riferimento: norme UNI-CIG 9165, 9860, 9034)

- Descrizione degli esami a vista eseguiti
- Descrizione delle verifiche strumentali eseguite
- Descrizione degli strumenti utilizzati e certificati di taratura degli stessi

- Relazione con esiti delle prove di pressione e relativo verbale contenente i dati caratteristici di collaudo.

5. Impianti elettrici

5.1 - Impianti elettrici utilizzatori (riferimento: guida CEI 64-14 Fasc. 2930 e CEI 64-14-V1 Fasc. 5779)

- Descrizione sintetica degli esami a vista eseguiti
- Descrizione delle verifiche strumentali eseguite, dei risultati e delle modalità di esecuzione delle stesse
- Descrizione sintetica degli strumenti utilizzatori: costruttore, modello, valore misurato (medio, efficace, etc.), classe di precisione, risoluzione, portata, etc.
- Certificati di taratura degli strumenti utilizzati rilasciati da enti abilitati o autocertificati del professionista, con indicazione, tra l'altro, dell'ente che ha effettuato la taratura, della classe di precisione dello strumento e della data di taratura

5.2 - Collaudo degli impianti elettrici utilizzatori e verifiche (riferimento: guida CEI 64-14 Fasc. 2930 e CEI 64-14-V1 Fasc. 5779)

5.2.1 - Verifiche strumentali

- Prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali
- Misura della resistenza di terra
- Controllo di funzionalità degli interruttori differenziati
- Misura dell'impedenza dell'anello di guasto
- Misura delle tensioni di contatto per guasti in bassa tensione
- Misura delle tensioni di contatto e di passo in media e alta tensione
- Prova del grado di protezione contro i contatti diretti
- Prova di protezione per sistemi a bassissima tensione di sicurezza

(SELV) e bassissima tensione di protezione (PELV)

- Prove di tensione applicata
- Prove di funzionamento di unità d'impianto (impianti di emergenza, apparecchiature prefabbricate, sistemi di comando e blocchi, etc.)
- Prove di polarità
- Misura della resistenza d'isolamento
- Prova di tensione applicata

5.2.2 - Esami a vista

- Protezione con interruzione automatica dell'alimentazione
- Protezione per separazione elettrica
- Protezione mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV) e di protezione (PELV)
- Protezione mediante componenti di classe II o con isolamento equivalente
- Protezione per mezzo di luoghi non conduttori
- Protezione per mezzo di collegamenti equipotenziali locali non connessi a terra
- Protezione per limitazione della corrente elettrica e/o della carica elettrica
- Isolamento delle parti attive
- Involucri o barriere
- Ostacoli e distanziamenti
- Identificazione dei circuiti
- Scelta dei componenti e corretta installazione, misure di protezione contro le influenze esterne
- Accettabilità per interventi operativi e di manutenzione
- Rischio di ustione
- Rischio di incendio in luoghi ordinari
- Rischio di surriscaldamento
- Protezioni dalle sovracorrenti e scelte dei conduttori in relazione alla portata
- Scelta dei componenti ed accessibilità
- Posa dei conduttori
- Sezionamento
- Interruzione per manutenzione

- non elettrica
- Comando ed arresto di emergenza
- Dispositivi di comando funzionale
- Componenti elettrici e corretta installazione
- Identificazione dei circuiti e dei dispositivi di protezione
- Accessibilità per interventi operativi e di manutenzione
- Condutture e connessioni
- Impianti di ambienti ed applicazioni particolari

6. Impianti idrici

6.1 - Idrici in pressione

Descrizione e verifiche di conformità dell'impianto realizzato con il progetto esecutivo e le prescrizioni contrattuali, anche in funzione della normativa sul c.a. e relativa alle costruzioni antisismiche.

6.1.1 - Verifica dello stato patrimoniale degli impianti (proprietà, servitù, occupazioni temporanee e relativi eventuali contenziosi)

6.1.2 - Verifica della parte idraulica:

- Prova di pressione delle tubazioni riferimento: norme UNI 6363/84 (acciaio), UNI 5336/69 (ghisa grigia), UNI ISO 2531/81 (ghisa sferoidale)
- Prova di tenuta dei giunti e dei pezzi speciali riferimento: norme UNI EN 545, UNI 4920, UNI 7318
- Prova dell'efficienza degli organi di manovra e controllo riferimento: norme UNI 9245, UNI 10269
- Prova dell'efficienza degli organi di misura
- Prove di portata delle condotte
- Controllo del rivestimento interno ed esterno, a vista, e/o con prove
- Scintillometriche sulle tubazioni riferimento: norme UNI 90099/89, UNI 10121, UNI ISO 5256 (ove necessario con saggi a campione per le condotte interrate)

6.1.3 - Verifica che gli impianti e le

apparecchiature di misura e controllo rispettino le leggi e le norme in vigore e che abbiano i collaudi tecnici eseguiti in fabbrica

6.1.4 - Verifica delle opere murarie (corsetti, reggispinta, baggioli, etc.)

- contenenti e/o a servizio di impianti, con eventuali saggi a campione
- Verifica della qualità del terreno di posa del materiale dell'impianto (con saggi a campione se ritenuto necessario)
- Prove di carico sul terreno costituente il piano di posa delle condotte (se ritenute opportune)
- Verifica dello stato elettrochimico dei terreni di posa
- Verifica dello stato elettrico condotta/terreno

6.1.5 - Verifica dell'impianto di protezione catodica, se previsto.

6.2 - Idrici di scarico (acque reflue)
Verifica degli impianti di scarico e relazione d'accompagnamento alla documentazione di collaudo

6.2.1 - di carattere generale:

- Descrizione e verifiche di conformità dell'impianto realizzato con il progetto esecutivo e le prescrizioni contrattuali, anche in funzione della normativa sul c.a. e relativa alle costruzioni antisismiche
- Verifica dello stato patrimoniale degli impianti (proprietà, servitù, occupazioni temporanee e relativi eventuali contenziosi)
- Nota di compatibilità degli impianti con i regolamenti locali di fognature (comunali o private) e con la legge sugli scarichi (Legge Merli e successive modificazioni, abilitabilità, ASL, etc.)

6.2.2 - di carattere unico:

- Controllo dell'ispezionabilità degli impianti in doppia camera (ove prescritto)
- Verifica delle regolari pendenze

delle tubazioni di scarico (1% ÷ 2%)

- Verifica dei diametri minimi delle montanti e delle orizzontali
- Verifica della presenza di sfiati e delle corrette ventilazioni
- Verifica del regolare smaltimento delle portate di scarico (che si verificano senza depositi, intoppi o rigurgiti dannosi)
- Verifiche di tenuta dei raccordi e dei giunti delle tubazioni
- Verifica della corretta manutenzione di sifoni, braghe, etc.

N.B. Il collaudatore deve relazionare sulla regolare possibilità di esercizio e di manutenzione ordinaria dell'impianto

7. Impianti di illuminazione

7.1 - *Interni (rif.: UNI 10380/94; UNI 10380-A1/99; UNI 10530/97, UNI 10840/00; Legge 422/00; Decreto M.I.C.A. 2/4/98 "certificazione delle caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti")*

- Descrizione sintetica delle misure effettuate (illuminamento, luminanze, ect.), inclusi i risultati delle misure e le modalità di esecuzione delle stesse
- Descrizione degli strumenti utilizzati: costruttore, modello, classe di precisione, risoluzione;
- Certificati di taratura degli strumenti utilizzati rilasciati da enti abilitati o autocertificati del professionista, con indicatore, tra l'altro, dell'ente che ha effettuato la taratura, della classe di precisione dello strumento e della data di taratura

7.2 - *Stradale (riferimento: norma UNI 10439/95)*

- documentazione: come per gli interni

7.3 - *Sportiva (riferimento: norma UNI 9821/91)*

- documentazione: come per gli interni

7.4 - Illuminazione di sicurezza (ri - ferimenti: norma CEI 64-8, DM 19/8/96; UNI 9316/89; UNI EN 1838/00)

- documentazione: come per gli interni

7.5 - Illuminazione naturale

Non esiste in Italia un riferimento normativo per il collaudo degli edi-

fici in relazione all'illuminazione naturale.

Tuttavia, tenendo presente le normative di legge (il DM 18/12/75 sull'edilizia scolastica, la norma UNI 10840/00, la norma UNI 10380/94, la norma UNI 10389-A1/99, la norma UNI 10819/99), e la letteratura tecnica specializzata in materia, si ritiene ragionevole la seguente documentazione minima:

- Risultati delle verifiche strumentali relative al "fattore medio di

luce diurna" per ciascun ambiente oggetto del collaudo

- Descrizione delle modalità di misura
- Descrizione sintetica degli strumenti utilizzati: precisione, portata, etc.
- Certificato di taratura degli strumenti o autocertificazione del professionista relativa all'ente che ha effettuato la taratura, la classe di pressione e la data di taratura.

Estratto del verbale del 22/09/1998

Si passa alla discussione dell'11° punto dell'O.d.G.

Criteri tariffari per lavori fuori provincia e collaudi impiantistici

Il Consiglio approva i criteri tariffari che si allegano al presente verbale (Allegato n. 2)

La Commissione Impianti preparerà un disciplinare delle prestazioni minime per ogni tipo di collaudo impiantistico tecnico-funzionale.

... *omissis*...

Il Consiglio ratifica

... *omissis*...

Allegato n. 2

al verbale del 22/09/1998

Proposta Commissione Impianti (verbale del 01/07/1998)

ONORARIO PER IL COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE DI IMPIANTI

La tariffa professionale vigente deriva dalla legge 2/3/1949 n. 143 basata sulla legge 24/6/1923 n. 1395 e sul regolamento approvato con R.D. 23/10/1925 n. 2375.

50 anni or sono quanto fu importa la Tariffa Professionale, l'impiantistica costituiva un elemento complementare della parte edile e strutturale.

Negli ultimi decenni si è assistito ad una evoluzione straordinaria dell'impiantistica che è chiamata a rispondere adeguatamente ad esigenze nuove:

- Compatibilità ambientale
- ambiente esterno: risparmio energetico, basso inquinamento atmosferico

ed acustico

- ambiente interno: comfort termoigrometrico, illuminotecnico, acustico, olfattivo, elettromagnetico
- Sicurezza degli operatori, degli utenti, del servizio
- Qualità

Queste esigenze vengono definite da normative italiane, comunitarie, internazionali sempre più articolate, complesse, severe che si accavallano a ritmo spesso frenetico.

In questo contesto il collaudo di opere impiantistiche costituisce opera di alta ingegneria che richiede massima competenza ed esperienza.

All'esterno le operazioni di prove e collaudo degli impianti vengono retribuite quasi come l'intera progettazione. Si introduce la seguente modifica concettuale consistente nell'imporre che il tradizionale "collaudo tecnico amministrativo" venga obbligatoriamente preceduto da una serie di operazioni specialistiche definite "collaudo tecnico-funzionale" il cui onorario viene agganciato alla voce i) di Tab. B. L'onorario viene calcolato, ai sensi dell'art. 14 della legge 143/49 con riferimento alle varie categorie della classe corrispondente alla progettazione, applicando la percentuale relativa all'importo degli impianti e prendendo in conto l'aliquota i) della Tab. B con i seguenti coefficienti moltiplicativi determinanti entro i limiti minimo e massimo in relazione alla complessità delle operazioni:

Per gli impianti di riscaldamento:

1,0 - 1,3

Per gli impianti di condizionamento:

1,2 - 1,5

Per gli impianti idrosanitari:

0,5 - 0,6

Per gli impianti elettrici, illuminazione e affini:

1,0 - 1,3

Per collaudi eseguiti in corso d'opera le aliquote precedentemente indicate saranno maggiorate del 30%.

Nel caso non venisse fornito il progetto esecutivo dell'impianto, l'onorario per il rilievo e la ricostruzione del progetto impiantistico sarà determinato applicando i punti a), b), c) della Tabella B relativamente alla classe e categoria di appartenenza.

Gli oneri accessori saranno determinati in analogia a quanto previsto per il collaudo tecnico-amministrativo.

Il collaudo tecnico funzionale dovrà comprendere:

- a) relazione illustrativa dell'opera;
- b) copia di tutti gli elaboratori grafici di progetto;
- c) esame della impostazione generale della progettazione degli schemi di calcolo del materiale e delle apparecchiature previste nel progetto oppure nel caso non venisse fornito il progetto esecutivo la redazione o ricostruzione del progetto impiantistico;
- d) esame della documentazione prodotta dalla Direzione Lavori (certificati dei materiali, relazioni, elaboratori, grafici, ecc.) da allegare in copia;
- e) verbale delle visite di collaudo e delle operazioni effettuate durante le stesse;
- f) verbale delle eventuali prove e rilievi effettuati durante la visita; certificato di collaudo.



La sala Convegni
dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli

Le tecniche termografiche per le indagini sui fabbricati

A CURA DI PIETRO ERNESTO DE FELICE*

* Vicepresidente dell'Ordine
degli Ingegneri di Napoli

Premessa

L'affermazione, ormai avviata, del *Fascicolo del fabbricato* comporta, per i professionisti del settore edile, una lunga stagione di indagini documentate sul patrimonio edilizio esistente in Italia, e con esso l'affermazione di strumenti di indagine strumentale altamente affidabili e di facile impiego.

Ricordando che l'ordine degli ingegneri di Napoli a buon diritto può dirsi promotore di questa nuova stagione, in quanto all'interno del suo consiglio per primi in Italia si propose l'instaurazione obbligatoria di un fascicolo per ciascun fabbricato, ci pare qui opportuno fornire ai colleghi qualche suggerimento, sia pur approssimativo, su come organizzarsi per poter rispondere alle richieste di enti pubblici e privati per fornire informazioni certe sullo stato dell'esistente, e non solo sotto il profilo statico, ma ad esempio quello afferente ai consumi energetici, allo stato degli impianti e così via.

Ci torna, a tal proposito, in mente una breve nota che avemmo a pubblicare sul numero di dicembre 1988 di "Istruzione Tecnica e Professionale" (ed. Fratelli Palombi di Roma), quando ipotizzammo che i successivi decenni "nel settore edilizio, saranno certamente caratterizzati da interventi sempre più mirati alla manutenzione, alla ristrutturazione ed al recupero degli edifici di antica costruzione, specialmente nei centri storici". Fu in quella occasione che segnalammo la esigenza di affinare strumenti diagnostici che consentissero di "conoscere in termini certi le caratteristiche degli edifici esistenti, sia in termini planovolumetrici che statici, nonché per la fattibilità di interventi innovativi" sotto il profilo di stabilità statica, fruibilità e impiantistica.

Non basta più conoscere le perfette geometrie attraverso rilievi architettonici e fotogrammetrici, e con essi lo stato degli intonaci, le fessurazioni superficiali. Occorre guardar dentro al sistema edilizio, individua-

re le tipologie delle murature e delle fondazioni, il loro stato di conservazione al di sotto degli intonaci, i cavetti occulti, il comportamento ai flussi termici ed alla penetrazione di umidità, la "storia" dei successivi interventi di manutenzione e modifica, la reale consistenza strutturale ecc.

Indagini che è certamente possibile effettuare attraverso saggi distruttivi, abbattendo e ricostruendo parti fin talvolta ad distruggere anche significativi aspetti sotto il profilo architettonico, a meno di non voler limitare l'indagine a pochi punti con conseguente limitata attendibilità dei responsi.

Da qui l'esigenza di ricorrere ad indagini non distruttive, dalle onde acustiche agli ultrasuoni, ma sempre più attivamente negli ultimi tempi mediante l'impiego della termografia infrarossa.

La termografia infrarossa

La termografia infrarossa consiste nella visualizzazione della distribuzione di energia raggianti sulle pareti di un edificio, mediante un sistema televisivo otticamente sensibile ad emissioni in lunghezza d'onda generalmente tra 3 e 6 m o tra 8 e 15 m. Essa consente di effettuare su dette pareti misurazioni di temperature con buona apprezzabilità, fino a variazioni di 1/10 di °C, attraverso la misurazione delle onde elettromagnetiche che emette ogni oggetto che abbia una temperatura superiore a zero gradi assoluti (-273°C). L'energia che un corpo fisico irradia dipende essenzialmente dalla sua temperatura superficiale che, a sua volta, è influenzata dalla conducibilità termica e dal calore specifico che traducono l'attitudine di un corpo a trasmettere calore o a ritenerlo. Il trasporto di energia termica avviene sotto forma di radiazioni elettromagnetiche, normalmente localizzate nella banda infra-

rosso. Quando la superficie di un corpo è investita da radiazioni, parte di queste sono riflesse verso la sorgente, parte assorbite, parte trasmesse.

Le modalità con cui avvengono questi fenomeni dipendono dalla lunghezza d'onda della radiazione, dalla temperatura e natura della superficie del corpo radiante.

La strumentazione utilizzata per i rilievi termografici è semplice e di facile uso. In genere si compone di una telecamera (ad esempio, con un rilevatore all'antimonio di iodio) che converte la radiazione infrarossa in segnali elettrici amplificati, che sono a loro volta graficamente rappresentati da immagini in vari livelli di grigio o in falsi colori. Essa è completata da un videoregistratore ed un sistema di elaborazione computerizzato (personal computer e stampante a colori).

Potendo, infine, interfacciare il sistema con un computer e disponendo in tal caso di immagini in forma numerica, è possibile attraverso l'utilizzo di opportuni algoritmi, correlare l'aspetto superficiale di un corpo ed i fenomeni o le discontinuità interne che influenzano tale aspetto, in modo da ottenere automaticamente informazioni anche su particolari subsuperficiali.

L'osservazione della distribuzione delle emissioni superficiali consente una approfondita analisi qualitativa delle caratteristiche strutturali, termiche e di umidità delle pareti, oltre che il riconoscimento di fessurazioni, schiacciamenti, cedimenti e compattazioni all'interno del manufatto edile. In pratica, su una parete si può operare in due modi differenti:

1. irradiando uniformemente calore su una faccia della parete, ed osservando - sulla stessa faccia - la diversa capacità termica del materiale attraverso le differenti temperature che si registrano da punto a punto;

2. ponendo la faccia a contatto con un ambiente a temperatura uniforme e più alta (ad esempio, la parte interna della parete esterna di un ambiente riscaldato) e leggendo le eventuali diverse temperature da punto a punto conseguente alla diversa conducibilità termica dei materiali che la costituiscono. Le letture, invece, possono essere effettuate indifferentemente sulla parete interna o su quella esterna; i punti di maggiore flusso termico (minore coibentazione) saranno individuati come zone più calde nelle riprese termografiche esterne, mentre risulteranno più fredde nelle riprese termografiche interne.

Applicazioni del rilievo termografico

Un occhio esperto nell'esame di una rilevazione termografica, con riferimento alle diverse colorazione consente di individuare -attraverso i corrispondenti diversi valori di flusso termico- il comportamento termico, ma anche la presenza di fessurazioni, compattazioni, cedimenti, presenza di corpi impropri, stato di armature in cemento armato ecc., fenomeni cui si accompagnano diversi valori di flusso termico. Risultati di piena soddisfazione possono ottenersi studiando il diverso comportamento delle varie parti di una parete sottoposta a flusso termico tra due ambienti posti a diverse temperature, al fine di rilevare irregolarità termiche negli edifici. Tramite analisi termografiche di questo tipo sono stati spesso individuati difetti di isolamenti connessi al sistema costruttivo, come ad esempio nei complessi residenziali per i terremotati di Avellino e per i sinistrati del bradisismo di Pozzuoli. Un'importante applicazione del monitoraggio termografico si è avuto nello studio del comportamento termico degli edifici nell'ambito del Progetto Fina -

lizzato Energia del CNR, con indagini su circa 1000 edifici per apprezzare i miglioramenti (in termini di contenimento dei consumi energetici per riscaldamento) in conseguenza di interventi sia sulla coibentazione dell'involucro che sull'impianto di riscaldamento. Di grande interesse anche la sperimentazione, a mezzo di termografia, dell'ICITE (Istituto Centrale per l'Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia) per la definizione di una tecnologia di "collaudo energetico dell'edificio".

Negli edifici già costruiti con la termografia è possibile individuare "ponti termici" o la definizione di infiltrazioni di acqua in pareti esposte alle intemperie.

Anche la presenza di cavità interne e grosse lesioni, come più volte sottolineato, è individuabile termograficamente proprio per effetto del

diverso flusso termico tra le parti di parete integra e quelle sinistrate.

Conclusioni

In sintesi, si può dire che, mediante l'indagine termografica, all'interno di un fabbricato è possibile rilevare:

- elementi strutturali (quali travature di sostegno di solai etc.);
- elementi non strutturali (camini, finestre, canne fumarie occultate da intonaco o murature successive);
- canalizzazioni, impianti idrici etc;
- difetti strutturali come ponti termici, mancanza di isolamento, infiltrazioni, ritenzione idrica etc.

Le indagini condotte all'esterno di un fabbricato possono consentire di individuare:

- particolare architettonici occlusi da intonaco;

- anomalie strutturali (aperture tompagnate);
- umidità di risalita;
- difetti strutturali come ponti termici, giunti, scarso isolamento in parete o sulla copertura.

Le risultante di ciascuna delle indagini segnalate hanno valore qualitativo: spetta al tecnico interpretarle in modo corretto. Sul piano "quantitativo", l'efficacia dell'indagine termografica e ancora da definire in molti suoi aspetti, ma non v'è dubbio che anche in questo senso il futuro non può che riservare positivi perfezionamenti.

E' appena il caso di segnalare, infine, che l'indagine termografica su manufatti non implica l'abbandono degli immobili da parte degli abitanti o l'interruzione di qualsiasi tipo di attività all'interno o all'esterno dei locali esaminati.

Leggi e circolari

Legge 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale n. 262 del 10 novembre 2001

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Deliberazione del 26 luglio 2001

Possibilità per le imprese di recente costituzione di partecipare ai pubblici appalti (Deliberazione n. 288).

Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2001

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Determinazione n. 21 del 7 novembre 2001

Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla validità delle certificazioni dei sistemi di gestione per la qualità rilasciate dagli organismi accreditati dal Sincert (art. 19 del Dpr 34/2000; art. 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e s.m.).

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Comunicato Stampa del 7 novembre 2001

Sicurezza nei cantieri - Al Responsabile del procedimento il compito di garantire il rispetto delle norme.

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Comunicato del 6 novembre 2001

Normativa in materia di sicurezza nei cantieri.

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Deliberazione del 5 novembre 2001

Associazioni temporanee d'impresa (Deliberazione n. 377).

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Deliberazione del 6 giugno 2001

Clausole in materia di progettazioni e relativa responsabilità a carico delle imprese (Deliberazione n. 236).

Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2001

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001

Decreto Legislativo 6 giugno 2001, n. 378

Disposizioni legislative in materia edilizia (Testo B).

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379

Disposizioni regolamentari in materia edilizia (Testo C).

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A).

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Determinazione n. 20 del 4 ottobre 2001

Finanza di progetto.

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Determinazione n. 19 del 27 settembre 2001

Chiarimenti alle stazioni appaltanti in ordine alla stesura dei bandi di gara (art. 1, art. 30 e allegato A del DPR 34/2000; art. 73 del Dpr 554/99).

Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2001

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Determinazione n. 18 del 26 luglio 2001

Incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a 40.000 Euro.

Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2001

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici Determinazione n. 17 del 26 luglio 2001

Ammissibilità di aggiudicazione della gara in presenza di un'unica offerta valida.

Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2001

Consiglio Nazionale dei Geologi

Circolare n. 146 del 28 maggio 2001

Polizza ex art. 30, comma 5, legge 109/94, relativa alle attività professionali del geologo - Parere dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 21188/01/SEGR. Il Consiglio Nazionale dei Geologi si conforma al parere dell'Autorità evidenziando che l'attività professionale del geologo, relativo alla progettazione delle opere pubbliche costituisce momento essenziale della progettazione stessa nel suo complesso, condividendone l'impostazione, la realizzazione ed i rischi. Relativamente poi all'applicazione dell'art. 105 del Dpr 554/1999 "Polizza assicurativa del progettista" il Consiglio evidenzia che tale assicurazione è diretta a copri-

re la responsabilità del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo. Essendo l'attività del geologo, compresa nell'attività di progettazione e facendo parte integrante tanto del progetto definitivo che di quello esecutivo, non può che comportare in capo ai professionisti geologi l'obbligo di stipulare la sopra richiamata polizza.

Ministero dei Lavori Pubblici

Decreto 5 giugno 2001

Sicurezza nelle gallerie stradali.

Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2001

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 325

Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo B)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2001).

Decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001, n. 326

Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 326, recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo C)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2001).

Decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001, n. 327

Ripubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)", corredato delle relative note. (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16 agosto 2001).

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001

Ministero della Sanità

Decreto 5 aprile 2001

Individuazione dei progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del cofinanziamento e ripartizione delle relative risorse finanziarie.

Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2001

Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Decreto 2 maggio 2001

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (Dpi).

Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 8 settembre 2001

Ministero dei Lavori Pubblici

Decreto 17 maggio 2001

Integrazione dei finanziamenti a favore degli enti locali per la promozione di programmi innovativi in ambito urbano e di sviluppo sostenibile del territorio.

Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Determinazione n. 15 del 18 luglio 2001

Problemi inerenti la partecipazione alle gare di appalto delle associazioni temporanee di imprese.

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici

Deliberazione del 3 agosto 2001, n. 274

Aic Spa Assicurazioni per industria e costruzioni - Polizza del progettista articolo 30, comma 5, della Legge 109/94. *In seguito ad un quesito avanzato da una società di assicurazioni, relativo alla necessità di estendere la copertura assicurativa anche ai geologi, l'Autorità ha stabilito che il geologo, in quanto firmatario del relativo elaborato facente parte del progetto esecutivo, è responsabile della propria attività svolta nell'ambito dell'incarico di progettazione. Per tale motivo ed in relazione alla propria attività professionale, il geologo sarà pertanto tenuto a presentare, unitamente al progettista dell'esecutivo, la polizza di cui all'art. 30, comma 5, della Legge 109/94.*

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Decreto 2 maggio 2001

Ripartizione delle risorse di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, rifezionate dall'art. 54, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e dall'art. 144, comma 1, della legge n. 388 del 2000 per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, l'ammodernamento e riqualificazione dei porti.

Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2001

**Decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328**

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

*Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 17 agosto 2001*

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 325

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo B).

**Decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 326**

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo C).

**Decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A).

*Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 189 del 16 agosto 2001*

**Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
Decreto 21 maggio 2001**

Modifica all'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio.

Il presente decreto modifica il precedente Dm 11 maggio 2000 attribuendo alla laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale l'equipollenza alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio.

Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001

**Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 14 marzo 2001 n. 292**

Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, in attuazione dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 241/90.

Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001

**Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 11 aprile 2001**

Approvazione della graduatoria relativamente ai pro-

grammi di iniziativa comunitaria concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001

**Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 28 marzo 2001**

Ammissione al finanziamento di ulteriori 28 programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (Prusst).

Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2001

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 2001

**Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 9 maggio 2001**

Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Sulla base di questo decreto, che da attuazione al D.Lgs. 344/99, Regioni, Province e Comuni dovranno, entro il 9 agosto, adeguare gli strumenti urbanistici se sul proprio territorio esistono stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante. Obbligatoria anche la valutazione di compatibilità territoriale e ambientale degli insediamenti industriali pericolosi.

Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2001

**C.I.P.E.
Deliberazione 3 maggio 2001**

Finanza di progetto: attuazione dell'art. 57, legge n. 388/2000, ed integrazioni alla delibera n. 80/1999. (Deliberazione n. 57/2001).

Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Atto di regolazione del 5 luglio 2001, n. 14**

Precisazioni funzionali ad eliminare le remore alla piena operatività del sistema della finanza di progetto.

Bozza di lettera di asseverazione predisposta dall'Abi da trasmettere all'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici.

Ministero delle Finanze
Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Risoluzione del 27/06/2001 n. 96

La risoluzione origina da un quesito posto sul trattamento tributario agli effetti dell'imposta di bollo per la denuncia di inizio attività. L'ufficio richiedente riteneva applicabile l'imposta di bollo alla denuncia di inizio attività in quanto la considera un atto del privato sostitutivo di un consenso della Pubblica Amministrazione che, benché non integrativa di provvedimento amministrativo, lo sostituisce a tutti gli effetti. La Direzione Centrale del Ministero delle Finanze non condivide quanto espresso dal richiedente. Si ritiene infatti, che le denunce in questione assumono autonoma rilevanza e non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto. Con l'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 - recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - vige ormai la regola, con l'esclusione di poche eccezioni, che l'esercizio di un'attività privata non sia subordinato ad autorizzazione, licenza, nulla osta o altro atto di consenso comunque denominato. L'amministrazione competente può soltanto, effettuati gli opportuni accertamenti entro il termine prefissato, comunicare il divieto a proseguire l'attività. Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo all'esercizio, non è possibile far rientrare tra le istanze volte ad ottenere un provvedimento le denunce di inizio attività in argomento che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo, salvo beninteso, l'ipotesi del caso d'uso (quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle Entrate per la registrazione).

Ministero dell'Ambiente
Decreto 4 maggio 2001

Organizzazione e funzionamento del Comitato di coordinamento e armonizzazione dei programmi di cartografia geologica e geotematica, istituito dall'art. 3-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2001

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
9 aprile 2001, n. 266

Regolamento relativo alla gestione delle spese ed al rendiconto dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori pubblici.

Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001

Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Delibera 21 giugno 2001

Nell'appalto concorso, al momento dell'aggiudicazione della gara, il progetto diviene di proprietà dell'ente appal-

tante. Il progettista e l'impresa perdono ogni diritto sugli elaborati e non possono rivendicare la mancata fedele esecuzione del progetto elaborato. Al progettista spetta però il diritto di venire interpellato in caso di varianti.

Ministero dei Lavori Pubblici
Ufficio Studi e Legislazione
Lettera del 23 maggio 2001, prot. 985/400/84

Decreto del ministero della Giustizia 4 aprile 2001, recante l'aggiornamento delle tariffe spettanti ad ingegneri e agli architetti.

Nella lettera di chiarimento indirizzata al Consiglio nazionale dei Geometri si precisa che il decreto in oggetto è stato emanato, come si evince dalle premesse, in attuazione dell'art. 17, comma 14-bis della legge 109/94. Pertanto, i corrispettivi ivi indicati, si applicano a tutte le attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui Lpp, da chiunque effettuate, ivi compresi i geometri, periti industriali, etc., nei limiti, come è ovvio, delle specifiche competenze.

Ministero della Giustizia
Direzione Generale Libere Professioni
Lettera del 31 maggio 2001,
prot. 7/3700600LF3/1594/U
Decreto Interministeriale 4/4/2001 ex art. 17, co. 14-bis L. 109/1994 e successive modifiche.

In risposta al quesito del Consiglio Nazionale dei Geometri, il Ministero della Giustizia condivide l'affermazione del Ministero dei Lpp., secondo la quale i corrispettivi indicati nel decreto interministeriale si applicano a tutte le attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui Lpp, anche quando effettuate dalla categoria dei geometri, nei limiti delle specifiche competenze attualmente previste dalla legislazione vigente.

Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 27 dicembre 2000, n. 456

Regolamento concernente l'istituzione di un fondo destinato alle spese per l'attività di progettazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001

Ministero dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
Decreto 10 maggio 2001

Determinazione delle risorse da trasferire ai comuni per l'attuazione degli interventi nelle aree di degrado urbano.

Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Delibera del 31 maggio 2001, n. 229**

Quesito posto dall'Associazione Nazionale Imprese Esecutive Opere di Fondazione (Anief) di Roma, in ordine ai criteri di scelta della categoria prevalente.

L'Autorità si allinea al Ministero dei Lpp e conferma che il divieto di subappalto vige solo se tutte le lavorazioni superspecializzate superano il 15% dell'importo. Relativamente alla individuazione della categoria prevalente, l'Autorità si affida al solo criterio quantitativo.

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione del 24 maggio 2001, n. 13**

Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali di sicurezza).

**Regione Campania
Deliberazione Giunta Regionale
del 27 aprile 2001, n. 1707**

Art. 3 Legge n. 122/89 "Disposizioni in materia di parcheggi ..." - Attuazione deliberazione di Consiglio regionale 53/1 del 31/12/1999.

Pubblicato l'elenco dei 28 parcheggi finanziati e l'ammontare delle risorse disponibili (circa 35 miliardi). Si tratta della prima applicazione della legge Tognoli per i comuni minori.

B.U.R.C. n. 29 del 4 giugno 2001

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione del 22 maggio 2001, n. 12**

Aspetti problematici fornitura e posa in opera.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Decreto 3 maggio 2001**

Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni ai beni appartenenti al patrimonio culturale.

La Protezione civile ha reso obbligatorie le schede di rilevamento danni per la salvaguardia dei Beni culturali. Le schede, utilizzate dalla Sovrintendenza, Vigili del Fuoco e volontari serviranno a dare una prima stima dei danni dopo una calamità naturale (terremoto, alluvione, ecc.). Le prime schede pubblicate in Gazzetta riguardano le chiese.

Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2001

**Ministero dell'Ambiente
Decreto 8 marzo 2001**

Nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale "Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano".

La perimetrazione del sito di interesse nazionale "Litorale

Domizio Flegreo e Agro Aversano", disposta con Dm 10 gennaio 2000, è integrata con l'inserimento dei comuni di Castello di Cisterna e Pomigliano d'Arco.

Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2001

**Decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 177****Regolamento di organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**

Il nuovo Ministero nasce dalla fusione del Ministero dei Lavori Pubblici e quello dei Trasporti. Sarà articolato in 4 dipartimenti: il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali; il Dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia; il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo; il Dipartimento per i trasporti terrestri e i sistemi informativi e statistici. Il coordinamento sarà assicurato dalla conferenza permanente dei capi dipartimento.

*Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale
n. 114 del 18 maggio 2001*

**Decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 181**

Regolamento recante istituzione della direzione generale per il sostegno agli interventi contro l'abusivismo edilizio presso il ministero dei lavori Pubblici.

Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001

**Ministero della Pubblica Istruzione
Decreto 23 aprile 2001**

Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del terzo piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica, formulato ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Comunicato del 26 aprile 2001**

Ulteriori indicazioni relative all'attività di attestazione.

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Comunicato del 18 aprile 2001**

Rapporti tra Soa ed Associazioni di categoria e società di consulenza.

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Comunicato del Presidente del 17 aprile 2001**

Riepilogo trimestrale dei lavori affidati in economia mediante cottimo d'importo inferiore a 20.000 euro.

Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2001

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Ordinanza 27 aprile 2001**

Interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3128).

Al Capo I dell'Ordinanza vi sono disposizioni per interventi urgenti e contributi per la ricostruzione della regione Campania.

Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2001

**Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 18 aprile 2001**

Istituzione di un tavolo permanente di concertazione per ciascuno dei Prusst (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) ammessi al finanziamento.

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001

**Ministero dell'Interno
Decreto 20 aprile 2001**

Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.

Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001

**Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 6 aprile 2001**

Individuazione del sito Internet www.lpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 109/1994.

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Comunicato Stampa n. 2 del 4 maggio 2001**

Precisazioni: bandi e avvisi di gara.

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Comunicato Stampa n. 1 del 4 maggio 2001**

Audizione su Project financing e asseverazione

**Ministero della Giustizia
Decreto 4 aprile 2001**

Aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e agli architetti.

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001

Legge 29 marzo 2001, n. 135

Riforma della legislazione nazionale del turismo.

Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001

**Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 3 aprile 2001**

Determinazione per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con decreto del ministero dei Lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. *La misura del tasso di interesse di mora da applicare per il periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001 è fissata all'8%.*

Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001

**Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
Determinazione del 29 marzo 2001, n. 11**

Oneri di sicurezza.

Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 novembre 2000, n. 454**

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini partecipazione e responsabilità del procedimento amministrativo.

Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2001

**Ministero dell'Interno
Decreto 19 marzo 2001**

Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante.

Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001

Legge 23 marzo 2001, n. 93

Disposizioni in campo ambientale.

Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001

Sentenze

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Sentenza del 1° ottobre 2001, n. 5193

Il ricorso avanzato da un Ordine professionale per ottenere l'annullamento di una gara per il conferimento di un incarico di progettazione in cui il prezzo era uno dei criteri di valutazione, non può essere accolto. Infatti, anche nel settore dell'attività di progettazione l'elemento del prezzo dell'offerta ha una precisa rilevanza. E' quindi possibile includere il prezzo tra i criteri tra cui ispirare la scelta, senza che, per tale ragione, possa adombrarsi una lesione del prestigio e della dignità di una categoria di professionisti.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI

Decisione del 24 settembre 2001, n. 5007

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar del Lazio e boccia gli affidamenti a trattativa privata di Italferr. Anche secondo i giudici di Palazzo Spada la norma del Dlgs 158/95 che consente di evitare la gara in caso di servizi assegnati da un ente appaltante ad una società collegata non permette poi a quest'ultima di riaffidarli senza gara.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 20 settembre 2001, n. 4968

Il progettista che ha redatto il progetto preliminare può concorrere anche per l'assegnazione del definitivo e dell'esecutivo. Per i giudici non c'è alcuna norma restrittiva in tal senso; quando il legislatore vuole imporre divieti lo fa espressamente, come nel caso di divieto di partecipazione alla medesima gara degli stessi soggetti attraverso diversi raggruppamenti.

CONSIGLIO DI STATO

Decisione dell'11 settembre 2001, n. 4724

La Pubblica Amministrazione che riceve informazioni prefezite sul pericolo di infiltrazioni mafiose in un'impresa deve operare la risoluzione del contratto anche se questo è in corso di esecuzione. In nessun caso è permesso alla Pa di mantenere in essere il rapporto con l'impresa segnalata. La Pa non è neanche obbligata a segnalare l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale come previsto dalla legge 241/90.

CORTE DI CASSAZIONE

Sentenza n. 33645/2001

Il ricorso al Tar non sospende l'esecuzione del provvedimento di demolizione di opere abusive. La Cassazione ha sottolineato l'autonomia del processo penale rispetto al procedimento amministrativo. La Corte ha infatti chiarito che il controllo sull'attività urbanistico edilizia è ripartito tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria. Alla prima è affidata la gestione del territorio ed il controllo dello stesso in senso urbanistico edilizio. All'autorità giudiziaria spetta la repressione degli illeciti commessi in violazione della legge 47/85. Di conseguenza l'autonomia e la natura giurisdizionale dell'ordine di demolizione esclude che nell'esecuzione prevalga la competenza dell'autorità amministrativa.

TAR SARDEGNA

Sentenza del 22 giugno 2001, n. 727

Gli incarichi professionali ai progettisti di opere pubbliche, anche se inferiori ai 40.000 euro, sono di competenza della Amministrazione e non della giunta comunale. Questo perchè il rapporto fiduciario deve intercorrere tra il professionista ed il dirigente e non con soggetti politici. Il principio, già consolidato nella giurisprudenza amministrativa, è stato ribadito dal Tar che ne ha sottolineato i punti rilevanti.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE IV PENALE

Sentenza del 13 settembre 2001, n. 33548

La Corte di Cassazione ha condannato il responsabile di un'impresa fornitrice di macchinari per un cantiere nel quale si era registrato un infortunio mortale. La responsabilità penale è derivata dall'aver svolto un'effettiva opera di sovrintendenza all'andamento complessivo delle operazioni. Chi è preposto alla vigilanza sull'attività lavorativa in un cantiere risponde, quindi, della violazione delle norme antinfortunistiche anche se non appartiene all'impresa che ha in appalto i lavori.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 12 settembre 2001, n. 4776

Se la Pa non conduce le gare in modo corretto e trasparente può essere condannata a risarcire i danni all'impresa, anche se non è obbligata a concludere il contratto. I giudici hanno messo in risalto la mancanza di lealtà e

l'ambiguità del comportamento della stazione appaltante. E' la prima volta che viene riconosciuta la responsabilità precontrattuale delle Pa.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE II CIVILE

Sentenza n. 11409/2001

L'ingegnere che redige un progetto ha diritto ad essere ricompensato anche se la realizzazione dell'opera non è possibile a causa di vincoli o ostacoli giuridici. I giudici hanno fatto una netta distinzione tra la progettazione, sempre possibile, e la sua esecuzione.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III PENALE

Sentenza del 3 settembre 2001, n. 32773

Il professionista che non rispetta la legge sulle barriere architettoniche (legge 104/92) può essere punito con la sospensione dall'Ordine.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV

Decisione del 3 settembre 2001, n. 4620

Ulteriore decisione che delimita le competenze tra le professioni. La redazione di un piano di lottizzazione comporta la realizzazione di un complesso di opere che richiede una visione di insieme e pone problemi che non rientrano nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA

Sentenza del 29 agosto 2001, n. 11325

Quando su un immobile sono state realizzate variazioni costruttive non sanate (abusi edilizi), il Fisco, per determinare la corretta imposta di registro, può procedere all'accertamento dell'effettivo valore dell'immobile, anche se il contribuente si è avvalso della valutazione catastale automatica.

TAR LAZIO - SEZIONE II

Sentenza del 25 agosto 2001, n. 7022

Nessun ente locale può variare, neanche in aumento, i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici emessi dalle stazioni radio per telefonia cellulare. Tali limiti sono stabiliti dalla normativa nazionale. Agli enti locali spetta solo il compito di vigilare affinché tali norme vengano rispettate.

TAR LAZIO - SEZIONE II BIS

Sentenza del 20 luglio 2001, n. 6470

Interpretazione innovativa dell'art. 31 della legge 457/78. La ricostruzione di un fabbricato, successiva alla demolizione, non obbliga alla rispondenza assoluta con il fabbricato preesistente. E' possibile discostarsi leggermente sia dalle linee fondamentali che dalla volumetria precedenti, purché sia mantenuta la connessione tipologica con il manufatto preesistente e che non venga alterato l'impatto edilizio sull'area interessata.

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE V

Decisione del 6 agosto 2001, n. 4241

Il Consiglio di Stato ha stabilito che non è possibile escludere dagli appalti pubblici le società in amministrazione straordinaria, indicando le procedure e le regole da seguire in questi casi.

CONSIGLIO DI STATO

Decisione dell'11 luglio 2001, n. 3852

Non è possibile contestare l'illegittima composizione della commissione giudicatrice di una gara d'appalto una volta conclusa la graduatoria. Essendo la composizione di detta commissione ben nota fin dall'inizio, l'impugnazione degli atti di gara a procedura conclusa è da considerarsi tardiva.

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA - SEZIONE VI

Sentenza del 12 luglio 2001

L'esecuzione di opere di urbanizzazione è un appalto di lavori pubblici e come tale non può quindi sottrarsi all'affidamento mediante gara. Viene così bocciata la normativa urbanistica italiana che permette al titolare della concessione la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo concessorio.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 25 giugno 2001, n. 3362

Con questa decisione viene ribadito il divieto di partecipazione alla stessa gara di imprese collegate o controllate. Tale situazione favorirebbe infatti la presentazione di offerte concordate al fine di influenzare il sistema della media, alterando il principio della parità di condizione fra i concorrenti.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI

Decisione del 7 giugno 2001, n. 3090

I concessionari autostradali, essendo organismi di diritto pubblico, sono tenuti ad applicare la normativa sugli ap-

palti di servizi. Dunque non possono affidare a società controllate o collegate direttamente i servizi stessi. Gli affidamenti infragruppo restano legittimi soltanto per gli appalti di progettazione nei settori speciali.

TAR LAZIO - SEZIONE II-BIS*Sentenza del 16 giugno 2001, n. 5286*

Il Comune non può sospendere il rilascio delle concessioni edilizie una volta scadute le misure di salvaguardia del PRG. Il blocco può durare al massimo 5 anni dalla data della delibera di adozione del PRG. Il TAR ha inoltre precisato che, a vincoli scaduti, il no alla concessione deve essere ampiamente motivato.

CORTE COSTITUZIONALE*Sentenza del 26 giugno 2001, n. 207*

E' incostituzionale imporre alle imprese l'obbligo di avere un'organizzazione stabile nella regione, per poter partecipare agli appalti banditi nel territorio regionale. Tale vincolo è stato infatti giudicato ingiustamente restrittivo della libertà economica e di circolazione delle imprese.

CORTE COSTITUZIONALE*Sentenza del 22 giugno 2001, n. 205*

E' incostituzionale il blocco delle grandi strutture commerciali stabilito dal comma 3, art. 1 della legge regionale della Puglia n. 24 del 4 agosto 1999. La norma è infatti in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, perchè eccede la competenza regionale in materia di commercio.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE II CIVILE*Sentenza del 8 giugno 2001, n. 7776*

Le tariffe professionali sono derogabili nei rapporti tra professionisti, anche se di tipo associativo.

TAR LAZIO - SEZIONE II*Sentenza del 6 giugno 2001, n. 4953*

Senza una valida motivazione di interesse pubblico non è possibile abbattere un immobile costruito in zona soggetta a vincolo archeologico, specialmente se sono trascorsi moltissimi anni dalla sua edificazione e se esso fu costruito con regolare concessione.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI*Decisione del 25 maggio 2001, n. 2867*

La richiesta di autocertificazione deve presupporre l'esistenza di certificati da sostituire, laddove non esiste alcun certificato non è ipotizzabile l'autocertificazione. Non esistendo una pubblica certificazione idonea a comprovare l'insussistenza di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, il Consiglio di Stato ha esonerato le imprese dal rendere, in sede di gara, tale dichiarazione sostitutiva di certificazione. Può invece essere richiesto alle imprese, per provare fatti e stati di cui sono a conoscenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V*Decisione del 1° giugno 2001, n. 2969*

L'esclusione di un'impresa dalla gara di appalto, a causa di infiltrazione mafiose nell'ente appaltante, può essere decisa legittimamente anche sulla base di una relazione dei Carabinieri. Questo per garantire l'assoluta trasparenza dell'operato della Pubblica Amministrazione.

TAR LAZIO - SEZIONE II*Sentenza del 16 maggio 2001, n. 4186*

Il Tar ha ritenuto illegittima l'esclusione da un gara di un'impresa che aveva presentato un certificato di regolare esecuzione di lavori su beni culturali eseguito prima del 1° marzo 2000, privo del visto della Soprintendenza. Tale certificazione è infatti obbligatoria solo per i lavori realizzati dopo l'entrata in vigore del regolamento sulla qualificazione (art. 22 DPR 34/2000).

TAR LOMBARDIA*Sentenza del 6 dicembre 2000, n. 4692*

Il Tar ha annullato la Delibera n° 17 del 24 luglio 2000 della Comunità Montana Alta Valtellina, che aveva illegittimamente costituito una società mista per la progettazione e la direzione lavori che, di fatto, avrebbe provocato la totale esautorazione del professionista privato dalla partecipazione alle fasi progettuali o esecutive dell'appalto pubblico che prevedeva la realizzazione e la gestione dei servizi informativi territoriali e telematici.

TAR LAZIO - SEZIONI II*Sentenza del 16 maggio 2001, n. 4187*

Non è sufficiente la sottostima di singole voci o quantità per ritenere "anomala" un'offerta formulata da un'impresa per una gara di appalto. La valutazione della congruità del prezzo va fatta sull'intera offerta. Il Tar Lazio ha così ribadito un principio già sancito dal Consiglio di Stato - Sezione VI con la decisione n. 2908 del 19 maggio 2000.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE

Sentenza del 18 aprile 2001, n. 5669

Anche se dopo l'aggiudicazione e la stipula del contratto, un'impresa si rivelasse priva dei requisiti dichiarati in gara, ciò non comporta l'automatica nullità del contratto. Secondo la Corte, i vizi del procedimento non si ripercuotono automaticamente sul contratto che di conseguenza non è nullo. L'Amministrazione dovrà quindi prima invalidare l'aggiudicazione e solo successivamente potrà procedere a far dichiarare nullo il contratto.

TAR LAZIO - SEZIONI III

Sentenza del 17 aprile 2001, n. 3256

Respinto il ricorso dell'Ania contro il Dpr 554/99. Secondo i giudici gli articoli del Regolamento appalti sulle polizze per imprese e progettisti sono legittimi. Riconosciuto al Regolamento forza delegificante rispetto al codice civile. Le compagnie assicurative saranno obbligate a pagare il sinistro anche in caso di mancato pagamento della polizza da parte dell'assicurato.

CONSIGLIO SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza del 23 aprile 2001, n. 172

Il valore di esproprio di un'area va determinata in base al Prg. Solo in assenza di tali strumenti urbanistici assume valore l'edificabilità di fatto, come strumento complementare ed integrativo.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 18 aprile 2001, n. 2335

Fino al momento della presentazione dell'offerta è possibile e legittima, all'interno di un'Ati, la sostituzione di una delle imprese e/o l'ampliamento dell'associazione, purché rimangano invariati i suoi requisiti.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE

Sentenza del 6 aprile 2001, n. 5156

Il potere di diffida e le eventuali relative sanzioni in caso di trasgressione rientrano tra le competenze degli Ordini professionali.

Risulta dunque legittima la sospensione dall'Albo del professionista che decida di partecipare ad una gara nonostante la diffida dell'Ordine di appartenenza.

TAR LAZIO - SEZIONE II TER

Sentenza del 28 marzo 2001, n. 2587

Il Tar Lazio ha annullato gli atti emessi dal Comune di Fiumicino che aveva disposto la demolizione di un'opera abusiva, realizzata in zona vincolata, senza preventiva notifica agli interessati, che avevano, nel frattempo, avanzato domanda di sanatoria. Secondo il Tar infatti gli Enti prima di procedere d'ufficio alla demolizione di un'opera abusiva devono seguire scrupolosamente le norme sulla notificazione degli atti amministrativi e quelle previste dall'art. 4 della legge 47/85.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV

Decisione del 29 marzo 2001, n. 1840

Le cauzioni provvisorie pari al 2% dell'importo dei lavori rilasciate dalle società di assicurazioni devono coprire anche la mancata sottoscrizione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, come previsto dall'art. 30 della legge sui Llpp. Le responsabilità delle società di assicurazione devono, inoltre, essere estese anche oltre i limiti dell'ammontare della cauzione prestata; infatti, se l'Ente appaltante dimostra che la ripetizione della gara ha comportato maggiori spese, può pretendere il risarcimento degli ulteriori oneri sostenuti.

TAR LAZIO - SEZIONE II BIS

Sentenza del 17 marzo 2001, n. 2076

Il TAR Lazio ha bocciato il comportamento del Comune di Roma che ha negato una concessione per la decadenza del piano attuativo. Secondo i giudici non è ammissibile bloccare le concessioni edilizie quando decade un piano di zona. Anche senza piano attuativo, se il Prg è sufficientemente dettagliato, tornano pienamente in vigore le prescrizioni in esso contenute e la zona non può considerarsi "bianca" ai sensi della legge 10/77.

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V

Decisione del 7 marzo 2001, n. 1344

Se un'impresa sorteggiata non dimostra i propri requisiti di qualificazione, l'incameramento della cauzione è un processo automatico e obbligatorio per l'Ente appaltante. L'Ente può quindi procedere all'escussione della cauzione anche se questa sanzione non è prevista in modo esplicito dal bando di gara e non è obbligatorio inviare all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla legge 241/1990.

COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

ELENCO DELLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

REGIONE AGRARIA N° 1

Casamarciano - Roccarainola - Tufino - Visciano - Colline di Roccarainola e Visciano

REGIONE AGRARIA N° 2

Bacoli - Boscotrecase - Casoria - Cercola - Ercolano - Massa di Somma - Monte di Procida - Napoli - Ottaviano - Pollena Trocchia - Portici - Pozzuoli - San Giorgio a Cremano - San Giuseppe Vesuviano - San Sebastiano al Vesuvio - Sant'Anastasia - Somma Vesuviana - Terzigno - Torre del Greco - Trecase - Volla - Colline litoranee di Napoli

REGIONE AGRARIA N° 3

Agerola - Casola di Napoli - Castellamare di Stabia - Gragnano - Lettere - Massa Lubrense - Meta di Sorrento - Piano di Sorrento - Pimonte - Sant'Agnello - Santa Maria alla Carità - Sant'Antonio Abbate - Sorrento - Vico Equense - Colline litoranee della penisola sorrentina

REGIONE AGRARIA N° 4

Anacapri - Barano d'Ischia - Capri - Casamicciola Terme - Forio - Ischia - Lacco Ameno - Procida - Serrara Fontana - Isole di Capri - Ischia e Procida

REGIONE AGRARIA N° 5

Arzano - Calvizzano - Cardito - Casandrino - Casavatore - Crispano - Frattamaggiore - Frattaminore - Giugliano in Campania - Grumo Nevano - Marano di Napoli - Melito di Napoli - Mugnano di Napoli - Qualiano - Sant'Antimo - Villaricca - Quarto - Piano campano sud-occidentale

REGIONE AGRARIA N° 6

Acerra - Afragola - Brusciano - Caivano - Casalnuovo di Napoli - Castello di Cisterna - Mariglianella - Marigliano - Pomigliano d'Arco - San Vitaliano - Saviano - Scisciano - Piano campano sud-orientale

REGIONE AGRARIA N° 7

Boscoreale - Camposano - Carbonara di Nola - Cicciano - Cimitile - Comiziano - Liveri - Nola - Palma Campania - Poggiomarino - Pompei - San Gennaro Vesuviano - San Paolo Belsito - Striano - Torre Annunziata - Pianura di Nola e Pompei

**QUADRO D'INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER ETTARO E PER TIPI DI COLTURA DEI TERRENI COMPRESI
NELLE SINGOLE REGIONI AGRARIE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI VALIDI PER L'ANNO 2001**

TIPI DI COLTURA	REGIONE AGRICOLA						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Seminativo	€ 30.000.000 € 15.493,71	€ 36.000.000 € 18.592,45	€ 31.000.000 € 16.010,16	€ 30.000.000 € 15.493,71	€ 50.500.000 € 26.081,07	€ 55.500.000 € 28.663,36	€ 49.500.000 € 25.564,62
2 Seminativo arborato	€ 33.000.000 € 17.043,08	€ 46.500.000 € 24.015,25	€ 42.300.000 € 21.846,13	-	€ 61.700.000 € 31.865,39	€ 62.000.000 € 32.020,33	€ 57.500.000 € 29.696,27
3 Seminativo irriguo	€ 60.000.000 € 30.987,41	€ 101.000.000 € 52.162,15	€ 121.000.000 € 62.491,28	-	€ 85.000.000 € 43.898,84	€ 95.000.000 € 49.063,41	€ 115.000.000 € 59.392,54
4 Seminativo irriguo coltura spec. pollien.	€ - € -	€ 110.000.000 € 56.810,26	€ 135.000.000 € 69.721,68	-	€ 100.000.000 € 51.645,69	€ 100.000.000 € 51.645,69	€ 130.000.000 € 67.139,40
5 Seminativo irriguo arborato	€ 60.000.000 € 30.987,41	€ 90.500.000 € 46.739,35	€ 106.000.000 € 54.744,43	-	€ 85.000.000 € 43.898,84	€ 85.000.000 € 43.898,84	€ 85.000.000 € 43.898,84
6 Prato	€ - € -	€ - € -	€ - € -	-	€ 17.500.000 € 9.038,00	-	€ 23.000.000 € 11.878,51
7 Pascolo	€ 4.900.000 € 2.530,64	€ 6.400.000 € 3.305,32	€ 9.600.000 € 4.957,99	-	€ 8.300.000 € 4.286,59	€ 8.000.000 € 4.131,66	€ 6.600.000 € 3.408,62
8 Pascolo cespugliato	€ 4.300.000 € 2.220,76	€ 7.200.000 € 3.718,49	-	-	-	-	-
9 Pascolo arborato	€ - € -	€ 8.250.000 € 4.260,77	-	€ 7.800.000 € 4.028,36	€ 8.300.000 € 4.286,59	€ 10.500.000 € 5.422,80	-
10 Orto	€ - € -	€ 85.000.000 € 43.898,84	-	-	-	-	-
11 Orto irriguo	€ - € -	€ 137.000.000 € 70.754,60	€ 152.000.000 € 78.501,45	€ 95.000.000 € 49.063,41	€ 110.000.000 € 56.810,26	€ 114.000.000 € 58.876,09	€ 131.000.000 € 67.655,85
12 Orto irriguo a coltura floreale	€ - € -	€ 190.000.000 € 98.126,81	€ 190.000.000 € 98.126,81	-	-	€ 120.000.000 € 61.974,83	€ 145.000.000 € 74.886,25
13 Roseto	€ - € -	€ 192.000.000 € 99.159,72	€ 195.000.000 € 100.709,10	-	€ 163.000.000 € 84.182,47	-	€ 167.000.000 € 86.248,30
14 Agrumeto	€ - € -	€ 111.000.000 € 57.326,72	€ 143.000.000 € 73.853,34	€ 133.000.000 € 68.688,77	-	€ 105.000.000 € 54.227,97	€ 105.000.000 € 54.227,97
15 Agrumeto irriguo	€ - € -	€ 118.000.000 € 60.941,91	-	-	-	€ 106.500.000 € 55.002,66	€ 119.500.000 € 61.716,60
16 Frutteto	€ 55.000.000 € 28.405,13	€ 71.000.000 € 36.668,44	€ 90.000.000 € 46.481,12	€ 54.000.000 € 27.888,67	€ 70.000.000 € 36.151,98	€ 75.000.000 € 38.734,27	€ 67.000.000 € 34.602,61
17 Frutteto irriguo	€ 80.000.000 € 41.316,55	€ 100.000.000 € 51.645,69	-	-	€ 90.000.000 € 46.481,12	€ 90.000.000 € 46.481,12	€ 80.000.000 € 41.316,55

TIPI DI COLTURA	REGIONE AGRICOLA						
	1	2	3	4	5	6	7
18 Vigneto	£ 38.000.000 € 19.625,36	55.000.000 28.405,13	55.000.000 28.405,13	65.000.000 33.569,70	43.000.000 22.207,65	48.000.000 24.789,93	44.000.000 22.724,10
19 Vigneto arborato	£ 40.500.000 € 20.916,50	54.500.000 28.146,90	-	-	43.300.000 22.362,58	47.800.000 24.686,64	36.000.000 18.592,45
20 Uliveto	£ 19.000.000 € 9.812,68	31.000.000 16.010,16	60.000.000 30.987,41	36.000.000 18.592,45	-	-	27.000.000 13.944,34
21 Nocciolo	£ 76.000.000 € 39.250,72	76.000.000 39.250,72	46.500.000 24.015,25	-	-	109.000.000 56.293,80	114.000.000 58.876,09
22 Nocciolo - Vigneto	£ 65.000.000 € 33.569,70	-	-	-	-	-	78.000.000 40.283,64
23 Noceto	£ 47.500.000 € 4.531,70	54.500.000 28.146,90	-	-	47.400.000 24.480,06	62.000.000 32.020,33	52.000.000 26.855,76
24 Castagneto	£ 18.000.000 € 9.296,22	14.500.000 7.488,63	18.500.000 9.554,45	-	-	-	17.000.000 8.779,77
25 Salceto	£ - € -	-	-	14.700.000 7.591,92	-	-	-
26 Bosco ceduo	£ 8.300.000 € 4.286,59	12.800.000 6.610,65	10.300.000 5.319,51	8.800.000 4.544,82	8.800.000 4.544,82	9.500.000 4.906,34	8.500.000 4.389,88
27 Bosco di alto fusto	£ - € -	16.000.000 8.263,31	-	14.900.000 7.695,21	13.000.000 6.713,94	-	-
28 Incolto produttivo	£ 3.700.000 € 1.910,89	6.200.000 3.202,03	7.900.000 4.080,01	6.900.000 3.563,55	6.900.000 3.563,55	8.300.000 4.286,59	5.500.000 2.840,51
29 Incolto sterile	£ 2.800.000 € 1.446,08	4.200.000 2.169,12	3.800.000 1.962,54	3.800.000 1.962,54	3.300.000 1.704,31	3.500.000 1.807,60	3.300.000 1.704,31

N. B.: I valori in grassetto identificano le colture più redditizie

Per mancanza di spazio siamo costretti a rinviare al prossimo numero l'indice degli argomenti.